



***UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO***

**School of Advanced Studies**

**DOCTORATE COURSE**

***XXXV ciclo, a.a. 2019-2022***

**AREA OF RESEARCH**

***Legal and Social Sciences***

**PHD CURRICULUM**

***Civil Law and Constitutional Legality***

**L'ACCESSIBILITÀ ALLA GIUSTIZIA.**

**Dottoranda:**

**Dott.ssa Martina Lorenzotti**

**Tutor:**

**Chiar.mo Prof. Francesco Rizzo**

**Coordinatore curriculum:**

**Chiar.ma Prof.ssa Lucia Ruggeri**

a.a. 2021/2022

*Ai «nonostante tutto».*

## **Indice**

Introduzione .....	6
--------------------	---

### **Capitolo 1**

Giustizia nella Roma arcaica: accesso o accessibilità? .....	8
1.1 Premessa.....	8
1.2 Accesso alla giustizia: fonti romane e figure principali .....	9
1.3 Tipologie di processo a Roma e requisiti di accesso .....	18
1.4 Un focus su schiavitù e cittadinanza in relazione all'accesso alla giustizia.....	27

### **Capitolo 2**

Giustizia nel XX secolo: accesso o accessibilità? .....	34
2.1 Premessa.....	34
2.2 Accesso e accessibilità alla giustizia .....	35
2.3 Accessibilità alla giustizia: uguaglianza e giusto processo .....	38
2.4 I principi di accessibilità nel panorama nazionale ed europeo: la Costituzione .....	43
2.4.I L'art. 24 Cost. e il gratuito patrocinio.....	48
2.4.II L'art. 111 Cost. ....	54
2.4.1 (segue) la Dichiarazione universale dei diritti umani .....	63
2.4.1.I Accessibilità e principi della Dichiarazione.....	67
2.4.2 (segue) la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) .....	73

2.4.3 (segue) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE).....	80
--	----

### **Capitolo 3**

Ostacoli all'accesso alla giustizia .....	85
3.1 Durata del processo .....	85
3.1.I Tempistiche e Legge Pinto .....	88
3.2 Gli ostacoli e l'informatizzazione .....	92
3.3 Il ruolo dell'arretrato.....	95
3.4 Conseguenze, riorganizzazione e PCT .....	97

### **Capitolo 4**

Rimedi agli ostacoli all'accesso alla giustizia .....	103
4.1 Gli ADR, <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	103
4.1.1 L'arbitrato .....	104
4.1.2 La mediazione .....	106
4.1.3 La negoziazione assistita .....	108
4.2 L'azione di classe .....	109

### **Capitolo 5**

Conclusioni .....	112
5.1 Considerazioni finali: accessibilità ed effettività.....	112
5.2 Sviluppi futuri .....	119

Abstract in italiano .....	121
Keywords in italiano .....	121
Abstract in inglese .....	122
Keywords in inglese .....	122
Bibliografia e sitografia .....	123
Ringraziamenti .....	179

## *Introduzione*

Il presente elaborato si prefigge come scopo l'analisi del significato dell'«accessibilità alla giustizia» a partire dalla storia romana. Difatti, è bene evidenziare sin da subito che l'accessibilità alla giustizia, seppur di terminologia moderna, pare veder le sue origini nell'epoca romana, la cui storia rappresenta, ancora una volta, fonte di produzione e cognizione e, al contempo, di ricostruzione delle origini e delle discipline degli istituti.

Così, l'eredità romana esplica il suo contributo anche nello studio dell'accessibilità alla giustizia, tema poi affrontato in un panorama nazionale ed europeo, a partire, in particolar modo, dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

La giustizia, infatti, non è stata in ogni luogo e in ogni tempo pienamente accessibile. La storia ci insegna infatti che ostacoli di varia natura hanno limitato o reso maggiormente complesso l'accesso alla giustizia: per citare degli esempi, vanno annoverati in quanto di maggior rilevanza anche altri contesti, la durata del processo e i relativi costi.

Inoltre, nel nostro ordinamento vi è un ulteriore annoso problema da affrontare che è quello dell'arretrato che, indirettamente, influisce sulle tempistiche dei processi.

A fronte di tutto ciò, tuttavia, il sistema è stato, da un lato, in grado di riorganizzarsi attraverso l'introduzione dell'informatizzazione di parte della giustizia, indispensabile per accelerarne le procedure e, dall'altro, di accogliere sistemi alternativi all'ordinario giudizio di cognizione – per citare degli esempi, gli ADR, *Alternative Dispute Resolution*, e l'azione di classe – idonei a deflazionare e, parzialmente, sostituire i procedimenti

ordinari con innumerevoli vantaggi in tema di accesso e accessibilità alla giustizia.

## **Capitolo 1**

### *Giustizia nella Roma arcaica: accesso o accessibilità?*

1.1 Premessa; 1.2 Accesso alla giustizia: fonti romane e figure principali; 1.3 Tipologie di processo a Roma e requisiti di accesso; 1.4 Un focus su schiavitù e cittadinanza in relazione all'accesso alla giustizia.

#### *1.1 Premessa.*

Il tema dell'accesso alla giustizia, seppur connotato da un taglio moderno, per una completa trattazione deve necessariamente comprendere lo studio del fenomeno sin dalle sue origini giuridiche conosciute. Per ogni tema, istituto che si va ad affrontare, si è scelto come metodo quello di partire dallo studio delle fonti, così da poterne comprendere l'evoluzione nel tempo.

In particolare, nel caso di specie, l'attenzione nel presente capitolo si concentra sulla storia romana arcaica, fonte principale e inesauribile di cognizione e di ricostruzione del diritto: è proprio qui che l'accesso alla giustizia viene messo in discussione – e di conseguenza anche l'effettività delle tutele a favore dei diritti individuali – e ciò perché innanzitutto le persone a Roma non erano tutte uguali, alcune non erano nemmeno considerate «persone», bensì strumenti/*res* da cui trarre vantaggio; da qui, deriva la considerazione che l'accesso alla giustizia non era universale né tantomeno libero.

Così, sulla base dei presupposti e delle vicende che la storia pone all'attenzione dello studioso, si può affermare, senza difficoltà di dimostrazione, che l'accesso alla giustizia nella Roma arcaica non può essere considerato una garanzia, caratteristica che, si vedrà, essere invece



riconosciuta negli ordinamenti giuridici moderni, seppur, in alcuni casi, con qualche ostacolo.

Infatti, sulla scorta di quanto sopra accennato, nella Roma arcaica non è possibile parlare di accessibilità alla giustizia nell'accezione moderna del termine, secondo quanto si dirà nel capitolo secondo.

Il capitolo si conclude poi con la condivisione di alcune domande che lo studio del tema porta a dover evidenziare; sarà poi l'evoluzione del diritto a tentare di risolvere qualche dubbio, mediante, soprattutto, la ricchezza data dalla ricostruzione storica della quale lo studioso moderno ha il privilegio di avvalersi; difatti, tracciando una linea del tempo immaginaria sarà possibile ricostruire il fenomeno in esame così da capirne la *ratio*, le difficoltà incontrate, relativi punti di forza, cambiamenti, contesti e motivazioni.

## 1.2 Accesso alla giustizia: fonti romane e figure principali.

Senza dubbio, una delle eredità<sup>1</sup> più prestigiose pervenuta da Roma è la cultura giuridica, sulla quale si fonda il nostro sistema ordinamentale.

---

<sup>1</sup> Regia Corte di Cassazione di Roma, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 1913-1914*, discorso pronunciato dal Procuratore Generale Lodovico Mortara, Senatore del Regno nell'Assemblea Generale del 6 novembre 1913, p. 31, «l'eredità romana che i supremi tribunali degli antichi Stati seppero custodire intatta, saprà bene Roma riassumere degnamente e custodire con religioso ossequio, accresciuta del ricordo delle splendide tradizioni regionali. Questa armonica fusione di grandi e sacre memorie accenderà i nostri animi di più fervido zelo e sarà promotrice di maggiore grandezza del nostro patrimonio giuridico, che è patrimonio italiano, non di questa o di quella provincia. Non menomazione od offuscamento può venire ad alcuna tradizione di terre italiane se con fede e devozione di figlie esse ne rimetteranno a Roma il culto e la custodia. Associati al gran nome di Roma, quei ricordi brilleranno anzi più onorati e più fulgidi al cospetto della posterità».

Al fine di trattare il concetto di giustizia e del relativo accesso è necessario compiere qualche osservazione preliminare circa le dinamiche giuridiche e l'evoluzione nel tempo a partire dal mondo romano quale fonte primaria del diritto attuale.

Anzitutto, è bene rappresentare che «il diritto romano – se di un solo diritto romano è lecito parlare – si presenta come un sistema giuridico nel quale l'aggettivo 'giusto' (*iustus*, -a, -um) stava a indicare ciò che era conforme al *ius*»<sup>2</sup>, infatti «[...] *leges e mores* costituiscono così (le prime in modo diretto, i secondi attraverso la riflessione che su di essi compiono gli specialisti) la fonte di ciò che i Romani considerano “*ius*”: il complesso cioè delle regole che la comunità osserva per ordinarsi e regolare i rapporti intersoggettivi che la vita di essa fa nascere. E poiché tali regole non devono in alcun modo turbare la *pax deorum*, esse devono sempre essere anche non in contrasto con la volontà divina quale si manifesta (*fas*) a coloro che hanno le necessarie cognizioni per intenderla»<sup>3</sup>, così *leges e mores*<sup>4</sup> rappresentano i capisaldi dello *iura populi Romani*: le *leges*

---

<sup>2</sup> M. VARVARO, *La Giustizia, la spada e la bilancia*, ὄριμος - Ricerche di Storia Antica, 9, 2017, p. 598.

<sup>3</sup> P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO e G. PURPURA, *Roma e il diritto – Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli, 2010, p. 177.

<sup>4</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI e M. CARAVALE, *Il diritto dei giuristi: una lunga storia*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 5, 2014, p. 112, «certo, il diritto romano, nel senso più proprio del termine, era giustamente identificato con il sistema altamente complesso e sofisticato plasmato progressivamente dall'*interpretatio* prima dei pontefici, poi di un ceto ristretto di giuristi appartenenti all'élite politica romana, che aveva riassorbito nel suo disegno il prodotto dei vari fattori normativi elencati dagli stessi Romani: i *mores*, le leggi, i senatoconsulti, l'editto del pretore e le costituzioni imperiali. Ma sino a che punto questo *Juristenrecht* aveva esaurito le forme giuridiche che avevano regolato la vita delle molteplici società assorbite nella costruzione imperiale romana?».

provenivano dall'autorità suprema, mentre gli *iura* dai principi dei giuristi romani.

Una tra le prime codificazioni scritte di leggi del mondo romano<sup>5</sup>, compilata nel 451 e (forse) 450 a.C., sono le *duodecim tabularum leges* ovvero le leggi delle XII tavole, «(realizzate peraltro fissando e stabilizzando, come si suol dire, quelli che erano dei principi consuetudinari)»<sup>6</sup>, all'interno delle quali trovano disciplina istituti del diritto privato e pubblico. Tale fonte precede il periodo classico «qualificato così per il notevole livello raggiunto dai giuristi di questo tempo», all'interno del quale è collocata l'opera "*Istituzioni*" di Gaio; il periodo postclassico, invece, è «caratterizzato, specie in occidente, dal decadimento degli studi giuridici e dal cosiddetto 'volgarismo'», seguito dal periodo giustiniano<sup>7</sup> durante il quale «viene realizzata un'importante

---

<sup>5</sup> Una definizione di "diritto romano", C. CIOTOLA, *La presenza del diritto romano negli ordinamenti giuridici attuali*, in B. COCCIA, *Il mondo classico nell'immaginario contemporaneo*, Roma, 2008, p. 25, «con l'espressione "diritto romano" si intende tradizionalmente riferirsi al sistema normativo effettivamente vigente dalle origini della città di Roma fino alla decadenza dell'Impero e alla codificazione di Giustiniano. Si tratta, quindi, di un apparato normativo che copre fasi molto diverse e che si riferisce a un periodo di quasi un millennio e mezzo, a partire dall'VIII secolo a.C. È opinione consolidata che il diritto romano sia stato capace di resistere alla fine dell'organismo politico che lo aveva creato. Esso, infatti, grazie soprattutto all'opera di codificazione di Giustiniano, ha trovato larga diffusione in diversi Paesi e ha finito col porsi, così come è stato modificato a seconda delle diverse esigenze storiche e ambientali, come modello di disciplina e di formazione giuridica».

<sup>6</sup> Così R. MARTINI e S. PIETRINI, *Appunti di diritto romano privato*, 3, Padova, 2013, p. 4.

<sup>7</sup> F. GALLO, *Fondamenti romanistici del diritto europeo: a proposito del ruolo della scienza giuridica*, in *Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 4, 2005, in <http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Gallo-Fondamenti-romanistici-diritto-europeo.htm>, fa presente che «il ruolo dei giuristi non costituisce, nei vari ordinamenti, un elemento isolato (a se stante), ma presenta connessioni con la concezione del diritto e la configurazione del potere (oltre che con la funzione dei giudici, su cui non mi soffermo in questa sede). Nel sistema attuato da Giustiniano con la compilazione, all'imperatore competeva un potere assoluto, derivato congiuntamente da un'investitura popolare e divina (dal trasferimento di ogni potere da parte del popolo all'imperatore, in

compilazione di tutto il diritto romano, senza la quale non si avrebbe oggi che una scarsa conoscenza del medesimo (né sarebbe stata d'altronde possibile l'evoluzione che, dalla ripresa degli studi giuridici a Bologna nel sec. XI, porterà alle codificazioni moderne dei paesi dell'Europa continentale)»<sup>8</sup>; fu proprio in seguito alla raccolta compiuta da Giustiniano<sup>9</sup> che il diritto divenne protagonista di una continua evoluzione

---

conformità a un superiore disegno della divina provvidenza). Nel potere imperiale rientravano sia la produzione e interpretazione del diritto, identificato nella legge, sia l'elaborazione dottrinale. In coerenza residuavano soltanto, per i professori di diritto (la nuova classe di giuristi), attività ritenute meramente ricognitive, volte alla trasmissione della *legum scientia*, ravvisata nei contenuti normativi e dottrinali della legge»; infatti, fra le fonti del diritto romano importante è il contributo dato dai giuristi che non valutano i fatti e nemmeno giudicano, bensì, con il loro apporto e studio, creano diritto. In tema di fonti del diritto romano, v. L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino, 1989; F. FURFARO, «Il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani». *La versione italiana del Commentario alle Pandette di Christian Friedrich Von Glück*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2011, p. 426 ss.

<sup>8</sup> Ancora, R. MARTINI e S. PIETRINI, *Appunti di diritto romano privato*, cit., p. 4.

<sup>9</sup> Fra le opere più significative di Giustiniano si ricordano *Institutiones*, *Digesto*, *Codice* e *Novellae constitutiones*; il «*Corpus iuris civilis*» o «*Corpus iuris Iustinianum*» rappresenta una delle più importanti raccolte di materiale sia normativo che giurisprudenziale del diritto romano.

L'opera *Institutiones* può essere concepita sulla falsariga di manuale didattico rivolto all'insegnamento delle nozioni basilari e generali del diritto ai giovani, con l'intento di sostituire le *Istitutiones* di Gaio e, come quest'ultime, sono composte da quattro libri; v. L. MAGANZANI, *Formazione e vicende di un'opera illustre. Il Corpus iuris nella cultura del giurista europeo*, Torino, 2007, 2, p. 168 ss. Inoltre, P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO e G. PURPURA, *Roma e il diritto – Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, cit., p. 286, «subito dopo la pubblicazione del Codice, la fervida mente di Giustiniano concepì un disegno molto più ambizioso, cioè la realizzazione di una grande compilazione di *iura*, destinata da un lato a salvare dall'oblio gli scritti della giurisprudenza classica, dall'altro a costituire testo di legge vigente», ovvero il *Digesto*, composto da 50 libri e realizzato tra il 530 e 533 d.C.; oltre a G. PROVERA, *Lezioni sul processo civile giustiniano (1-2)*, Torino, 1989; B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto*, in *Studia Juridica Xvii*, Edizione Anastatica "L'erma" Di Bretschneider – Roma, 1968; interessante, M. BRUTTI, *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 6, 2015, pp. 108-109, «su questo sfondo storico, quale sarà la periodizzazione più adatta ad accreditare una visione dinamica del

nel tempo, adattandosi ai cambiamenti che coinvolgevano di volta in volta i periodi storici successivi nei quali il diritto doveva trovare applicazione pratica.

Le fonti sopracitate fondamentali a comprendere che sussisteva una duplice concezione romana di giustizia: la giustizia divina come concetto teologico e una giustizia-giuridica quale fonte di applicazione del diritto; in particolare, per quanto di interesse sul tema dell'accessibilità, è doveroso soffermare l'attenzione sulla seconda tipologia mediante un *excursus* storico esplicativo.

Si parte dal presupposto che a Roma<sup>10</sup>, in età monarchica, era il re il principale amministratore della giustizia nonché magistrato del potere

---

classico, e contemporaneamente la continuità della giurisprudenza, che è il fondamento vero del diritto romano ed è la base mai veramente tradita della compilazione giustiniana?».

In ultimo, è possibile affermare che Giustiniano diede un grande apporto in tema di processo civile, v. C. BUZZACCHI, *Sanzioni processuali nelle Istituzioni di Gaius: una mappa narrativa per Gaius*, inst. 4.171-172, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, p. 55, «Giustiniano, come è noto, intervenne legislativamente in maniera incisiva anche in tema di processo civile».

<sup>10</sup> In proposito, v. V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, C. ANTONI e R. MATTIOLI (a cura di), II, Napoli, 1950; ID., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1984; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998; P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2004; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2015; A. MASI, *Lezioni di istituzioni di diritto romano*, Padova, 2, 2017; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 4, 2013, pp. 61-68; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 2, 1972; M. SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica*, Milano, 1986, pp. 127-148; F. AMARELLI, L. DE GIOVANNI, P. GARBARINO, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE e U. VINCENTI, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, 2, Torino, 2011, pp. 289-305; F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, prolusione al corso di Diritto romano nella R. Università di Roma, 25 novembre 1871, ora in ID., *Opere minori. Parte prima*, Modena, 1901, p. 201

esecutivo fino all'avvento dell'età repubblicana in cui si verificò uno spostamento del potere dal *rex* al Senato: infatti, con l'inizio della Repubblica nel 509 a.C. ciò che prima era concentrato nella figura del re venne poi distribuito tra le figure dei consoli e dei magistrati, quest'ultimi detentori del *maior potestas*.

In questo contesto, la *iustitia*<sup>11</sup> romana trovava applicazione attraverso due tipologie di processi: il processo civile, avente ad oggetto violazioni compiute nel rapporto fra cittadini e rientranti quindi nella sfera di applicazione dello *ius* civile, e il processo penale, azionabile in caso di violazioni contro il sistema ordinamentale e ad oggetto beni/servizi di pubblica utilità, ovvero reati commessi contro la collettività in generale. Il luogo all'interno del quale venivano instaurati tali processi erano i c.d. *fori romani*, ovvero strutture in legno e all'aperto chiamate *tribunalia*<sup>12</sup> –

---

ss.; I. BIROCCHI e M. BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, in *Società Italiana di Storia del Diritto*, Torino, 2016; A. SCHIAVONE (a cura di), *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Roma-Bari, 1990, p. 280 ss.; E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, I. BIROCCHI e M. BRUTTI (a cura di), Torino, 2016, pp. 3-7; N. DE CRESCENZIO, *Sistema del diritto civile romano*, 2, Napoli, 1869; G. HAUBOLD, *Institutionum Iuris Romani Privati historico-dogmaticarum lineamenta*, Lipsiae, 1826, p. 16 ss.

<sup>11</sup> Apertura delle Institutiones di Ulpiano e dell'intero Digesto giustiniano, D.1.1.1pr. (Ulp. 1 inst.): «*Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam, affectantes [...]*»; v. anche T. HONORÈ, «*Ulpian: pioneer of human rights*», Oxford, 2002; v. C. FERRINI, *Sulle fonti delle "Istituzioni" di Giustiniano*, Roma, 1901, p. 21 ss.; B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto*, cit.

<sup>12</sup> *Enciclopedia on-line Treccani*, alla parola «*Tribunale*» si legge che «la parola latina designa propriamente la tribuna dalla quale il giudice rendeva giustizia, e, per estensione, il luogo in genere

sostituite dalle basiliche in caso di tempo avverso – luogo nel quale protagonista era la famosa retorica e l'arte oratoria applicata dagli operatori del diritto al fine di difendere e convincere la tesi dell'innocenza del proprio assistito ed è qui che nasce una figura cardine per il mondo del diritto antico ovvero il magistrato romano detto *praetor*, al quale venivano affidati i poteri di *imperium* e *iurisdictio*<sup>13</sup>: il primo, di origine militare e caratterizzato dalla dominazione tanto da rendere gli ordini obbligatori onde evitare punizioni fisiche e/o coercitive patrimoniali (tipica era la multa), mentre il potere di *iurisdictio* consisteva nella possibilità del magistrato di gestire giuridicamente la controversia e, in attuazione della *iudicatio*, di risolverla. Il *praetor* veniva chiamato a dirimere le controversie di diritto civile fra singoli cittadini, con possibili profili anche di tipo pubblicistico.

Tutto ciò era permesso poiché esisteva quello che oggi chiamiamo *accesso alla giustizia*: i cittadini avevano potere di azione, c.d. *actio*<sup>14</sup>, quindi avevano facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.

In aggiunta. Mentre in un primo momento la giustizia veniva gestita esclusivamente in via autonoma dai soggetti coinvolti nella lite, successivamente e con l'evolversi delle forme di giustizia, si è giunti al

---

dove si amministrava la giustizia. Solo in età postclassica la parola passa a designare la stessa autorità che amministra la giustizia».

<sup>13</sup> V. G. NICOSIA, *Il processo privato romano. Vol. 3/1: Nascita ed evoluzione della iurisdictio*, Catania, 2012; ID., *Profili istituzionali di diritto privato romano*, Catania, 2017, oltre a *Il processo privato romano vol. 1 – Le origini*, Torino, 1986 e *Il processo privato romano vol. 2 – La regolamentazione decemvirale*, Torino, 1986.

<sup>14</sup> Il giurista CELSO, Inst. Iust. 4.6. pr.; D. 44.7.51, sosteneva che «*nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi*», con minime varianti ovvero tradotto «*l'actio non è altro se non il diritto di perseguire in giudizio quel che sia dovuto*».

riconoscimento dell'autorità statale con ampio spazio alla giustizia pubblica, mediante azione proposta ad un soggetto terzo, imparziale e con competenza giuridica nella risoluzione del problema insorto, tanto che la figura del pretore divenne sempre più centrale tale da giustificare l'assegnazione sempre maggiore di richieste: è proprio in questo contesto che, in vista di una suddivisione di compiti e competenze, nascono il *praetor urbanus* e il *praetor peregrinus*, con attività di soluzione di litigi tra cittadini romani, il primo, e tra cittadini romani e stranieri, il secondo.

Dato l'assetto giuridico descritto, la giustizia poteva essere fatta valere mediante due forme, quella autonoma o attraverso il ricorso ad un soggetto terzo. Poteva anche accadere, però, che le due forme venissero utilizzate congiuntamente: i soggetti in discussione, infatti, prima di interpellare la giustizia dei *tribunalia*, avevano la possibilità di svolgere un tentativo di formazione di accordo facendo appello al c.d vivere civile; tuttavia, non sempre tale fase si concludeva con esito positivo e reale scioglimento della disputa, tanto che risultava necessaria la figura di un difensore<sup>15</sup> dei diritti di parte in grado di far valere le singole ed avverse pretese nei luoghi competenti e di fronte ad un soggetto giuridicamente chiamato alla soluzione della questione.

Tale accesso alla giustizia, tuttavia, non era consentito a chiunque. In particolare, in una Roma antica, il concetto di cittadinanza<sup>16</sup> rappresentava

---

<sup>15</sup> Sulla figura degli avvocati e sul mutamento storico della stessa, interessante, F. PIAZZI, *Avvocati e tribunali nell'antica Roma*, in *Contesti – Hortus Apertus*, 2010.

<sup>16</sup> Sul tema della cittadinanza romana, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009; di particolare interesse, invece, sul tema della capacità di stare in giudizio, A.D. DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie*, Napoli, 2013, p. 16 ss.



la discriminante, oltre all'ovvio rilievo di concreta disponibilità pecuniaria idonea a far fronte ad un giudizio annesso di relative spese.

In conclusione, dopo una prima fase di esclusiva giustizia privata, in particolare nella Roma arcaica<sup>17</sup>, si è passati, in età repubblicana, alla giustizia svolta mediante l'accesso presso luoghi idonei e l'ausilio di persone terze alle quali commissionare la risoluzione del caso pratico.

Eppure, alla figura del magistrato non corrispondeva un riconoscimento professionale: egli era colui che veniva interpellato per applicare la giustizia, poiché fornito di *imperium*, del potere cioè atto a trasformare le proprie decisioni in ordini con tanto di imposizione. Difatti, era sufficiente il volere del magistrato affinché venisse condannato qualcuno, anche a morte se necessario e in proporzione ai delitti compiuti; nonostante ciò, era concessa la eventualità per l'imputato di proporre opposizione avverso quanto stabilito attraverso la c.d. *provocatio ad populum*, ovvero *ricorso al popolo*, così da richiedere la trasformazione della pena capitale in altra pena in caso di giudizio popolare favorevole; detta procedura aveva l'effetto di rinvio della decisione ai comizi centuriati, previa sospensione del giudizio.

Così, il popolo rivestiva un ruolo centrale nell'applicazione del diritto e nell'amministrazione della giustizia, tanto che perfino i reati avverso lo Stato venivano accertati e giudicati dai *iudicia populi*, poi sostituiti dalle *quaestiones perpetuae*, c.d. tribunali permanenti sorti a partire dal II

---

<sup>17</sup> La Roma arcaica si distingue per l'affidamento del potere centrale al re: il *rex*, infatti, era il sommo magistrato, che deteneva il governo su tutta Roma; v. M. POLIA, *Imperium. Origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica*, Rimini, 2012.

secolo a.C., il cui giudizio finale era espresso da una giuria composta da cittadini e presieduta, senza diritto di voto, dal magistrato.

### 1.3 *Tipologie di processo a Roma e requisiti di accesso.*

Inesatto parlare di processo<sup>18</sup> romano<sup>19</sup> al singolare, dato che durante l'epoca romana diverse sono state le tipologie<sup>20</sup> di processo applicate a

---

<sup>18</sup> B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palumbo, 1917, Pubblicazioni del seminario giuridico dell'Università di Palermo, p. 5, «nell'esperienza di ogni diritto, il momento del processo assume, di regola, rilevanza fondamentale e insostituibile. È nel processo, infatti, e solo in esso, che si vede in azione concreta quella realtà che, in altri momenti dell'esperienza giuridica, si configura prevalentemente come un insieme relativamente stabile di situazioni soggettive e di rapporti intersoggettivi, suscettibili d'essere inquadrati in "dati" concettuali, come diritto soggettivo, o obbligo, o rapporto giuridico, etc. Invece, nel processo, la realtà di cui diciamo si prospetta come fatto storico, come un insieme di situazioni dibattute tra determinate persone viventi, in contrasto talora drammatico, e in ogni caso sempre polemico, per il quale si cerca – attraverso un'attività interpretativa e decisoria tutta particolare (e non certo confinata al solo campo del conoscere) – una soluzione che trasformi momenti di contesa in situazioni stabilizzate e, almeno tendenzialmente, pacifiche. Questa rilevanza fondamentale del processo, quale evento centrale e rivelatore del concreto divenire dei fenomeni giuridici, presenta connotazioni particolarmente marcate (e storicamente uniche) nell'esperienza romana, specie nel periodo che va dalle origini fino all'inizio del III secolo d. C.»; oltre a G. MELILLO, V. GIUFFRÈ, A. PALMA, C. PENNACCHIO (a cura di), I. DE FALCO (a cura di), M. PENTA (a cura di), *Il processo civile romano*, Napoli, 1998; L. GAGLIARDI, *La figura del giudice privato del processo civile romano – Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)*, estratto da *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella – L. Gagliardi, Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007, pp. 199-217.

<sup>19</sup> In proposito, P. FREZZA, *Storia del processo civile in Roma fino all'età di Augusto*, in "ANRW", I.2, Berlin-New York, 1972, p. 172 ss.

<sup>20</sup> P. FAVA, *Studi e contributi sulle class action finalizzati all'introduzione del rimedio anglosassone nell'ordinamento interno. – L'importabilità delle class action in Italia*, in *Contr. impr.*, 1, 2004, p. 3, «ogni tempo ha il suo processo! Il processo è solo lo strumento tecnico messo a disposizione dal legislatore ai cittadini per la realizzazione *piena* delle proprie pretese. In un sistema che mette al bando

partire dal processo c.d. *legis actiones*<sup>21</sup>, praticato fino agli inizi del II secolo a.C., poi abolito nel 17 a.C. dalla *Lex Iulia iudiciorum privatorum* per volere dell'imperatore Augusto e infine sostituito dal processo c.d. *per formulas*; da ultimo, divenne procedimento ordinario nel III secolo d.C. il processo c.d. *cognitio extra ordinem*.

A conferma, è possibile evidenziare infatti che l'epoca romana affrontò il passaggio dal processo formulare<sup>22</sup> o *per formulas* al processo straordinario di *cognitio extra ordinem*<sup>23</sup>, soprattutto motivato dal cambiamento della percezione che si era maturata circa il processo formulare ovvero che fosse sempre più distante dalla realtà del momento,

---

l'autotutela privata, gli organi pubblici sono chiamati a predisporre strumenti che stiano al passo con i tempi».

<sup>21</sup> GAIO, 4.11, «*actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo, quod legibus proditae errant (quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur), vel ideo, quia ipsarum legum verbis accomodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur*», ovvero che le azioni usate dagli antichi si chiamavano *legis actiones* o perché erano state introdotte da leggi o perché erano state adattate al testo delle leggi e quindi erano osservate come immutabili al pari delle leggi stesse; v. E. BIANCHI, *Le «actiones, quae ad legis actionem exprimuntur» in Gaio. Una nuova ipotesi sulla «catégorie d'actions négligée par les romanistes*», comunicazione effettuata in Pontignano il 14 dicembre 2001, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, pp. 9-46.

<sup>22</sup> Interessante sul punto, L. D'AMATI, *L'inattività del convenuto nel processo formulare: indefensio, absentia e latitatio*, Napoli, 2016; G. SACCONI, *Studi sulla litis contestatio nel processo formulare*, Napoli, 1982, p. 97 ss.

<sup>23</sup> R. MARTINI e S. PIETRINI, *Appunti di diritto romano privato*, cit., pag 188, «essendosi modificato profondamente il sistema processuale per la scomparsa del processo formulare, tipico dell'età classica (abolito legislativamente nel 342 d.C.), e per il passaggio, ormai definitivo, a quello della 'procedura giudiziale straordinaria' o *cognitio extra ordinem*, caratterizzato nell'epoca giustiniana dallo scambio fra le parti di documenti di convocazione e di risposta (c.d. procedura *per libellos*)».

eccessivamente formale<sup>24</sup> e rigido, seppur sin dal III secolo a.C. e per l'intera durata dell'età classica aveva rappresentato il sistema processuale consueto e di ordinaria applicazione, in grado di garantire tutela anche a chi non poteva far ricorso alle *legis actiones*, cioè coloro che non erano cittadini romani, c.d. *peregrini*<sup>25</sup>. Effettivamente, la rigidità del procedimento *per formulas* si estrinsecava anche dalla sua composizione, due fasi: una *in iure*, in cui il magistrato aveva il compito di valutare il contenuto della domanda, la ragionevolezza e fondatezza delle pretese, e l'altra *apud iudicem*, che consisteva invece nella vera e propria fase istruttoria<sup>26</sup>, all'esito della quale il magistrato emetteva la sentenza, in accoglimento o in rigetto delle pretese attoree. La *formula*, dalla cui parola derivava anche la denominazione del processo, rappresentava il momento cruciale: in verità, in virtù della formula veniva pronunciata condanna o assoluzione (*A: absolvo, C: condemno*) da parte del magistrato; essa era essenzialmente composta da un discorso meramente ipotetico e probabilistico, ma nel caso in cui le supposizioni compiute per la ricostruzione storico-giuridica dei fatti avessero potuto trovare verosimile

---

<sup>24</sup> In proposito, P. GIUNTI, *La fondazione romanistica: scritti di storia e di diritto romano*, Firenze University Press, 2019, p. 1211, scrive che «le formule di queste legis actiones costituivano un vero segreto della giurisprudenza ponteficale; si veda Pomponio (D.I,2,2,6-7): esse erano così rigide che se alcuno che agisse, ad es. de vitibus succisis, anziché pronunciare le parole tipiche (arbores) pronunciava parole non tipiche (vites), perdeva la lite (Gaio,IV,11)»; D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle istituzioni di diritto romano*, Padova, 2007, p. 1; interessante, v. R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1966; F. BUONAMICI, *La storia della procedura civile romana, (rist. anast. 1886)*, 1, Roma, 1971, pp. 30 ss.

<sup>25</sup> Inoltre, B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, cit., p. 17, evidenzia che «quanto ai *peregrini*, è da ritenere che essi, anche se titolari di concessione del *ius commercii*, siano rimasti sempre esclusi dalla possibilità di compiere *in iure cessio*», ovvero esclusi dalla possibilità di acquisto della proprietà a titolo derivativo.

<sup>26</sup> In proposito, G. POLARA, *La prova nel processo romano*, Milano, 1997.

collocazione all'interno dell'accaduto, il soggetto accusato veniva definitivamente condannato.

Dopo il declino delle due tipologie di procedimento, fu la *cognitio extra ordinem* a divenire il processo ordinario, con un distacco netto dal formalismo che fino a quel momento aveva caratterizzato il processo *per formulas* e con maggiore iniziativa processuale dello Stato. Oltre a ciò, tale sistema prevedeva anche ipotesi di assenza del convenuto verso il quale venivano indirizzate le richieste attoree: si configurava così l'instaurazione e la continuazione di un processo anche in contumacia del destinatario delle pretese. A modificare non furono solo aspetti formali del processo, bensì anche sostanziali: a seguito delle novità, il processo si svolgeva dinanzi ad organi statali e non più a soggetti privati appartenenti al popolo, seppur sotto incarico affidato dal *praetor*; in aggiunta, la decisione veniva assunta da colui che era investito di *imperium*: contro la di lui sentenza, se considerata iniqua e priva di fondatezza, era possibile fare appello, opportunità invece negata nelle precedenti forme procedurali. Inoltre, la *cognitio extra ordinem* nasce nella peculiarità dell'applicazione iniziale: infatti tale processo garantiva la risoluzione delle controversie che non coinvolgevano Roma e i suoi cittadini. Diverso era anche il tipo di diritto da applicare: mentre per i cittadini romani era lo *ius civilis*, tipico di ciascuna *civitas*, a governare i rapporti giuridici interni, per coloro che risiedevano nelle province romane era invece lo *ius gentium*, avente fonte naturale e comune a tutti i popoli. Vieppiù, durante il principato di Augusto tale forma processuale venne applicata anche per i cittadini romani e per le controversie che nascevano all'interno del territorio romano.

In ultimo, durante l'epoca romana particolare rilievo viene assunto dal processo di autodifesa<sup>27</sup>, seppur dapprima limitata e non riconosciuta e dipoi ammessa e praticata.

È possibile, in definitiva, affermare che il diritto romano<sup>28</sup> rappresenta, in linea di massima, il punto di partenza per ogni studioso che si appresta

---

<sup>27</sup> Interessante in tema, G. NEGRI, *Il processo nel pensiero di Arnaldo Biscardi*, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno “Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico”*, in *Memoria di Arnaldo Biscardi*, Siena, dicembre 2001, p. 201, «in un primo tempo, l’azione è un atto materiale (‘agere’), come l’obbligazione è un asservimento concreto (‘ob-ligari’). Più tardi, la collettività organizzata interviene a limitare l’autodifesa, che è consentita soltanto a chi ha ragione (accertamento di merito: ordalia, *sacramentum*, arbitrato obbligatorio). Infine, interverrà il divieto dell’autodifesa con assunzione statale della giurisdizione: ‘do, dico, addico’; ‘actio’ come invocazione della garanzia giurisdizionale. I romani hanno una concezione dell’azione in senso concreto (concezione questa che Biscardi ravvisa nella teoria pandettistica, nelle idee di Muther e di Wach e in quella di Chiovenda): ‘agere’ («Klagemöglichkeit») e ‘recte agere’ («Klagerecht»). La dottrina dell’azione in senso astratto è dunque, alla luce della tradizione, insostenibile».

<sup>28</sup> Così, v. F.P. CASAVOLA, *Diritto romano tra passato e futuro*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi*, Milano, 1989, p. 120 ss.; ID., *Dal diritto romano al diritto europeo*, in *Diritto @ Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 5, 2006; V. SCIALOJA e B. BRUGI, *Gli studi del diritto romano in relazione col diritto moderno*, in *Atti del VII Congresso Giuridico Nazionale* (Roma, ottobre 1911), Roma, 1914, p. 12 ss.; M. TALAMANCA (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1987; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, cit.; R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica*, Torino, 1967; V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, cit.; C. FARALLI, *Storia del diritto romano e scienze sociali: un’integrazione difficile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XII, 2, 1982, pp. 309-310; C. FERRINI, *Lezioni di diritto romano*, Pavia, 1898-99, p. 5; G. GILIBERTI, *Elementi di storia del diritto romano*, Torino, 3, 2001; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Roma, 1978, p. 1; ID., *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna, 2016; L. GAROFALO, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo*, Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese, L. VACCA (a cura di), Padova, 2008, pp. 263-329; G. IMPALLOMENI, *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996; E. ROTELLI, *Storia delle istituzioni politiche: nascita di una storiografia*, Bologna, 2016, pp. 311-358; F. BONINO, *Storia delle istituzioni politiche: le definizioni*, in *Archivio Giuridico*, CL, 4, 2018, pp. 627-671.

alla ricostruzione<sup>29</sup> e all'analisi di un istituto o di un tema specifico; il diritto romano si contraddistingue, infatti, per l'universalità<sup>30</sup> di principi e regole, altresì per l'unità giuridica<sup>31</sup> e per essere un fattore di unificazione del passato al presente, tanto da configurare un patrimonio ereditario<sup>32</sup>: il

---

<sup>29</sup> A. BISCARDI, *L'unità del processo nella esperienza giuridica romana*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 4, 1962, pp. 19-55; v. G. NEGRI, *Il processo nel pensiero di Arnaldo Biscardi*, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico"*, cit., pp. 199-205, in particolare, p. 200, «l'idea dell'unità del processo, basata sulle possibilità ricostruttive offerte dall'indagine storica, come verifica delle premesse dogmatiche nella prospettiva di una teoria generale del processo attraverso il diritto romano, determina e chiarisce le idee di Biscardi circa la funzione degli studi romanistici ai fini della formazione, della cultura e della pratica del diritto: il che consiste nella ricerca di una giustificazione critica della riflessione storico-giuridica sul processo romano e, insieme, della scoperta del passaggio, o meglio, della chiusura del circolo, dal diritto moderno al diritto romano, per tornare al diritto moderno».

<sup>30</sup> B. BRUGI, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano, Prolusione al corso d'Istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova*, dicembre 1885, pp. 3-4, «mi accingo a parlarvi di quel carattere di universalità che tutte quante le innumerevoli generazioni dei giuristi riconobbero sempre nel diritto romano o che l'istoria solennemente conferma mostrando il diritto stesso diffuso in tutta Europa o nascosto persino nelle *sunne* o sacre tradizioni dei musulmani. Quali sono le cause di questa meravigliosa universalità che quasi ha condotto tutti i popoli ad una comunione di diritto?»; G. FINAZZI, *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, in *Italian Review of Legal History*, 3, 2017, 9, pp. 1-68, in particolare p. 2, «le esperienze giuridiche continentali costituiscono, per la parte prepon-derante, il retaggio del diritto romano, tramandato grazie al Corpus iuris civilis di Giustiniano».

<sup>31</sup> R. ZIMMERMANN, *Diritto romano e unità giuridica europea*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano, 1996, pp. 1-25; M. TALAMANCA, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Roma, 2001; oltre a L. GAROFALO, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, pp. 37-43; G. CAZZETTA, *Unità del diritto e 'missione della scienza'. Profusioni nella Facoltà giuridica romana in età liberale*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 5, 2014.

<sup>32</sup> A. GUARINO, *L'esperienza di Roma nello studio del diritto*, in *Pagine di Diritto Romano*, I, Napoli, 1993, pp. 109-120, in <http://www1.unipa.it/dipstdir/portale/romano/elenco%20pup%20testo%20pieno/GUARINO/esperienza.html>, «[...] ed anzi il diritto romano, nel poliedrico assetto di esso, che i moderni studi critici vengono

punto di partenza e la fonte primaria per tutti gli studi giuridici. Anche in tema di accesso alla giustizia, la storia<sup>33</sup> romana è di insegnamento alla cultura moderna<sup>34</sup>, oltre al rilievo che riveste tutta l'attività compiuta dai

---

ponendo in luce, è in grado, forse, di fare qualcosa di più: non solo di agire da remora, ma addirittura di donare ai legislatori contemporanei tesori tanto insospettati, quanto inestimabili di esperienza giuridica, sia privatistica che pubblicistica»; inoltre, L. CAPOGROSSI COLOGNESI e M. CARVALE, *Il diritto dei giuristi: una lunga storia*, cit., p. 111, «il modo in cui dalla rinascita medievale fu recuperato il patrimonio giuridico romano, sopravvissuto essenzialmente attraverso il Corpus iuris civilis di Giustiniano, ha fissato la prospettiva in cui ancor oggi questo sapere è studiato e preservato. Sebbene in un primo momento i glossatori medievali si concentrassero soprattutto sul Codex giustiniano, con l'immediata forza normativa delle costituzioni imperiali in esso raccolte, fu poi lo sviluppo interpretativo imperniato sul Digesto a esaltare la specificità della tradizione giuridica romana fondata sulla scientia iuris. Il diritto romano, da allora e sino ad oggi, è stato concepito essenzialmente come il diritto dei giuristi»; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996; v. G. FINAZZI, *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, cit., p. 8, «a seguito della riscoperta del Digesto, il diritto romano, dotato di auctoritas e considerato espressione di ratio ed aequitas, divenne ius commune, essendo applicabile, praticamente in tutto l'Occidente cristiano, in via sussidiaria, cioè quando non vi fossero norme particolari (iura propria), e tale carattere conservò fino alle codificazioni. Si trattava, pertanto, di un fondamentale fattore di identità, a prescindere dall'esistenza di una recezione ufficiale, sebbene nelle varie realtà nazionali il rapporto fra ius commune e iura propria si sia atteggiato in modi diversi. Per converso, lasciando da parte gli atti autoritativi del principe, i iura propria, tra i quali statuti municipali e consuetudini, non avevano ancora una dimensione nazionale, riguardando realtà molto frazionate. In tali contesti circoscritti, peraltro, accanto a contenuti propri delle tradizioni locali cominciarono talora a fare ingresso norme derivate dal diritto romano, che, dunque, si ponevano al livello dei iura propria».

<sup>33</sup> A. CALORE, *La romanistica italiana dal 1945 al 1970: tra storia e dogmatica*, in I. BIROCCHI e M. BRUTTI, (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, p. 115, «il rapporto storia-diritto non è un problema nuovo, ma antico, risalente fino al pensiero giuridico romano. Invece, l'interesse per la 'storia' nella conoscenza del diritto e, in particolare, del diritto romano è rintracciabile nella scienza giuridica moderna».

<sup>34</sup> G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, in *Atti*, 10, II, p. 3 ss.; A. ARAGONESES, *La memoria del derecho - La construcción del pasado en los discursos jurídicos*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, M. BRUTTI e A. SOMMA, 11, Frankfurt am Main, 2018, p. 9, «la actualización o recreación del pasado por parte del derecho no es un fenómeno reciente. El derecho siempre ha tenido mecanismos de memoria y de olvido. En culturas jurídicas de tipo tradicional, las referencias al pasado jugaban una función legitimadora» e, ancora, a p.



giuristi<sup>35</sup>: la giustizia inizialmente non poteva essere chiesta da tutti, sia per la presenza di limiti soggettivi che oggettivi preliminari all'ingresso

---

10 «De Giorgi analiza el caso de Roma y del derecho romano para reflexionar sobre la función de la memoria en el derecho. Según su idea, Roma sirvió para diferenciar el derecho romano del derecho de otros pueblos y, tras la caída del Imperio romano, para que los distintos sistemas jurídicos a partir de Roma se autodefiniesen como racionales y legítimos en oposición a otros. Roma, como afirma de Giorgi, es la memoria del derecho. Y la idea de Roma o las representaciones de Roma pertenecen a la memoria del observador de los sistemas jurídicos posteriores al romano»; v. P. PERLINGIERI, *Il ruolo del diritto romano nella formazione del civilista contemporaneo*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi*, Roma, 1, 1988, pp. 1-17; P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, 1, Torino, 1990; M. CARVALE, *Storiografia giuridica e metodo: qualche nota*, in *Archivio Giuridico*, CL, 4, 2018, pp. 673-674, «un significativo contributo alla maturazione della disciplina venne, comunque, dalla diffusione della scuola storica ed in particolare dell'opera di Savigny che presentava il diritto medievale come prosecuzione del diritto romano e la scienza giuridica di glossatori e commentatori in immediata continuità con la giurisprudenza romana»; D. MANTOVANI, *Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo*, in AA. VV., *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Incontro di studio* (Padova, novembre 2005), L. GAROFALO (a cura di), Napoli, 2007, pp. 51-77; in tema, v. P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, trad. it. Firenze, 1962; P. GROSSI, *Società, Diritto, Stato: un recupero per il diritto*, Milano, coll. *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2006; P. DE FRANCISCI e E. BETTI, *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, Lomazzo, 2015; L. KOFANOV, *L'influenza del diritto romano nel nuovo codice civile russo*, in *Ius Antiquum*, 4, 1999; R. ZIMMERMANN, *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*, Oxford, 2001; L. GAROFALO e L. ZHANG (a cura di), *Diritto romano fra tradizione e modernità*. Atti del Convegno internazionale di Shangai (13-15 novembre 2014), Pisa, 2017.

<sup>35</sup> M. BRUTTI, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, M. BRUTTI e A. SOMMA, 11, Frankfurt am Main, 2018, p. 52, «per riformare il diritto tenendo conto della sua storia (che è il primo obiettivo perseguito), la sola via è affidarsi all'opera dei giuristi. La loro egemonia deriverà dalla capacità di tenere insieme le regole differenti, di connetterle ai principi ricavati dalla lettura della tradizione, facendo cadere ciò che è in contrasto con l'impianto sistematico costruito a partire dalle fonti romane. Questo è il programma e l'opera matura di Savigny lo svilupperà coerentemente»; inoltre, G. FINAZZI, *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, cit., p. 13, «è spostando l'attenzione sulla riflessione scientifica avente per oggetto il diritto che si coglie il principale fattore identitario della civiltà giuridica europea. Infatti, patrimonio comune delle esperienze giuridiche continentali è l'esistenza di una scienza del diritto, la quale, sebbene attraverso molteplici mediazioni,

nel mondo delle tutele giuridiche, senza dimenticare che, come elemento cardine di selezione, in un primo momento, era la cittadinanza<sup>36</sup> romana.

---

costituisce l'eredità dell'esperienza romana, non essendo riscontrabili, nel nostro contesto culturale, modelli alternativi. Nell'antichità, solo a Roma venne elaborato un sistema di conoscenze costruito e trasmesso da esperti utilizzando norme giuridiche di origine consuetudinaria o prodotte da organi della comunità, in base al quale venivano risolti i conflitti intersoggettivi in maniera ragionevole e, quindi, prevedibile. V'era, dunque, un contesto conoscitivo nel quale ogni soluzione era tratta dall'applicazione di regole logiche predeterminate e costanti»; v. anche, M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1985, p. 290 ss.; V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato*, in *Ostraka*, 1, 1992, pp. 287-293; G. CRIFÒ, *Sul contributo dei giuristi allo studio del mondo antico*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata*, 1993-94, p. 546; E. STOLFI, *Giuristi e officium - L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli, 2011; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2014, pp. 169-194; M. BRUTTI, *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, cit., p. 87, «stesso ruolo deve avere il giurista: scopritore di leggi costanti del divenire, portatore di progetti che interpretano il divenire e gli danno forma. La miniera storica di conoscenze, di immagini dell'evoluzione a cui egli può attingere è il diritto romano». Fra i compiti del giurista vi è anche quello di interpretare, assegnare un significato ad una disposizione normativa; sul tema, v. C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, p. 5 ss.; G. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, XII, p. 381 ss.; E. BETTI, *Forma e sostanza della 'Interpretatio prudentium'*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, (Verona, 1948), II, G. MOSCHETTI (a cura di), Milano, 1951, pp. 101-120.

<sup>36</sup> B. BRUGI, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano, Prolusione al corso d'Istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova*, cit., p. 11, «a trasformare il sentimento giuridico romano richiedevasi una scissione del diritto dalla cittadinanza. Ciò accadde quando si videro in Roma individui sforniti della cittadinanza contrarre valide relazioni giuridiche sia tra loro, sia coi romani ed esser anzi giudicate da un apposito magistrato»; A.A. CERVATI, *Giuliano Crifò, il diritto romano e la cultura giuridica del nostro tempo*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 5, 2014, pp. 154-155, «Giuliano Crifò si interroga costantemente sulle concezioni romane della cittadinanza, degli stranieri, dell'eguaglianza, delle libertà, della laicità e del pluralismo, per tacere della schiavitù, dell'asilo, del diritto di famiglia e soprattutto sui mutamenti indotti dalle diverse concezioni ideologiche e sociali che hanno attraversato la storia romana»; G. FINAZZI, *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, cit., p. 5, «già molto prima, comunque, a partire dall'epoca repubblicana, a Roma, dove vigeva il principio di territorialità del diritto, a parte l'incidenza degli antichi istituti del conubium e del commercium, erano applicabili anche agli stranieri le norme di diritto romano che rientravano nel ius gentium in senso normativo e quelle del ius honorarium, che

#### 1.4 *Un focus su schiavitù e cittadinanza in relazione all'accesso alla giustizia.*

Come già avuto modo di accennare, l'accesso alla giustizia nel mondo romano non aveva, perlomeno in un primo momento, la possibilità di essere considerato libero e universale: appare doveroso condividere brevi cenni in merito. Da un lato, una delle motivazioni è racchiusa nel fatto che l'accesso alla giustizia non era consentito a chiunque e, dall'altro, perché esistevano reali ostacoli che di fatto impedivano l'effettiva azione giudiziale. A questi ostacoli – di tipo soggettivo – è possibile dare un nome: lo *status* di schiavitù e l'assenza di cittadinanza, oltre agli ordinari ostacoli – di tipo oggettivo – che si potevano incontrare, tra i quali significativo l'aspetto pecuniario, in considerazione anche dei tempi e del contesto dell'epoca.

---

fondavano sull'imperium del pretore. Inoltre, il diritto romano era applicabile ai soggetti appartenenti alle colonie di cives romani e latini, ai municipi e a quelle comunità e popolazioni cui era concessa, per atto autoritativo, la cittadinanza romana»; A. CALORE, "Cittadinanza" tra storia e comparazione, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, M. BRUTTI e A. SOMMA, 11, Frankfurt am Main, 2018, p. 88, «alcune collettività erano equiparate *in toto* a quella romana, potendo così utilizzare il diritto romano e partecipare direttamente alla vita politica di Roma; altre invece avevano una cittadinanza dimidiata, che ne escludeva la partecipazione attiva al governo, ma consentiva il mantenimento dell'autonomia amministrativa; altre ancora potevano avere rapporti giuridici ed economici privilegiati con Roma; altre invece erano totalmente subordinate, quasi ridotte in schiavitù. E poi c'erano piccoli e medi centri urbani, collegati a Roma: direttamente (le colonie romane) o indirettamente (le colonie latine). Tutte queste realtà erano però obbligate nei confronti di Roma in termini militari e/o economici. La cittadinanza, usata politicamente, si qualificava per i suoi contenuti diversi, tanto che sarebbe più consono volgere il termine al plurale: le cittadinanze»; ID., "Cittadinanza" tra storia e comparazione, p. 90, «fin dalla sua origine, Roma accolse gruppi etnici differenti, concedendo la cittadinanza sia individualmente che collettivamente, applicando un meccanismo di inclusione. Una "apertura" che caratterizzerà sempre, con alti e bassi, la natura delle relazioni con gli altri popoli, anche quando Roma diventò la massima potenza italica e poi del mondo mediterraneo, garantendogli una mobilità sociale eccezionale»; v. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, trad. it. F. Grillenzoni, Roma, 2019.

In particolare, affinché una persona possa essere considerata centro di attività giuridica è necessario che questa esista; una volta superato il presupposto dell'esistenza, altro elemento propedeutico all'acquisizione della titolarità giuridica, al tempo dei romani, era quello della libertà: infatti, colui che aveva lo *status* di *libero* di conseguenza aveva anche la capacità giuridica, poiché detentore di patrimonio, a differenza invece dei soggetti c.d. *alieni iuris*, privi di capacità giuridica patrimoniale. Accanto alle figure citate, vi erano poi il *cliens* e il *patronus*, il cui rapporto era caratterizzato dalla sottomissione del primo in favore del secondo. I *clientes* erano uomini che godevano di libertà limitata da vincoli di vario genere, siano essi morali, giuridici, patrimoniali, o anche soggetti stranieri che, al fine di ottenere protezione, si sottomettevano alla *gens* romana. Il *patronus* era colui che doveva difendere i propri *clientes* nelle controversie giudiziarie, non avendo le altre possibilità di accesso autonomo alla giustizia.

A fondamento di quanto detto, si ha riscontro anche da Gaio, in particolare nelle *Istituzioni*, ove veniva suddiviso l'uomo a seconda dello status: l'uomo libero e l'uomo schiavo.

La schiavitù, il cui concetto risulta legato a quello di proprietà, rappresentava una condizione fortemente limitante della vita sociale, nonché giuridica: lo schiavo era una *res* di proprietà del padrone a cui doveva l'ordinaria sottomissione.

Dalla schiavitù si poteva passare allo stato di libertà, attraverso l'atto posto dal padrone detto *manumissio*, ma tale passaggio non era né scontato e né applicato in tutti i casi. Ove ciò non avveniva, lo schiavo per tutta la durata della sua vita non poteva, sotto il profilo giuridico, essere

considerato titolare di diritti e doveri, perciò non gli era consentito nemmeno far ricorso personalmente alla giustizia o partecipare ad un processo, giacché di ogni atto da questo posto in essere ne doveva rispondere il *patronus* e, significativa era la limitazione secondo cui lo schiavo non poteva neppure contrarre matrimonio, tanto a rappresentare che questi non era, sotto l'aspetto giuridico, una soggetto equiparabile agli altri, tantomeno ai cittadini romani: semplicemente non era una persona, bensì un oggetto di vendita, di scambio e del quale farne uso. Nella giustizia, lo schiavo non era nemmeno preso in considerazione, non aveva capacità di stare in giudizio: ad interfacciarsi con il mondo giuridico per tutte le questioni formalmente di sua spettanza era il suo *dominus*: così la sottomissione al padrone era universale e sotto ogni aspetto di vita.

Altro elemento che, se presente, consentiva l'accesso alla giustizia era quello della cittadinanza<sup>37</sup>, in caso contrario esso rappresentava un limite soggettivo insuperabile. Inevitabile dire che la vicenda storica che ruota attorno al concetto di cittadinanza porterebbe a dover compiere un'analisi dettagliata della stessa in base all'epoca di riferimento, tuttavia, nella disamina utile ai fini del tema "accesso alla giustizia" occorre fare richiamo al concetto di cittadinanza al tempo della Roma arcaica, senza dimenticare però che con il cambiamento storico, dei contesti e delle politiche, sono stati assegnati significati differenti al concetto di

---

<sup>37</sup> D. MATTIANGELI, *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, coll. *Quaderni di diritto romano*, Roma, 2010.

cittadinanza, oltre a notevoli mutamenti<sup>38</sup> sul tema<sup>39</sup> e di conseguenza anche sull'accesso alla giustizia.

Inoltre, nonostante cittadinanza e status di libertà configurino due concetti distinti, in tema di accesso alla giustizia, qualora assenti, ricalcano le medesime conseguenze.

La cittadinanza nella Roma arcaica<sup>40</sup> assumeva rilievo col carattere di pregiudizialità non solo in tema di accesso alla giustizia, ma prima ancora

---

<sup>38</sup> M. TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, in *Mélanges de l'école française de Rome*, 1991, 103-2, pp. 703-733; G. LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *'Res publica' e 'Princeps'*, Napoli, 1996.

<sup>39</sup> Interessante, F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda Repubblica*, in *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Bernardo Perrián Gómez (Coord.), Universidad Pablo De Olavide, Marcial Pons Madrid|Barcelona|Buenos Aires, 2010, pp. 18-19, secondo la quale «in realtà il rapporto fra ascesa di Roma ed elargizione della *civitas* non può dirsi sempre lineare. L'attribuzione della cittadinanza romana infatti, nella prima fase dell'espansione romana, sarebbe stata vista in prevalenza come una forma di sottrazione di autonomia alle comunità destinatarie della stessa: Roma, una città-stato fra le altre, imponeva il proprio modello (o per via di incorporazione, o attraverso altri meccanismi istituzionali) alle popolazioni assoggettate. Fra III e II secolo, con la penetrazione di Roma in Italia, la qualità di *civis Romanus* avrebbe gradualmente acquisito attrattiva. Sino a divenire, se teniamo fede alle fonti, addirittura obiettivo di sotterfugi e frodi alla legge. La lettura della vicenda della *civitas Romana*, così come quella del progressivo assurgere di Roma a potenza imperialistica, non è lineare, né semplice».

<sup>40</sup> S. RANDAZZO, *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato. Rivista Internazionale online*, per completezza si riporta: scritto «in memoria di Ignazio Maria Marino. Il testo riproduce, mantenendone volutamente lo stile colloquiale, salvo l'aggiunta di alcune note, l'intervento svolto a Lille il 23 giugno 2011, in occasione del Convegno su *Les voies de l'intégration, à Rome et dans le monde romain (IIIe siècle avant notre ère - Ve siècle de notre ère)*, *Xe Rencontre du Network «Impact of Empire» - XXXVe Symposium international HALMA - IPEL -UMR*. Alcuni aspetti sono poi stati ulteriormente discussi nell'ambito di una relazione tenuta il 19 gennaio 2012 presso l'Università di Salerno nel corso di un Convegno su *Flussi migratori, diritti civili e politiche di integrazione*», pp. 4-6, secondo il quale «il diritto romano incentra il quadro della cittadinanza romana, in età arcaica e repubblicana, sulla distinzione fra *cives*, da una parte, *hostes* e *peregrini* (almeno a partire dal III-II secolo) dall'altra. Una distinzione capitale nel

ai fini della assunzione della titolarità di situazioni giuridiche in capo al soggetto<sup>41</sup>.

Inutile dire che così come era possibile acquisire la cittadinanza, attraverso un atto riconosciuto *ex lege*, per volontà del popolo e in seguito per quella dell'imperatore, era anche possibile perderla, ad esempio quando veniva meno lo status di libero, perché catturato, condannato o perché venduto a causa dei propri inadempimenti giuridici. Sia l'acquisizione che la privazione della cittadinanza, in virtù di ciò che essa significava, avvenivano tramite atto posto dal potere politico. Alla perdita della cittadinanza romana conseguiva anche la perdita di svariati privilegi che questa comportava: infatti, il cittadino poteva partecipare alla vita pubblica, prendendo parte anche alle assemblee politiche, così come, rilevante sul tema, poteva accedere autonomamente al mondo della giustizia, appellandosi allo *ius civile* romano.

---

disegno politico della *civitas*: solo i *cives* fruiscono di specifiche posizioni di vantaggio, possono contrarre *iustae nuptiae* ed avere il *ius commercii*; solo ad essi compete il *ius suffragii*, ovvero l'insieme dei diritti politici. La concezione politica ed istituzionale della *civitas* definisce così in via esclusiva ed escludente la condizione di coloro i quali, per la loro veste di *cives*, ne sono ricompresi - segnandone di volta in volta diritti e, progressivamente, doveri - da coloro i quali ne sono, invece, esclusi. È dunque su un doppio registro di inclusione/esclusione che le fonti sembrano delineare la condizione delle persone a Roma. Inclusione come appartenenza ad un gruppo, sul piano sociale (ma prima ancora etnico-religioso) e giuridico, esclusione come collocazione del soggetto 'oltre' e 'fuori' il gruppo. Una logica elementare che contraddistinguerebbe il senso di appartenenza dei romani, gelosi custodi di una cittadinanza vittoriosa, da cui tenere fuori gli altri, gli estranei».

<sup>41</sup> A. PALMA, *Note in tema di cittadinanza romana e sovranità*, in *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Prof. L. Lantella (Torino, 22 marzo 2013)*, Napoli, 2014, pp. 4-12; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000, pp. 25 ss.

Fu solo con la *Constitutio Antoniana*<sup>42</sup> del 212 d.C. dell'imperatore Caracalla che la cittadinanza romana fu estesa a quasi tutti gli abitanti dell'Impero, con conseguenze anche sotto l'aspetto giuridico; infatti, «la costituzione di Caracalla riveste grande importanza anche per la storia del diritto romano, giacchè questo venne reso teoricamente applicabile in ogni propaggine dell'Impero, sebbene i provinciali continuassero non di rado a regolare i loro rapporti in base al diritto locale preesistente, oppure mediante una forma di diritto misto, frutto di una commistione fra diritto locale e diritto civile romano»<sup>43</sup>.

In conclusione, è possibile affermare quanto segue: innanzitutto il diritto romano si presenta, ancora una volta, come un'importante fonte storica e cognitiva del diritto, anche in un tema dai risvolti così moderni quale l'accessibilità alla giustizia; la storia e i suoi cambiamenti possono letteralmente trasformare il significato degli istituti - emblematico il concetto di cittadinanza - e, infine, che l'accesso alla giustizia ha rappresentato sin dai tempi più lontani un tema dinamico, in grado di adattarsi ad ogni epoca, traendo da questa vantaggi e svantaggi.

Il diritto romano ha insegnato ai posteri che in quell'epoca l'uguaglianza quale attuale principio ordinamentale non era concepibile, dal momento in cui non tutte le persone che abitavano sul territorio

---

<sup>42</sup> *Enciclopedia on-line Treccani*, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/constitutio-antoniniana/>, sulla «*Constitutio Antoniana*» è possibile leggere che si tratta di «editto con cui, nell'anno 212 d.C., l'imperatore Antonino Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti, o quasi, gli abitanti dell'Impero. Tra i pochi esclusi vi erano i cosiddetti *dediticii*, ossia i non Romani formalmente privi di ogni altra appartenenza cittadina. L'emissione dell'editto fu ispirata da finalità del tutto contingenti, di natura per lo più fiscale, volendo l'imperatore generalizzare le imposte fino allora dovute dai soli *cives* (per es., quelle sulle eredità e sulle manomissioni)».

<sup>43</sup> Ancora, *Enciclopedia on-line Treccani*, «*Constitutio Antoniana*», cit., sulla «*Constitutio Antoniana*».



romano erano uguali, in quanto esistevano requisiti soggettivi e oggettivi che limitavano di fatto l'accesso alla giustizia.

La storia lascia, così, degli interrogativi, a cui oggi lo studioso è chiamato a dare delle risposte, a partire dalla definizione – oggi – di accesso alla giustizia; è un diritto, di tutti o di qualcuno? L'accesso alla giustizia può essere limitato?

## **Capitolo 2**

### *Giustizia nel XX secolo: accesso o accessibilità?*

2.1 Premessa; 2.2 Accesso e accessibilità alla giustizia; 2.3 Accessibilità alla giustizia: uguaglianza e giusto processo; 2.4 I principi di accessibilità nel panorama nazionale ed europeo: la Costituzione; 2.4.I L'art. 24 Cost. e il gratuito patrocinio; 2.4.II L'art. 111 Cost.; 2.4.1 (segue) la Dichiarazione universale dei diritti umani; 2.4.1.I Accessibilità e principi della Dichiarazione; 2.4.2 (segue) la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU); 2.4.3 (segue) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE).

#### *2.1 Premessa.*

Il mondo della Roma arcaica, in tema di accesso e accessibilità alla giustizia, ha lasciato qualche quesito irrisolto al quale il diritto successivo è chiamato a rispondere.

Nonostante il precedente capitolo faccia riferimento all'accesso alla giustizia, è inevitabile affermare che sussistono di epoca in epoca differenze concettuali, anche minime, ma di particolare rilevanza.

Mentre a Roma, infatti, l'accesso alla giustizia stava ad indicare la possibilità – come visto limitata ad alcuni soggetti muniti di particolari condizioni – di poter far ricorso autonomamente alla giustizia, con verosimile effettiva tutela dei propri diritti lesi, oggi con il termine accesso alla giustizia si fa necessariamente riferimento a valori presenti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Costituzione: infatti,

quello che prima era chiamato semplicemente *accesso alla giustizia*, oggi il termine *accesso* va sostituito o implementato, a seconda dei punti di vista, con quello di *accessibilità*, che, *in primis*, ha un significato più esteso e che, in secondo luogo, integra l'insieme dei valori che contraddistinguono i moderni ordinamenti.

Così, il tema va ad includere valori fondamentali che prima non erano considerati tali, né riconosciuti né tanto meno garantiti.

## 2.2 *Accesso e accessibilità alla giustizia.*

L'accessibilità alla giustizia, oggi<sup>44</sup>, costituisce una garanzia essenziale a salvaguardia della quale sono chiamati tutti gli ordinamenti giuridici moderni.

Anche se il tema pullula di opere, scritti, saggi e fonti generali, sia dal contenuto storico che attuale, non si è attualmente in grado di assegnare al concetto di accessibilità una definizione univoca e idonea a descrivere pienamente tale fenomeno, anche in virtù delle continue trasformazioni<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Il voluto riferimento temporale sta ad indicare una distinzione rimarchevole fra quanto descritto nel capitolo precedente inerente l'accesso alla giustizia della Roma arcaica e l'attuale estensione del concetto di accesso a quello dell'accessibilità alla giustizia, con particolare riferimento negli ordinamenti moderni ai valori centrali quali quelli indicati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Costituzione italiana e da altre fonti di portata generale.

<sup>45</sup> B.G. GARTH e M. CAPPELLETTI, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, in *Articles by Maurer Faculty*, 1142, 27, 1978, pp. 181-292, in particolare, p. 183, «the concept of access to justice has been undergoing an important transformation, corresponding to a comparable change in civil procedural scholarship and teaching. In the liberal, "bourgeois" states of the late eighteenth and nineteenth centuries, the procedures for civil litigation reflected the essentially individualistic philosophy of rights then prevailing. A right of access to judicial protection meant essentially the aggrieved individual's formal right to litigate or defend a claim».

susseguite nel tempo; tuttavia, al fine di comprendere meglio cosa si intende quando si parla di *accessibilità alla giustizia* è possibile utilizzare concetti chiave atti a definire quantomeno la *ratio* sottesa: «*the words "access to justice" are admittedly not easily defined, but they serve to focus on two basic purposes of -the legal system-the system by which people may vindicate their rights and/or resolve their disputes under the general auspices of the state. First, the system must be equally accessible to all; second, it must lead to results that are individually and socially just*»<sup>46</sup> e con ciò si è in grado di affermare che il fine pratico-applicativo che l'accessibilità consente di perseguire e realizzare è quello di concepire dapprima e soddisfare dipoi, attraverso un sistema idoneo, il diritto di tutti gli individui ad accedere al mondo della giustizia, chiederne autonomamente tutela senza limitazioni né ostacoli.

L'accesso alla giustizia è quindi correlato al principio di uguaglianza, in particolare all'uguaglianza sostanziale – di cui si dirà in seguito – e che pertanto dovrà essere garantita a tutti, senza alcuna discriminazione o giustificazione di vario genere.

Anzitutto, è doveroso precisare che seppur utilizzati come sinonimi, poiché in parte lo sono, accesso e accessibilità alla giustizia denotano differenze concettuali che, proprio per tali divergenze, creano interesse di studio.

Difatti: mentre l'accessibilità alla giustizia non può rientrare all'interno del concetto di accesso alla giustizia, non è possibile dire lo stesso nel caso inverso, poiché l'accessibilità rappresenta il macro concetto che include,

---

<sup>46</sup> B.G. GARTH e M. CAPPELLETTI, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, cit., p. 182.

oltre al tema dell'accesso, anche il sistema giudiziario in senso lato, ivi compresi tutti gli ostacoli e le barriere formali in ingresso oltre che in itinere che si possono incontrare e che quasi sempre creano effetti negativi sulla garanzia<sup>47</sup> di tutela di diritti considerati lesi.

L'accessibilità, quindi, costituisce un tema che si spinge oltre a quanto già compreso con lo studio dell'accesso alla giustizia: il riconoscimento dell'accesso alla giustizia di un individuo è infatti preliminare a quello dell'accessibilità, anche se un mero ed unico riconoscimento al solo accesso non potrà garantire al singolo il rispetto e la tutela di tutti quei valori fondamentali che ruotano intorno al concetto di persona e che solo un sistema dotato di accessibilità piena alla giustizia è in grado di soddisfare.

In ultimo, il tema dell'accessibilità va trattato sotto due distinti piani, *in scripto sensu* e *in lato sensu*: nel primo caso si fa riferimento esclusivamente alla capacità formale di poter *entrare* nei tribunali – diritto che nella Roma arcaica non era nemmeno un'opportunità per tutti, come già avuto modo di vedere –, di intraprendere un giudizio in tutela dei propri diritti e di potersi difendere in caso di accusa. Si devono le origini dell'accessibilità *in latu sensu* agli stati liberali del XVIII e XIX secolo, che consideravano l'accesso alla giustizia come uno *ius naturale* e che pertanto vi era l'esigenza di positivizzare in qualche norma; tuttavia, fu nel XX secolo che il concetto di accessibilità vide la massima estensione, con l'inclusione anche della protezione e della tutela dei diritti della *poor*

---

<sup>47</sup> M. CAPPELLETTI, *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative Constitutional, International, and Social Trends*, in *Stanford Law Review*, 25, 5, 1973, pp. 651-715.

*people*<sup>48</sup> che, a causa delle condizioni socio-economiche, inevitabilmente subiva limitazioni non solo nel vivere quotidiano, ma anche nel rapportarsi al mondo della giustizia, spesso ricorrendo alla c.d. giustizia privata ovvero fatta da sé.

Così, esattamente nel momento in cui si è iniziato a pensare anche a quei soggetti che erano stati per lungo tempo e per svariati motivi completamente esclusi dal mondo della giustizia ha trovato spazio il concetto di accessibilità: l'evoluzione storica ha contribuito positivamente in tema, in particolar modo attraverso il riconoscimento e la positivizzazione dei valori umani che hanno determinato questo passaggio più di qualunque altra azione, non solo riconoscendo la persona in quanto tale, bensì anche mediante l'assegnazione alla persona di un valore intrinseco con conseguente attribuzione e riconoscimento in capo alla stessa di diritti e doveri; in questo contesto, i soggetti che fino ad allora erano stati estraniati dal mondo della giustizia non soltanto hanno ottenuto il libero accesso alla stessa, ma anche protezione e tutela dagli ordinamenti moderni.

### *2.3 Accessibilità alla giustizia: uguaglianza e giusto processo.*

---

<sup>48</sup> B.G. GARTH e M. CAPPELLETTI, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, cit., p. 191, «at the first level is the problem of recognizing that a legally enforceable right exists. This fundamental barrier is especially serious for the underprivileged, but it affects not only the poor. It confronts the entire population in many types of conflicts that could be considered to involve legal rights»: la povertà rappresenta una barriera all'accesso al mondo del diritto di non poco conto, anche se, per completezza, si deve evidenziare l'esistenza di ostacoli che impediscono l'accesso anche a quei soggetti considerati privilegiati, seppur di diversa matrice.

Dopo aver trattato la distinzione sottile, ma effettiva, tra accesso ed accessibilità, si evidenziano le condizioni che debbono necessariamente essere presenti affinché l'accessibilità alla giustizia di un certo ordinamento possa essere realmente realizzata: l'uguaglianza nelle opportunità e il c.d. *giusto processo*<sup>49</sup>.

Per comprendere il tema dell'uguaglianza, oggetto di interessanti discussioni, occorre partire dalle fonti principali di riferimento, in particolare si prenderà in considerazione la Costituzione<sup>50</sup> con richiamo alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, nonché la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia anche nota come Carta di Nizza.

---

<sup>49</sup> V. M. CHIAVARIO, voce «giusto processo», in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XV, 2001, pp. 1-22; P. FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012; L.P. COMOGLIO, *Il 'giusto processo' civile nella dimensione comparatistica*, in *Rivista di diritto processuale*, 57, 3, 2002, pp. 702-758; E. AMODIO, *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 46, 1/2, 2003, pp. 93-107; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Garantismo e «giusto processo»*, in *Giustizia e garanzie giurisdizionali*, Torino, 2011, pp. 135-165; E. ANCONA, *Sul "giusto processo", ovvero della giustizia e della verità nel processo*, in *Dalla geometria legale statualistica alla riscoperta del diritto e della politica. Studi in onore di Francesco Gentile – De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la política. Estudios en honor de Francesco Gentile De la geometria legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la politica*, M. AYUSO TORRES (curatore), Madrid, 2006, pp. 105-129; V. GAETA, *Del giusto processo civile*, in *Questione giustizia*, 2001, p. 920 ss.; L.P. COMOGLIO, *Durata «ragionevole» e processo «giusto». Rilievi di diritto comparato*, in *Jus*, 3, 2015, p. 251 ss.; F. MANGANARO, *Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo report annuale - 2011 - Italia (Ottobre 2011)*, al link [http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/30\\_11\\_2011\\_15\\_26\\_Manganaro\\_IT.pdf](http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/30_11_2011_15_26_Manganaro_IT.pdf).

<sup>50</sup> V. DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 444 ss.

In tema di c.d. *giusto processo*<sup>51</sup> si farà, invece, riferimento, oltre all'art. 111 Cost.<sup>52</sup> che esplicitamente tratta al comma primo di giurisdizione che

---

<sup>51</sup> F. DEL GIUDICE (a cura di), in *Dizionario delle materie Giuridiche, Edizione Simone per la scuola*, 2008, p. 265, definisce il «giusto processo (*d. cost.*)» sulla base dell'art. 111 Cost. e in particolare evidenzia che «il primo principio affermato da tale articolo è quello della *terzietà ed imparzialità del giudice*; in pratica significa che questi deve agire senza pregiudizi e preconcetti e deve garantire la correttezza del giudizio. Il principio della terzietà ed imparzialità del giudice sta alla base di qualsiasi processo che voglia definirsi *giusto*, mentre il *principio della parità tra accusa e difesa e quello del contraddittorio* implicano l'obbligo della partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e si esplica nella parità tra le parti principalmente nella ricerca e formazione delle prove. La necessità di limitare la durata dei processi ha condotto al riconoscimento anche del *principio della ragionevole durata del processo*, che deve essere garantita dalla legge»; D. CARCANO e D. MANZIONE, *Il giusto processo. Commento alla Legge 1° marzo 2001, n. 63 (attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 3 Costituzione)*, Milano, 2001.

Inoltre, è bene evidenziare sin da subito che il principio del giusto processo è di portata generale e perciò coinvolge non soltanto la disciplina civilistica, ma anche altre discipline, come il diritto penale, v. N. GALANTINI, *Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, per completezza, Atti del Convegno su «Il diritto delle prove dall'Unità d'Italia alla Costituzione repubblicana», Milano, Università Statale, 23-24 giugno 2011; A. GAITO (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Roma, 2016, p. 1, in particolare, in tema di giusto processo, v. G. DI CHIARA, *Fair Trial e «giusto processo» italiano*, in *I principi europei del processo penale*, A. GAITO (a cura di), Roma, 2016, p. 73. Invece, per il principio del giusto processo nel diritto amministrativo, v. art. 2 c. proc. amm., rubricato *giusto processo*, il quale sancisce che «il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo»; inoltre, M. SINISI, *Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela*, coll. *Nuovi problemi di amministrazione pubblica, Studi diretti da F. G. Scoca*, Torino, 2017; L.P. COMOGLIO, *La riforma del processo amministrativo e le garanzie del 'giusto processo'*, in *Riv. dir. proc.*, 56, 3, 2001, pp. 633-658; nel diritto tributario, v. A. PODOGHE, *Giusto processo e processo tributario*, coll. *Ordinamento tributario italiano* diretta da G. Falsitta e A. Fantozzi, Milano, 2010; A. GARCEA, *La giurisdizione delle Commissioni tributarie e le regole del "giusto processo"*, in *Dir. prat. trib.*, 2001, p. 474 ss. Interessante, v. S. RISTUCCIA e D. VISCOGLIOSI, *Giurisdizione della Corte dei conti e giusto processo secondo Costituzione: un puzzle in componibile?*, in *Queste istituzioni*, 144, 2007, pp. 71-91; M. CAMPANI, *Giusto processo civile e penale*, Napoli, 2005; E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cassazione penale*, 43, 4, 2003, pp. 1419-1424.



«si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», anche alla sentenza n. 137/1984 della Corte costituzionale ed alla l. cost. 2/1999<sup>53</sup>, che «ha avuto il merito di dare un diverso, e superiore rango, a principi già presenti nell'ordinamento ed a delineare il modello “costituzionale” di processo, valido sia in ambito civile che penale, costituito da un nucleo minimo di imprescindibili garanzie. Tra queste il diritto di partecipazione al processo, nel quale si esprime il principio del contraddittorio, che si manifesta diversamente a seconda che si tratti di processo penale, civile

---

<sup>52</sup> M. BOVE, *Art. 111 cost. e 'giusto processo civile'*, in *Riv. dir. proc.*, 57, 2, 2002, pp. 479-522; N.G. TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, M.G. CIVININI e C.M. VERARDI (a cura di), Milano, 2001, pp. 36-45; L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del "giusto processo"*, coll. *Biblioteca di diritto processuale*, Torino, 2004; C. VALENTINI, *Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione*, in *Cass. pen.*, 2002; G. VIGNERA, *Principio di legalità ed esercizio della giurisdizione*, in *Informazione prev.*, 2008, p. 381 ss.; M. DE PAOLIS, *Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno con formulario e giurisprudenza: civile, amministrativo, penale, tributario, amministrativo-contabile*, Rimini, 2012, p. 126, «Infatti, il principio del giusto processo, identificabile nel diritto di ogni persona all'esame imparziale e pubblico del giudizio, ovvero in un tempo ragionevole entro cui portare a decisione la causa, ha trovato un'apposita sistemazione all'interno della Carta costituzionale attraverso la riscrittura dell'art. 111 Cost., secondo cui, "la legge assicura la ragionevole durata di ogni processo"». V. F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, p. 759 ss.; S.R. MASERA, *Ragionevole durata del processo tra Corte europea dei diritti dell'uomo, Cassazione e Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2008, 1470; A.M. NICO, *La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati d'Europa*, Bari, 2012, su ragionevole durata del processo nella Costituzione italiana, p. 17 ss.; M. BOVE, *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli, 2010, p. 1 ss.; P. GAETA, *Durata ragionevole del processo e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2003, p. 1131 ss.

<sup>53</sup> M. CECCHETTI, *La riforma dell'art. 111 cost.: tra fonti preesistenti, modifica della costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, in *Osservatorio sulle fonti 2000*, U. DE SIERVO (a cura di), Torino, 2001, p. 50, «è indubbio che la revisione (*sub specie* di «integrazione») dell'art. 111 tocchi l'area dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, almeno per quanto attiene al diritto di agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive affermato nell'art. 24 Cost. e collegato inscindibilmente con l'art. 2 Cost.».

ed amministrativo. Nel processo civile si realizza in modo pieno la «contrapposizione paritetica tra i soggetti in causa», che hanno una posizione paritaria anche nelle modalità di assunzione dei mezzi istruttori. Inoltre, è frequente il richiamo al principio della parità delle armi nello svolgimento del giudizio, cioè all'effettiva uguaglianza *inter partes*: ad entrambe le parti vengono accordati strumenti tecnico-processuali idonei a condizionare in loro favore il pieno convincimento del giudice (in tal senso ordinanze nr. 32 del 2013 e 92 del 2014)»<sup>54</sup>.

Il giusto processo costituisce una garanzia costituzionale<sup>55</sup> la cui «espressione “giusto processo”, infatti, non è stata usata dalla giurisprudenza casualmente o inconsapevolmente, bensì con l'intenzione dichiarata di trovare una formula riassuntiva che abbracciasse una

---

<sup>54</sup> R. DE ROSA e L. CIRCELLI, *Principi processuali in materia civile (Diritto processuale civile anni 2005-2015)*, 2016, p. 15.

<sup>55</sup> Interessanti, G. FERRARA, *Garanzie processuali dei diritti costituzionali e “giusto processo”*, in *Rass. parl.*, 1999, p. 556 ss.; F. CIPRIANI (a cura di), *Stato di diritto e garanzie processuali*, coll. *Quaderni de «Il giusto processo civile»*, Napoli, 2008; G. VIGNERA, *La garanzia costituzionale del giusto processo*, in *diritto.it*, 2011; L.P. COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del 'giusto processo'*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 17, 1, 2001, p. 1 ss.; ID., *In tema di riforme e garanzie del processo civile. Questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Il giusto processo civile*, 5, 2010, pp. 555-576; ID., *Garanzie minime del 'giusto processo' civile negli ordinamenti latinoamericani*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 17, 2004, pp. 213-227; ID., *Codici modello e 'giusto processo' [Atti del colloquio internazionale 'Processi di integrazione e soluzione delle controversie: dal contenzioso fra gli Stati alla tutela dei singoli. Europa e America Latina'. Sessione I codici modello in America Latina e in Europa]*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 9, 2000, pp. 323-328. V. A. DONDI e V. ANSANELLI, *Giustizia civile e problemi del giusto processo*, in *Politica del diritto*, 38, 1, marzo 2007, pp. 111-123.

pluralità di princìpi costituzionali»<sup>56</sup>, quali l'uguaglianza, il contraddittorio, la parità delle condizioni fra le parti, la neutralità del giudice sia con riguardo alle parti interessate che all'oggetto della disputa (imparzialità e terzietà), nonché la ragionevole durata; inoltre, «nell'esperienza giuridica, l'espressione giusto processo designa il complesso delle garanzie processuali offerte alle parti nel bilanciamento tra l'interesse superiore della giustizia e gli interessi di cui i soggetti coinvolti nel processo sono portatori»<sup>57</sup>.

In definitiva, «il processo giusto è il processo equo, come precisa la rubrica dell'art. 6. È il processo che consente alle parti di dire e contraddire, mai in condizioni di reciproco svantaggio»<sup>58</sup>.

#### *2.4 I princìpi di accessibilità nel panorama nazionale ed europeo: la Costituzione.*

---

<sup>56</sup> M. LUCIANI, *Il "giusto" processo amministrativo e la sentenza amministrativa "giusta"*, Relazione al Convegno "La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi". Castello di Modanella, Serre di Rapolano (Siena), 19 – 20 maggio 2017, pubblicato il 30 novembre 2017, p. 7.

<sup>57</sup> A.F. URICCHIO, *Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari*, per completezza si riporta «Relazione, integrata con le note, presentata al convegno celebrativo dei 150 anni di unificazione nazionale, promosso dall'associazione magistrati tributari, tenuto a Torino il 15 ottobre 2011», p. 1; D. BONFIETTI, G. CALVI, G. RUSSO e S. SENESE, *Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 68 ss.

<sup>58</sup> M. BERTOLISSI, *Il principio del giusto processo nel rito ordinario contabile*, in *La Rivista web della Corte dei conti*, 22, 2018, p. 7. V. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., pp. 42-43, «I princìpi del giusto processo (art. 111 cost.), l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà, la imparzialità della magistratura, devono essere garantiti, in coordinamento con il dettato dall'art. 102, che è basilare per la giurisdizione».

La Costituzione italiana<sup>59</sup> rappresenta un testo legislativo fondamentale per l'ordinamento giuridico interno e proprio per tale ragione viene collocata al vertice della gerarchia delle fonti. È stata approvata nel 1947 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, con entrata in vigore il primo gennaio 1948. Viene considerata una costituzione dalla rilevanza anche storica e, nonostante abbia origine in un contesto mondiale particolarmente bellicoso, la Costituzione riconosce fra i vari principi fondamentali anche il valore della persona umana, la dignità<sup>60</sup> sociale<sup>61</sup>, la libertà<sup>62</sup>, l'uguaglianza. È proprio su tali valori, in particolare, riconoscimento della persona umana e uguaglianza, che si vuole concentrare l'attenzione in quanto presupposti idonei ad una piena soddisfazione in tema di accessibilità alla giustizia.

Anzitutto il riconoscimento della persona umana rappresenta un'importante svolta rispetto a quanto accaduto nel passato: con la Costituzione viene positivizzato nell'ordinamento italiano il principio

---

<sup>59</sup> *Costituzione della Repubblica Italiana*, edizione con note; cfr., E. NASO, E. SIGGIA, L. LOSCHIAVO e G. CARISTO, *La Costituzione italiana nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, Roma, 1971; P. CALAMANDREI, per completezza «*Discorso sulla Costituzione Di Piero Calamandrei Il discorso qui riprodotto fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per illustrare in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associativa*».

<sup>60</sup> D. MENOZZI (a cura di) e C. MOTTOLA (a cura di), *Pari dignità e sviluppo della persona. Rileggere oggi l'art. 3 della Costituzione*, Pisa, 2017.

<sup>61</sup> A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2019, p. 3, «in particolare, la dignità umana ha ovunque dimostrato la sua attitudine a individuare il nucleo essenziale dei diritti della personalità, cioè la parte di essi che è intangibile e pertanto tendenzialmente preminente nel bilanciamento con altri beni costituzionali».

<sup>62</sup> Cfr., M. SALVATI, *A proposito di libertà e uguaglianza*, in *il Mulino*, 1, 2018, pp. 23-31; M. CUNIBERTI, *Cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, 1997.

secondo il quale dal momento in cui l'individuo è venuto al mondo, semplicemente per tale ragione, ovvero senza distinzione alcuna, ha diritto ad essere riconosciuto come persona e come tale nella sua titolarità di diritti e doveri. Doveroso, tuttavia, è il richiamo alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino<sup>63</sup>, approvata il 26 agosto del 1789 dall'Assemblea Nazionale, che all'art. 1 evidenzia che «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune», principio di uguaglianza ribadito poi anche all'art. 6 «la legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti».

Circa la disciplina del principio di uguaglianza<sup>64</sup> è bene far riferimento all'art. 3<sup>65</sup> Cost., secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali

---

<sup>63</sup> *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Parigi, 26 agosto 1789; P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Le Costituzioni di dieci Stati di "democrazia stabilizzata"*, Milano, 1994.

<sup>64</sup> A. GALASSO (a cura di), *Il principio di uguaglianza nella Costituzione europea. Diritti fondamentali e rispetto della diversità*, Milano, 2007; M.C. PIEVATOLO, *Giustizia, uguaglianza e differenza*, in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2013; inoltre, L. SFEZ, *Leçons sur l'égalité*, Parigi, 1984.

<sup>65</sup> C. GIORGI (a cura di), *Il progetto costituzionale dell'uguaglianza*, coll. *Saggi*, Roma, 2014; M. DOGLIANI e C. GIORGI, *Costituzione italiana: articolo 3*, Roma, 2017; G. GEMMA, *Principio costituzionale di eguaglianza e remissione della sanzione: clemenza e autorizzazione a procedere alla luce dell'art. 3 della Costituzione*, Milano, 1983.

e sociali»: dal tenore letterale si comprende che l'uguaglianza, oltre ad essere un principio, configura anche un diritto fondamentale<sup>66</sup> di spettanza a tutti i cittadini, senza possibilità alcuna di ostacolarne o limitarne il godimento.

L'articolo, seppur non esplicitamente, distingue l'uguaglianza in uguaglianza formale<sup>67</sup> e uguaglianza sostanziale<sup>68</sup>; nel primo caso, si fa riferimento all'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e l'elencazione di ciò che potrebbe creare distinzioni, come il sesso, la razza, la lingua, la religione o altro, rimarca un passaggio dal passato al presente di non poco conto: ciò che prima rappresentava eventuale fonte di discriminazione, dopo la Costituzione non può essere legittimato alcun atteggiamento, limitazione o barriera formale o di fatto al riconoscimento dell'uguaglianza degli individui, tanto da assegnare alla Repubblica un compito specifico e cioè quello della rimozione di eventuali ostacoli che potrebbero limitare di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini: in tal senso, si parla di uguaglianza sostanziale, ovverosia un'uguaglianza che trova applicazione, che non si ferma ad un mero riconoscimento formale, ma che esplica i suoi effetti nella vita di ciascun soggetto. Deriva così la connotazione dell'uguaglianza c.d di diritto, che solo attraverso un sistema

---

<sup>66</sup> V. BALDINI, "Che cosa è un diritto fondamentale". *La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2016, p. 4 ss.

<sup>67</sup> B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale: un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984.

<sup>68</sup> A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Napoli, 1999.

idoneo ad eliminare qualsiasi discriminazione<sup>69</sup> diventa un'uguaglianza di fatto.

Nonostante sia superfluo ed incluso nel più ampio concetto di uguaglianza, si ritiene opportuno precisare che questa viene realizzata anche quando vengono posti in essere trattamenti differenziati fra soggetti, affinché anche colui che vive in una situazione di svantaggio possa avere le stesse opportunità degli altri: tali trattamenti non costituiscono una violazione al principio di uguaglianza, anzi consentono, attraverso una visione di ampio raggio del principio, di estendere a più soggetti la possibilità di protezione e riconoscimento dei diritti fondamentali; viceversa, configurerebbe discriminazione trattare tutti nella stessa maniera e non troverebbe invece applicazione pratica la *ratio* effettiva sottesa al principio di uguaglianza: «in questo senso, quindi, la Giustizia non può e non deve essere cieca. Condizioni di vita diverse vanno trattate in modo diverso proprio perché sono diseguali, e dunque tali da imporre una valutazione complessiva che tenga conto del principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito nell'articolo 3 della Costituzione italiana»<sup>70</sup>.

In conclusione, l'art. 3 Cost. è di rilevante interesse, poiché è proprio attraverso il riconoscimento e la possibilità concreta di realizzazione di

---

<sup>69</sup> Cfr., A. ZORZI GIUSTINIANI, *Principio di eguaglianza e divieto di discriminazione nella società pluralista del XXI secolo*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2011, 173-174, pp. 231-252; M.G. RODOMONTE, *L'eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Torino, 2018; F. CORVAJA, *Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieti di discriminazione*, in *Eguaglianza e Costituzione*, G.P. DOLSO (a cura di), Università degli Studi di Trieste, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione Sezione Giuridica, 2, 2019, pp. 139-200.

<sup>70</sup> M. VARVARO, *La Giustizia, la spada e la bilancia*, cit., p. 597.

tale principio che l'accessibilità alla giustizia vede un primo spiraglio d'esser concreto nell'ordinamento.

#### 2.4.I L'art. 24 Cost. e il gratuito patrocinio.

La Costituzione italiana risulta ricca di articoli che in tema di accessibilità alla giustizia debbono essere trattati, in quanto necessari al completamento dell'analisi: in particolare, si soffermerà l'attenzione sugli artt. 24 e 111.

L'art. 24 Cost.<sup>71</sup>, infatti, sancisce che «tutti possono agire in giudizio<sup>72</sup> per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non

---

<sup>71</sup> V. VIGORITI, *Garanzie costituzionali del processo civile. Due process of law e art. 24 Cost.*, Milano, 1970, p. 169, il quale, nelle note conclusive, evidenzia «*Due process* e art. 24, anzitutto, hanno dimostrato di non avere soltanto il medesimo contenuto di base – garanzia dell'azione e della difesa in giudizio –, ma di venire anche progressivamente assumendo una portata analoga nel corso del processo. Li abbiamo visti operare in tutto l'arco del procedimento, assicurando alla parte ora una ragionevole possibilità di essere messa a conoscenza dell'esistenza della causa, ora il diritto alla prova, ora la terzietà del giudice rispetto agli interessi coinvolti, e così via»; L.P. MCGEHEE, *Due process of Law Under the Federal Constitution*, Northport, Long Island, NY, Edward Thompson Co., 1906, p. 18 ss.; L.P. COMOGLIO, M. SCAPARONE e M. NOBILI, *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (artt. 24-26)*, Bologna, 1981; M. SCAPARONE, *Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa*, coll. *Studi Di Diritto Processuale Penale Raccolti da G. Conso*, Milano, 1980.

<sup>72</sup> *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, *European Union Agency for Fundamental Rights – FRA; European Court of Human Rights – Cour Européenne des Droits de l'Homme; Council of Europe – Conseil de l'Europe*, Lussemburgo, 2016, pp. 27-28, «nell'ambito del diritto sia del CDE sia dell'UE, il diritto di agire in giudizio implica che i tribunali devono essere accessibili. L'accessibilità può comprendere l'esistenza di tribunali competenti, la disponibilità dell'interpretazione, l'accesso alle informazioni e l'accessibilità alle sentenze dei tribunali. Essa può implicare altresì la lontananza geografica di un tribunale, se la sua ubicazione impedisce ai ricorrenti di partecipare in modo effettivo ai procedimenti».



abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»; i diritti che nella disposizione vengono affermati sono plurimi: oltre al fondamentale diritto, generico ed universale, alla difesa<sup>73</sup>, vengono affermati anche il diritto alla difesa gratuita in determinate e circoscritte situazioni ed infine il diritto al risarcimento del danno in casi particolari ove ci si trovi di fronte ad errori giudiziari – la cui disciplina è contenuta nella c.d Legge Pinto.

Il diritto alla difesa trova posto all'interno della Costituzione, perché nelle epoche storiche precedenti questo non era garantito appieno e nemmeno a tutti: la difesa rappresenta di fatto, dal momento in cui la Costituzione è entrata in vigore, un diritto inviolabile, senza tolleranza alcuna verso atti o comportamenti idonei alla violazione o limitazione dello stesso, in quanto incluso in un documento dal valore ufficiale e accettato sotto tale veste nell'interezza del suo contenuto; «il diritto di difesa è esigenza fondamentale per ogni individuo che in un ordinamento democratico fondato sulla Costituzione si eleva a valore preminente»<sup>74</sup>.

In definitiva, «il diritto alla tutela giurisdizionale viene incluso tra i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale: ripetutamente la Corte ha sottolineato la centralità del diritto di agire e di resistere in

---

<sup>73</sup> P. TONINI, *Considerazioni su diritto di difesa e prova scientifica*, in *Archivio Penale*, 3, 2011, p. 1, «si può definire “difesa” la tutela contro un attacco che venga mosso ai diritti di un soggetto con qualsiasi procedura giudiziaria».

<sup>74</sup> G. LAURICELLA, *Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell'azione penale*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2011, p. 2.

giudizio a difesa dei propri diritti, previsto dall'art. 24 della Costituzione. Si tratta del cd. diritto di accesso al giudice [...]»<sup>75</sup>.

Come già avuto modo di affrontare, la Costituzione del 1948 tutela anche il diritto alla difesa gratuita: tecnicamente si tratta del c.d. gratuito patrocinio<sup>76</sup> ovvero istituto previsto nell'ordinamento italiano che consente anche a colui che non ha possibilità economica – calcolata secondo parametri ben specifici – di poter usufruire di una difesa a spese dello Stato, così da garantire effettivamente a tutti tale diritto. In tema, oggi più che mai è possibile affermare che uno dei motivi che incide maggiormente e negativamente sul principio di uguaglianza è quello di povertà: giustappunto, gli ordinamenti moderni sono caratterizzati, purtroppo, anche per una scissione fra gli individui dettata dalla ricchezza o dalla povertà – a seconda del criterio iniziale d'analisi – e il risultato a cui si è giunti è che il mondo è composto da ricchi che diventano sempre più ricchi e poveri che diventano sempre più poveri, quasi annullando quella che nel tempo veniva chiamata classe media. La diretta conseguenza tangibile è che coloro i quali rientrano tra i più indigenti, a causa dello *status* economico, avranno ragionevolmente altre esigenze da dover soddisfare – il vivere quotidiano, un riparo per la notte, una minima istruzione alla prole – prima ancora di pensare ai propri diritti – ammesso che sappiano, in un vasto contesto internazionale, di essere titolari di diritti in quanto persona e, ancora prima, ammesso che lo Stato all'interno del

---

<sup>75</sup> R. DE ROSA e L. CIRCELLI, *Principi processuali in materia civile (Diritto processuale civile anni 2005-2015)*, cit., p. 7.

<sup>76</sup> Consultare il Sito del *Ministero della Giustizia*, con indicazioni aggiornate sulle condizioni propedeutiche all'ammissione al gratuito patrocinio, la modalità, i tempi e moduli da compilare.

quale questi si trovino affermi e riconosca tale principio. Genericamente questi soggetti vengono definiti poveri, non abbienti, tuttavia pur cambiando la formula, l'esito rimane invariato: si tratta infatti di soggetti che non possono fare accesso alla giustizia – anche per motivazioni culturali o di tipo economico – e quando la richiedono spesso agiscono individualmente senza ricorrere a mezzi giudiziari.

Ammesso che tutti abbiano di diritto la possibilità di accedere alla giustizia, poi di fatto tutti riescono ad accedervi? Inoltre, «tutti possono agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, a prescindere dalla propria condizione. Ma hanno tutti la stessa capacità di difendersi?»<sup>77</sup>. «In realtà, da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione, teoricamente le porte della giustizia sono state aperte a tutti; le strutture, però, che avrebbero dovuto garantire ai poveri la possibilità effettiva di ottenere giustizia, non sono state create (salvo qualche eccezione settoriale). Questa situazione di fatto pone in modo drammatico un numero rilevante di cittadini di fronte al problema di conquistare una reale condizione di parità, e lo Stato di fronte a quello di verificare la propria capacità di essere per tutti garante della piena osservanza del diritto»<sup>78</sup>.

Il gratuito patrocinio nasce per interrompere questo schema deleterio per parte della popolazione e rappresenta un intervento pubblico diretto ad accrescere, favorire ed estendere l'accesso alla giustizia a quei soggetti che economicamente non potrebbero far fronte ad un'azione essendo sprovvisti delle risorse idonee. La povertà sotto tale profilo viene intesa

---

<sup>77</sup> G. LAURICELLA, *Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell'azione penale*, cit., p. 1.

<sup>78</sup> F. PROVIDENTI, *L'assistenza legale ai non abbienti*, in *Ordinamento giudiziario*, 1, 1977, p. 81.

come limitazione della disponibilità economico-patrimoniale, ma è corretto estendere il fenomeno della povertà impropriamente intesa anche a quei Paesi all'interno dei quali non vi è il riconoscimento di tali diritti o nei quali scarseggi o addirittura manchi l'istruzione tale da rendere l'individuo edotto dei propri diritti o doveri. Tuttavia, e per completezza, si evidenzia che non tutti i Paesi adottano interventi pubblici mirati all'accesso alla giustizia e, ove adottati, non sempre questi interventi corrispondono alle esigenze concrete dei soggetti svantaggiati, anche in presenza di altre barriere, come la durata – spesso lungaggine – di un processo o l'incertezza del diritto<sup>79</sup>.

In Italia, il gratuito patrocinio rappresenta un mezzo appropriato alle necessità di alcuni individui e trova la sua origine nell'ordinamento attraverso il regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923 – per cui antecedente persino all'entrata in vigore della Costituzione; il quadro normativo cambia a seconda del campo nel quale la disciplina dovrà

---

<sup>79</sup> Interessante, M. FRANZONI, *Diritto, processo e precedente giudiziario*, in *Politica del diritto*, 4, 2013, per completezza si riporta che «il testo è una riscrittura della Relazione tenuta al Convegno annuale della Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano-Bicocca (22 e 23 novembre 2012), dal titolo «Diritto e processo: rapporti e interferenze», pp. 415-440, in particolare «il giuscivile del terzo millennio registra una cesura fra il diritto vigente e la legge, sempre meno centrale, poiché il sistema delle fonti si è progressivamente articolato al punto da rendere incerto proprio il diritto applicabile. Per questo sono diventati più usuali gli incontri istituzionali fra le autorità garanti di Paesi (e talvolta in continenti) diversi, per trovare una regola uniforme da applicare. Allo stesso modo sono diventati ordinari gli incontri istituzionali fra le Corti che presidiano l'esecuzione dei trattati, come la Corte di giustizia e la Cedu; fra le Corti delle leggi, fra le Corti supreme dei diversi Paesi dell'Unione europea per trovare una soluzione comune ed una uniformità nelle decisioni, specialmente in quelle che hanno ad oggetto i diritti inviolabili dell'uomo. Assistiamo ad un tentativo dell'interprete di rendersi autonomo ed autosufficiente nella creazione del diritto vivente, impiegando il processo come luogo di emersione del nuovo fenomeno»; v. A. ROSS, *Diritto e giustizia*, traduzione G. GAVAZZI (a cura di), Torino, 2001.

trovare spazio<sup>80</sup>, infatti si distingue il gratuito patrocinio in sede civile, penale, amministrativo, contabile e in casi eccezionali, come in favore di italiani all'estero o di immigrati. In seguito, l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato avviene tramite l. 217/1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 dell'agosto dello stesso anno e successivamente aggiornata dalla l. 134/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001<sup>81</sup>. Oggigiorno, la disciplina a cui si fa riferimento è dettata dal «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139/2002<sup>82</sup>, in particolare alla Parte III dagli artt. 74-145.

In aggiunta, è riconosciuta la portata generale del diritto di difesa ai soggetti non abbienti<sup>83</sup> anche dall'affermazione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare all'ultimo comma dell'art. 47, secondo il quale «a coloro che non dispongono di mezzi

---

<sup>80</sup> V. Sito del *Ministero della Difesa*.

<sup>81</sup> L. 134/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.

<sup>82</sup> D.P.R. n. 115/2002.

<sup>83</sup> A. GIUSSANI, *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, in *Enc. giur. Treccani*, in *Assistenza giudiziaria ai non abbienti in "Diritto on line" (Treccani.it)*, 2012; R.G. RODIO, *L'access to justice dei soggetti non abbienti e l'inclusione sociale: alcune riflessioni sui profili costituzionali*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 2, 2019, pp. 1-39; F. PROVIDENTI, *L'assistenza legale ai non abbienti*, cit., p. 81, «la giustizia dello Stato molto spesso viene considerata dai cittadini lontana e inaccessibile, e il ricorso al giudice viene ritenuto un privilegio riservato a chi ha il denaro necessario per munirsi di un buon avvocato. In realtà, da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione, teoricamente le porte della giustizia sono state aperte a tutti; le strutture, però, che avrebbero dovuto garantire ai poveri la possibilità effettiva di ottenere giustizia, non sono state create (salvo qualche eccezione settoriale). Questa situazione di fatto pone in modo drammatico un numero rilevante di cittadini di fronte al problema di conquistare una reale condizione di parità, e lo Stato di fronte a quello di verificare la propria capacità di essere per tutti garante della piena osservanza del diritto».

sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

In definitiva, il diritto di difesa assume sì rilevanza storico-cognitiva del diritto, ma anche e soprattutto riscontri pratici nella vita giudiziaria dell'individuo svantaggiato tanto da costituire un corollario di particolare incidenza sul tema della accessibilità alla giustizia.

#### 2.4.II *L'art. 111 Cost.*

Altro articolo il cui esame è indispensabile al fine di creare una completa panoramica sulla relazione tra la Costituzione italiana e il tema dell'accessibilità alla giustizia è l'art. 111 Cost.<sup>84</sup>, il quale è composto da otto commi aventi ad oggetto i principi generali del processo al comma primo e secondo, le disposizioni in tema processual penalistico ai commi dal terzo al quinto, la disposizione sulla obbligatorietà della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali al comma sesto e la possibilità di ricorrere avverso sentenze e provvedimenti di cui ai commi sette e otto.

Lo studio dell'articolo è circoscritto ai primi due commi, poiché di interesse per il tema oggetto dell'analisi, con particolare correlazione al

---

<sup>84</sup> M.G. CIVININI (a cura di) e C.M. VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2001, p. 270 ss.; G. MONTELEONE, *Il processo civile alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, II, 2001; B. CAPPONI (a cura di) e V. VERDE (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo» in materia civile*, Napoli, 2002, p. 73 ss.; V. CAIANIELLO, *Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, LVI, 2001, p. 43 ss.; R. CONTE, *Considerazioni sui riflessi della riforma dell'art. 111 Costituzione nel processo civile* – Intervento svolto al Convegno organizzato da Magistratura democratica sul tema 'Il nuovo art. 111 della Costituzione. Conseguenze immediate sul processo civile', Milano, 23 marzo 2001, in *Questione giustizia*, 3, 2001, pp. 426-438.

giusto processo, il cui «intento di inserire in termini espliciti il principio del «giusto processo» nel testo della Costituzione si manifesta per la prima volta nel progetto di legge costituzionale approvato il 4 novembre 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali»<sup>85</sup>; infine, seppur la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, ha compiuto una significativa modificazione all'art. 111 Cost., il principio del giusto processo vedeva sin dagli anni '80<sup>86</sup> sua concreta applicazione: un principio con radici non molto lontane da oggi.

Già al comma primo dell'articolo<sup>87</sup>, infatti, si fa espresso richiamo al concetto di giusto processo, in quanto stabilisce che «la giurisdizione si

---

<sup>85</sup> M. CECCHETTI, *La riforma dell'art. 111 cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, cit., p. 37.

<sup>86</sup> Si riporta un frammento della sent. 137/1984 della Corte costituzionale che in merito risulta esplicativa di quanto detto, sent. n. 137/1984 della Corte costituzionale, in *Consulta online, Rivista giuridica telematica*, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0137s-84.html>, «invero sono in gioco non solo e non tanto il diritto di difesa del debitore e il diritto di azione del creditore (l'un contro l'altro armati) quanto e soprattutto la esigenza di garantire lo svolgimento di un processo giusto - esigenza suprema che non si risolve in affari di singoli, ma assurge a compito fondamentale di una giurisdizione che non intenda abdicare alla primaria funzione di dicere ius di cui i diritti di agire e di resistere nel processo (quale che ne sia l'oggetto) rappresentano soltanto i veicoli necessari in non diversa guisa delle norme disciplinatrici della titolarità e dell'esercizio della potestà dei giudici -. In tali sensi é il consistente orientamento giurisprudenziale (sentt. 70/1965, 48/1968, 55 e 151/1971, 99/1973), inteso dalla Corte a ravvisare l'oggetto dell'art. 24 Cost. non nella garanzia dell'esercizio dell'azione e della difesa del contraddittore ma nella partecipazione dei legittimati ad agire e a contraddire all'esercizio della funzione giurisdizionale (in tali sensi sono anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848, e la giurisprudenza della Commissione e della Corte previste nell'art. 19 della Convenzione stessa, nonché l'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato e aperto alla firma a New York rispettivamente il 16 e 19 dicembre 1966, e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977 n. 881)».

<sup>87</sup> A. PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 123, V, 2000, pp. 241-242; S. CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 55, 4,

attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»: di fronte a tale affermazione, appare lecito domandare cosa si intenda per giusto processo, a partire dai presupposti, dalle caratteristiche, oltre alla necessità di soffermarsi sul significato del termine “giusto”<sup>88</sup> se riferito solo alla correttezza del processo e suo esito o se anche all’applicazione delle regole procedurali e, ancora, sarebbe interessante comprendere in base a quali elementi viene calibrato il criterio di giustizia: ci si domanda “giusto” in cosa e, altresì, “giusto” per chi. A tali interrogativi è possibile rispondere facendo ricorso a quanto sancito nell’articolo in esame al comma secondo in base al quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata»: sono proprio questi gli elementi sulla base dei quali si fonda il concetto di giustizia di un processo; tuttavia, non basta assicurarne solo uno, ma è necessario che ogni singolo processo soddisfi cumulativamente e non anche alternativamente tutti gli elementi riportati nel testo. Così, deve essere

---

2000, pp. 1010-1034; M. CECCHETTI, *La riforma dell’art. 111 cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, cit., pp. 35-66.

<sup>88</sup> Interessante circa la giustizia di una decisione, A. CARRATTA, *Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana*, F. BILANCIA (a cura di), C. CALIFANO (a cura di), L. DEL FEDERICO (a cura di) e P. PUOTI (a cura di), Torino, 2014, p. 12 «è indubbio, tuttavia, che non è sufficiente la conformazione del processo ai principi ricavabili dall’art. 6 CEDU e dalla stessa Carta costituzionale perché il processo produca una decisione “giusta”: il rispetto dei principi del c.d. giusto processo è necessario per avere una decisione “costituzionalmente legittima”, ma non è sufficiente per avere una decisione che possa dirsi anche “giusta”. Per arrivare ad un simile risultato è necessario che il legislatore, nel rispetto del principio di legalità di cui al comma 1 dell’art. 111 Cost., predisponga una disciplina del processo che consenta di raggiungere l’obiettivo della “decisione giusta” ovvero della conformità a verità di quanto deciso».



garantito il contraddittorio<sup>89</sup> fra le parti, le condizioni di parità<sup>90</sup>, la terzietà ed imparzialità<sup>91</sup> del giudice e la ragionevole durata, affinché un processo sia realmente “giusto”.

---

<sup>89</sup> Sul principio del contraddittorio si veda anche la disciplina processual civilistica, di cui all’art. 101 c.p.c. In particolare, v. D. BUONCRISTIANI, *Il principio del contraddittorio nel rapporto tra parti e giudice*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa, Civil Procedure in Italy and Europe*, in *Judicium.it*, p. 3 ss. Interessante in merito al principio del contraddittorio anche M. FORNACIARI, *Il contraddittorio a seguito di un rilievo ufficioso e la non contestazione (nel più generale contesto della problematica concernente allegazione, rilievo e prova)*, in *Rassegna Forense*, 3-4, 2011, p. 527 ss.; L. MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di “terza via”*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 929 ss.; R. COSTANTINO, *Principio del contraddittorio e decisioni della “terza via”*, in *contabilita-pubblica.it*, 2011, p. 1 ss. Inoltre, il principio del contraddittorio risulta avere portata generale e coinvolge non solo il processo civile, su cui lo studio si incentra, ma anche processi appartenenti ad altri settori; in proposito, v. F. CASSIBBA, *Parità delle parti ed effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3-4, 2012, p. 13 ss.; C. ARIANO, *Il principio del contraddittorio. Lineamenti comparativi tra processo italiano e canonico – The principle of adversarial process: the relationship between italian and canonic processes*, in *Prudentia Iuris*, 84, 2017, pp. 165-189; G. UBERTIS, *Giusto processo (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, II, I. Milano, 2008; ID., *Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: riflessi nell'ordinamento italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1091 ss.; G. DI CHIARA, *Ragionevolezza e processo penale. Un'indagine attraverso i paradigmi dell'elaborazione della prova in contraddittorio*, in *Ars interpretandi*, 7, 2002, pp. 387-435, in particolare p. 414 ss.

<sup>90</sup> I principi del giusto processo non valgono esclusivamente per il processo civile, ma viene esteso a tutte le discipline, in virtù della portata generale di tali principi. In tema di parità delle armi, diritto tributario, v. A. MARCHESELLI, in *Giusto processo e riti speciali*, A. BODRITO, F. FIORENTIN, A. MARCHESELLI e G. VIGNERA, Milano, 2009, p. 414 ss.

<sup>91</sup> *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, cit., p. 41, «nell’ambito del diritto sia del CDE sia dell’UE, l’imparzialità è strettamente connessa all’indipendenza. Nella soluzione delle controversie, essa esige dall’autore della decisione apertura mentale e assenza di pregiudizi. [...] L’imparzialità è costituita da due elementi: • un elemento soggettivo, relativo a pregiudizi o ad opinioni preconcepite del singolo giudice; • un elemento oggettivo, relativo a questioni come il sospetto di parzialità».

In sintesi, è possibile affermare che con l'espressione «giusto processo» «si indica l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio»<sup>92</sup>; infatti, «tale specificazione del generale principio del giusto processo civile (che è violato quando sussistano ostacoli processuali a far valere le ragioni delle parti: sent. n. 70 del 1961) implica anzitutto che la parte contro la quale sia stata promossa l'azione venga a conoscenza dell'iniziativa dell'avversario»<sup>93</sup>.

Viepiù. Elemento di primaria rilevanza nel giusto processo (non soltanto nel processo civile)<sup>94</sup> è rappresentato dal principio del contraddittorio, in quanto consente alla parte nei confronti della quale è stata azionata la chiamata in causa, anzitutto, di venire a conoscenza di un avvio processuale esperito nei suoi confronti, di poter scegliere se aderire alla chiamata o se rimanere in contumacia e, in ultimo, di potersi difendere dalle accuse che gli vengono mosse, anche attraverso la dimostrazione di fatti contrari a quelli imputati. In merito al rapporto contumacia-principio del contraddittorio quest'ultimo viene considerato soddisfatto anche in contumacia della controparte, poiché ciò che rileva è il diritto alla conoscenza dell'azione processuale e non anche la attiva partecipazione al processo del soggetto coinvolto.

---

<sup>92</sup> *Enciclopedia online Treccani*, termine “giusto processo”, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/giusto-processo/>.

<sup>93</sup> P. SORDI, *Il giusto processo civile*, in *Corte costituzionale – Servizio Studi*, 2014, p. 8.

<sup>94</sup> Interessante, P. TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir pen. e proc.*, 6, 10, 2000, pp. 1388-1393; P. GAETA, *Principi costituzionali in materia penale (diritto processuale penale) – Quaderno predisposto in occasione del XII incontro trilaterale con i Tribunali costituzionali della Spagna e del Portogallo*, in *Corte Costituzionale – Servizio Studi*, Madrid, ottobre 2011, pp. 10-28.

Il contraddittorio rappresenta parte integrante del giusto processo, è un corollario del giusto processo e può essere concepito<sup>95</sup> e qualificato come lo strumento tramite il quale poter far valere la propria posizione, anche in contestazione delle posizioni altrui; uno strumento con il quale aver voce nel processo.

Il contraddittorio, strettamente legato alle condizioni di parità<sup>96</sup> fra le parti, rappresenta un requisito necessario e «se non c'è contraddittorio tra

---

<sup>95</sup> G. DOSI, *Il contraddittorio nel procedimento civile*, in Corso di Formazione per Giudici, Avvocati e Assistenti Sociali sul procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni. Firenze terza giornata – 6 marzo 2015, Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale Decentrata – Corte d'Appello di Firenze. Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, pp. 1-2, «La parola “contraddittorio” esprime nella lingua italiana due significati tra loro molto diversi. In un primo senso – che non riguarda affatto le garanzie processuali né il mondo del diritto- si riferisce a ciò che è inconciliabile e incompatibile, ciò che esprime contraddizione (una certa cosa è contraddetta da un'altra) e questo significato ha una connotazione di tipo nominalistico, oggettivistico; riguarda l'oggetto di un discorso. Riferito, invece, al processo il contraddittorio esprime una regola di condotta soggettiva; richiama il diritto di controbattere, di confutare, di contrastare. Il diritto, appunto, di contraddire. Ed è in questa seconda accezione che il linguaggio giuridico lo utilizza, per richiamare la regola che fonda la dialettica del processo, il diritto di dimostrare una tesi o contrastarne un'altra. La pretesa giuridica, in definitiva, che la decisione sia adottata dopo aver acquisito il punto di vista di chi agisce in giudizio e di è convenuto nella causa».

<sup>96</sup> R. CAPONI, *Brevi note sul contraddittorio in condizioni di parità nel processo civile*, per completezza si riporta «Contributo scritto in occasione del convegno su Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, organizzato a Procchio (Isola d'Elba) il 9-10 giugno 2000 dalla Rivista Questione giustizia. Esso è pubblicato in Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, a cura di M. G. Civinini e C.M. Verardi, Milano, 2001, p. 281 ss., nonché, con qualche leggero adattamento, in *Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas ao Processo*, a cura di J. R. Dos Santos Bedaque, L. C. Batista Cintra e E. P. Eid, Brasilia, Gazeta Juridica, 2016», p. 2, «fermo il suo carattere di canone rivolto all'interno del processo, la garanzia costituzionale del contraddittorio in condizioni di parità richiede quindi di intervenire su due fronti: a) nella disciplina della realtà extraprocessuale, per assicurare alle parti una partecipazione effettivamente paritaria al giudizio e il godimento effettivo dei diritti di difesa (due esempi: la necessità di introdurre un adeguato sistema di di cui all'art. 24, comma 3 Cost., anche nel settore civile, e l'opportunità di istituire il servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia, di cui all'art. 2 del disegno di legge recante norme per l'accesso alla giustizia

le parti il processo (di qualunque tipo: civile, penale, amministrativo) è ingiusto e quindi illegittimo»<sup>97</sup>.

Dopo aver trattato del principio del contraddittorio, della parità delle condizioni fra le parti e degli strumenti processuali da garantire nello svolgimento del processo, è opportuno discutere in merito ad altri corollari del giusto processo, quali l'imparzialità e la terzietà del giudice, in quanto di particolare interesse nello studio del tema dell'accessibilità alla giustizia.

---

civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile, approvato dal Governo il 16 giugno 2000); b) nella disciplina del processo civile, per predeterminare in modo paritario i poteri processuali (un esempio per tutti, tratto dal recente passato: la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994 sul reclamo cautelare contro i provvedimenti di rigetto)».

<sup>97</sup> Ancora, v. G. DOSI, *Il contraddittorio nel procedimento civile*, cit., p. 1.

Con riguardo al concetto di imparzialità<sup>98</sup> e terzietà<sup>99</sup> del giudice<sup>100</sup> è bene evidenziare sin da subito che tali concetti sono strettamente correlati a quelli di indipendenza e autonomia: infatti, «indipendenza e autonomia incidono sull'organizzazione e si presentano come una preconditione della terzietà ed imparzialità. Si vuole che il giudice eserciti la giurisdizione essendo soggetto solo alla legge, estraneo a condizionamenti politici e autonomo in quanto sottoposto ad una organizzazione sostanzialmente corporativa»<sup>101</sup>. «Il giudice terzo è quello che si pone in una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti. Per essere terzo e imparziale il giudice non deve: avere un interesse nella causa; essere parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o dei difensori; avere una causa

---

<sup>98</sup> E. FAZZALARI, *La imparzialità del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 195 ss.; G. SCARSELLI, *L'imparzialità del giudice e il suo controllo*, nota a *Cass.*, 10 gennaio 2000, n. 155, in *Foro it.*, 123, 3, p. I, 2000, pp. 772-775; interessante in merito anche, Atti del convegno organizzato a Palermo dal "Centro siciliano di studi sulla giustizia", *Certezza del diritto e imparzialità del giudice*, 23 e 24 marzo 2007, in [http://www.centrosicilianogiustizia.it/documenti/pubblicazione\\_certezza.pdf](http://www.centrosicilianogiustizia.it/documenti/pubblicazione_certezza.pdf); L. PRENDINI, *L'imparzialità del giudice civile e la sua tutela processuale*, Napoli, 2017, p. 7 ss.

<sup>99</sup> F.R. DINACCI, *Giudice terzo e imparziale quale elemento "presupposto" del giusto processo tra Costituzione e fonti sovranazionali*, in *Archivio Penale*, 3, 2017, p. 3 ss.; M.G. CIVININI, *Indipendenza e imparzialità dei magistrati*, Le sentenze CEDU e l'azione conformativa sull'ordinamento interno, in *Questione giustizia*, pp. 249-260; P. SANTORO, *Il codice di giustizia contabile e il giusto processo*, in *contabilita-pubblica.it*, 2016, pp. 4-5, «numerosi sono i contributi dottrinari che si sono succeduti sulle problematiche del giusto processo contabile, segnalandone le smagliature esistenti e gli obiettivi da perseguire. [...] La terzietà del giudice, sotto il profilo organizzativo e della contiguità tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti e giudicanti che hanno potuto conoscere i fatti in sede di controllo, tenuto conto che il precetto esige anche l'imparzialità del giudice».

<sup>100</sup> G. SCARSELLI (a cura di), *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, coll. *Quaderni de «Il giusto processo civile»*, Napoli, 2010, p. 2 ss.

<sup>101</sup> M. FABIANI, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa, Civil Procedure in Italy and Europe*, 2010, p. 4.

pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o i difensori; essere tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; aver dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o avervi deposto come testimone o averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo, per evitare di subire la c.d. “forza delle prevenzioni”, ossia quella “naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti del medesimo procedimento” (C. cost.). Se ricorre una delle citate ipotesi, tassativamente previste, il giudice, su istanza di ciascuna delle parti, può essere ricusato ed ha l’obbligo di astenersi, mentre ha la facoltà di astenersi se sussistono “gravi ragioni di convenienza” (art. 51 c.p.c.)»<sup>102</sup>.

Ciò detto, è possibile affermare che la figura del giudice non solo deve essere caratterizzata dalla neutralità assoluta e concreta sia dall’oggetto della disputa che dai soggetti coinvolti e tale garanzia viene anche agevolata dalla presenza della separazione dei compiti processuali, distinguendo infatti il giudice civile dal giudice penale, il giudice amministrativo, del lavoro e così via, oltre al fatto che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» ai sensi dell’art. 104, comma I, cost., sottoponendo il giudice alla sola legge – art. 101, comma II, cost. Per l’appunto, «l’indipendenza unita all’imparzialità – cioè la libertà di interpretare la legge e decidere secondo scienza e coscienza senza timore per sé, per la propria famiglia e per la propria carriera – è concetto che si declina in positivo, in relazione alla presenza di una serie di garanzie relative allo status, e in negativo, in relazione all’assenza di pressioni indebite esterne o interne al sistema

---

<sup>102</sup> *Enciclopedia online Treccani*, termine «*terzietà*», in <http://www.treccani.it/enciclopedia/terzieta/>.

giudiziario»<sup>103</sup>. Tali principi sono estesi anche agli ausiliari dei giudici: infatti, il giudice, discrezionalmente, sceglie il consulente tecnico; tuttavia, rimane ferma la possibilità delle parti di compiere istanza di ricusazione ex art. 51 e 63 c.p.c.<sup>104</sup>; analogamente a quanto previsto per il giudice, anche in consulente tecnico deve essere terzo e imparziale e non aver quindi alcun legame con le parti<sup>105</sup>.

I principi di imparzialità e terzietà, insieme a quelli di uguaglianza, parità delle condizioni, contraddittorio e ragionevole durata rappresentano elementi-chiave del giusto processo<sup>106</sup> che rientra a pieno titolo nello studio del tema dell'accessibilità alla giustizia, tanto da costituirne parte rilevante.

#### 2.4.1 (segue) *la Dichiarazione universale dei diritti umani.*

Come già affermato, l'uguaglianza rappresenta una condizione indispensabile affinché in un ordinamento giuridico possa determinarsi una piena accessibilità alla giustizia.

In tema di accessibilità, la Dichiarazione universale dei diritti umani risulta essere una fonte non trascurabile: è qua che viene ribadito il concetto di uguaglianza riconosciuto da tutti i soggetti di diritto internazionale.

---

<sup>103</sup> M.G. CIVININI, *Indipendenza e imparzialità dei magistrati*, cit., p. 249.

<sup>104</sup> Principio ribadito anche dalla Cass. civ., 24 gennaio 2019, n. 2103, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

<sup>105</sup> In tema, v. Cass. civ., 30 ottobre 2019, n. 27916, in *D&G*, 2019.

<sup>106</sup> P. SORDI, *Il giusto processo civile*, cit, pp. 3-19.

Alcune doverose premesse sulla Dichiarazione universale dei diritti umani<sup>107</sup>. La Dichiarazione risale al 1948, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi del 10 dicembre; si compone di un preambolo e 30 articoli. «Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di principi, questo documento riveste un'importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Inoltre, le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento»<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> P. BROGI (a cura di), *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Rimini, 2019; *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Commentata da Antonio Papisca*, Roma, 2018; M.A. GLENDON, *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Macerata, 2009; AA. VV., *50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il dibattito alla Camera dei Deputati, 10 dicembre 1998*, Camera dei Deputati, 1999; M.A. QUIROZ VITALE, *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo a settant'anni dalla approvazione. Ricerca esplorativa sulla conoscenza e opinione degli studenti sui diritti umani*, in *Società e diritti - rivista elettronica 2019 anno IV n. 8*, pp. 139-156; G. CATALDI (a cura di), *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite - vol. 1*, Napoli, 2019; ID., *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni unite - vol. 2*, Napoli, 2019; E. PACIOTTI (a cura di), *A sessant'anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, coll. *Annali Fondazione Basso*, Roma, 2011.

<sup>108</sup> *Dichiarazione universale dei diritti umani*. 60° anniversario dell'approvazione avvenuta a Parigi il 10 dicembre 1948, Senato della Repubblica, in [http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo\\_diritti\\_umani.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo_diritti_umani.pdf), p. 5.



Già dal preambolo si possono evincere valori portanti degli ordinamenti moderni: la dignità umana, il valore della persona, la protezione<sup>109</sup> dei diritti umani, la libertà; «che la Dichiarazione universale rappresenti un punto di svolta nella storia dei diritti umani non è una novità. Anzi, per evidenziarne ancor di più la rilevanza, sarebbe opportuno dire che la Dichiarazione universale, più che un turning point, rappresenta il momento natale della storia dei diritti umani, almeno per come li intende parte della letteratura scientifica, ovvero come diritti individuali riconosciuti, promossi e protetti dal diritto internazionale»<sup>110</sup>.

La necessità di mettere nero su bianco valori che oggi sembrerebbero assodati, che spettano all'uomo di diritto in quanto tale, fa dedurre che fino a quel momento quei valori avevano necessità di essere formalizzati e riconosciuti tanto che si parla di «riconoscimento»<sup>111</sup> – di cui alla prima riga del preambolo – in riferimento alla dignità di «tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili». L'idea, quindi, che la dignità avesse bisogno di approvazione, di accettazione e di riconoscimento, cioè di assegnazione di un preciso valore sociale e giuridico, paradossalmente sembrerebbe più vicina al mondo della Roma

---

<sup>109</sup> P. ROLLAND e P. TAVERNIER, *Textes sur la protection internationale des Droits de l'Homme, Que sais-je?*, Presses Universitaires de France – PUF, 1995; H.J. STEINER e P. ALSTON, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, ediz. II, Oxford University Press, 2000; A. GEWIRTH, *Droits de l'homme. Défense et illustrations, Trad. de l'américain par Bruno Baron-Renault, Revue Théologique de Louvain*, 1988, p. 505.

<sup>110</sup> A. PISANÒ, *Dalla Dichiarazione Universale al diritto globale. Progressi e aporie nel cammino dei diritti umani verso l'universalità*, in *Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, 2016, p. 319.

<sup>111</sup> Interessante, S. MANGIAMELI, *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo e le funzioni nazionali*, "Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri", in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2020, pp. 386-387.

arcaica, da cui trae le origini il tema dell'accessibilità alla giustizia, di quanto possa esserlo con gli ordinamenti moderni, seppur con limitazioni e differenze culturali incidenti fra i vari paesi. Il riconoscimento della dignità costituisce così il «fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo», «considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà»<sup>112</sup>.

Tutti i diritti umani, una volta riconosciuti, hanno anche necessità di protezione, «considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione»<sup>113</sup>.

In particolare, «basta una rapida scorsa ai primi due articoli della *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948 per coglierne il grande *appeal* egualitario. «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». «A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione»: sono parole che implicano l'eguaglianza *en*

---

<sup>112</sup> *Preambolo* della Dichiarazione universale dei diritti umani, *passim*.

<sup>113</sup> Ancora, *Preambolo* della Dichiarazione universale dei diritti umani.

*droit* di tutti gli esseri umani e dunque l'idea che a tutti gli esseri umani vadano riconosciuti una serie di facoltà, libertà, poteri»<sup>114</sup>.

#### 2.4.1.I *Accessibilità e principi della Dichiarazione.*

In tema di accessibilità alla giustizia, lo studio di una serie di articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani risulta essere di particolare interesse. La Dichiarazione è sicuramente un documento a cui non si può rinunciare in tema di accessibilità nel suo complesso intesa, a partire dall'art. 6<sup>115</sup> in base al quale «ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della personalità giuridica». Si è preferito citare come primo articolo della Dichiarazione l'art. 6 in quanto appariva necessario rimarcare, ancora una volta, la differenza fra il contesto precedente e successivo all'entrata in vigore della Dichiarazione. Dal testo si evince chiaramente la necessità di equiparare il trattamento dei singoli individui di fronte all'ordinamento: infatti, non viene espressa alcuna distinzione di nessun tipo, stabilendo invece che «ogni individuo» ha diritto al riconoscimento della personalità giuridica; così, la naturale esistenza dell'individuo, chiunque sia, comporta l'automatico riconoscimento del valore della persona e l'attribuzione della titolarità di diritti e rispettivi doveri.

L'art. 6 costituisce essenzialmente una stretta conseguenza di quanto trattato negli articoli precedenti del testo, in cui si evidenziano valori

---

<sup>114</sup> L. BACCELLI, *I diritti dei popoli – Universalismo e differenze culturali*, Roma-Bari, 2009, introduzione, p. VI.

<sup>115</sup> Art. 6 – *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani commentata da Antonio Papisca*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-6-Nessuno-e-sconosciuto/10>, 2009.

cardine quali quello della libertà, della dignità umana, della uguaglianza senza discriminazione alcuna. Alla luce di tali premesse, la Dichiarazione è possibile condividere la posizione secondo la quale tale testo rappresenti espressione evidente di condivisione fra Stati di valori di portata universale: il riconoscimento giuridico dell'essere umano in quanto essere, ovvero il riconoscimento del singolo non solo all'interno della comunità di cui fa parte – c.d. riconoscimento sociale – bensì ovunque, lasciando andare così retaggi culturali restrittivi<sup>116</sup>, tagliando ogni circoscrizione e limite territoriale. Tale riconoscimento, di conseguenza, assume un significato esteso: non solo riconoscimento sociale, ma anche – e soprattutto – giuridico: un riconoscimento strettamente correlato all'esistenza dell'individuo, che, semplicemente in quanto nato, ha diritto automaticamente ad essere considerato non solo uomo, ma anche soggetto di diritto. Si deduce, pertanto, che la personalità giuridica – e, come comprensibile, suo riconoscimento – consente di percepire e quindi trattare l'uomo come un soggetto di diritto e perciò titolare di diritti e obblighi; di conseguenza, ogni individuo ha diritto a tale riconoscimento, nessuno escluso, senza possibilità né di giustificazioni né di limitazioni. Dunque, avere, di diritto, personalità giuridica riconosciuta consente al singolo di poter svolgere azioni in tutela dei propri diritti, di avere – in senso lato – accesso alla giustizia, salvo eccezioni particolari e disciplinate negli ordinamenti interni.

A voler continuare nella disamina, secondo l'art. 7 della Dichiarazione, invece, tutti gli individui, senza discriminazione alcuna, sono uguali di fronte alla legge, dalla quale hanno diritto ad ottenere pari tutela. Si evince

---

<sup>116</sup> In particolare, primo fra tutti, si ricorda il presupposto indispensabile del possesso della cittadinanza nel mondo romano antico.

così, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, la legittima pretesa di tutela giuridica (eguale per tutti). In merito, pare interessante aggiungere che l'uguaglianza, principio cardine dell'accessibilità alla giustizia, viene riportata nella Dichiarazione anche all'art. 1, in base al quale gli individui nascono in una condizione di piena libertà e di pari uguaglianza nella «dignità e diritti». La correlazione fra l'articolo esaminato e il tema generale dell'accessibilità sussiste e viene realizzata proprio facendo riferimento al concetto di uguaglianza quale condizione preliminare alla realizzazione di una effettiva accessibilità alla giustizia.

L'articolo successivo, l'8, fonda un caposaldo cruciale affinché si possa affermare, non solo su un piano teorico, ma anche pratico, l'accessibilità alla giustizia di uno Stato: ciò è costituito dalla possibilità individuale e libera di ricorrere in difesa dei propri diritti fondamentali riconosciuti al singolo sia dalla Costituzione che dalla legge presso tribunali<sup>117</sup> che abbiano specifica competenza in materia, infatti «ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla

---

<sup>117</sup> V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità, Studi giuridici III*, Roma, 1932, per completezza del «discorso inaugurale letto nella Grande Aula della Biblioteca Valentiniana il giorno 23 novembre 1879 nel solenne riaprimto degli Studi nell'Università di Camerino», p. 205, «ma dove non vogliamo vedere regnare altro che la legge si è nelle aule dei tribunali. Noi crediamo che l'inchinare la privata volontà, il privato giudizio dinanzi al volere dello Stato, qualunque esso sia, è opera di buon cittadino; e che solamente così si possa mantenere intatta quella libertà, che fu dai nostri padri con tanta fatica conquistata. Dell'amore della patria vogliamo che non si faccia pompa solo nelle grandi occasioni, ma che lo si eserciti in ogni momento; e in nome suo domandiamo ai cittadini anche qualche sacrificio, se richiesto dal rispetto alla legge. E se chi ci accusava di mancar d'ideale, ci dirà che troppo si vuole facendo di quell'amore una virtù quotidiana, risponderemo che così, e solamente così, si potrà rendere alla patria l'antica grandezza», che in nota scrive «leggansi le nobilissime parole di Socrate in PLATONE *Critone XII*». V. anche, F. MERCOGLIANO, *Fundamenta*, II ed., Napoli, 2012, p. 231 e ss, in particolare p. 241.

legge». Di tale articolo occorre tener conto anche in tema di effettività: la Dichiarazione, infatti, parla chiaramente di «effettiva possibilità» in relazione al riconoscimento al singolo del diritto di agire in giudizio in tutela delle proprie posizioni. Inoltre, pare opportuno chiedersi quale sia il motivo principale che ha portato la correlazione fra la disposizione in esame e l'effettività intesa in senso ampio: appare lecito credere che l'intento sia, non solo quello di assegnare e riconoscere al singolo una mera possibilità, facoltà od opportunità, bensì fare in modo che gli strumenti e i mezzi idonei a rendere tale possibilità effettiva siano concretamente messi a disposizione di tutti, cosicché quanto formalizzato possa divenire realizzabile sul piano pratico.

Così intesa, l'effettività è concepita quale criterio di distinzione tra possibilità – in via ipotetica – e realtà – effettiva-pratica. Emblematico il carattere incidente delle recenti riforme sulle esigenze di semplificazione e accelerazione<sup>118</sup> delle procedure, senza tralasciare tuttavia l'effettività delle tutele<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> L. SALVANESCHI, *La riduzione del tempo nel processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1561 ss.; G. MAMMONE, *Corte Suprema di Cassazione, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, Roma, 2019, pp. 11-17; L.P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Padova, vol. I, 1980, vol. II, 1982; A. PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, Relazione al convegno della Associazione Civilisti Italiani "Concisione e sobrietà negli atti giudiziari", Roma, 5 maggio 2017 in *Il giusto processo civile*, 2018, 1, pp. 67-71.

<sup>119</sup> L. PICCININNI, *Le recenti riforme della giustizia civile italiana tra esigenze di semplificazione, accelerazione ed effettività della tutela*, in AA.VV., *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*. A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011, A. J. Pérez, C. Martín e X. F. Baamonde (a cura di), 2012, pp. 147-164. V. D. DALFINO, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, fasc. 3, 2014, pp. 907-941; R. ORIANI, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008; R. CONTI, *L'effettività del diritto comunitario ed il ruolo del giudice*, in

Sebbene dalla Dichiarazione si possono ricavare principi perfettamente adattabili al concetto di accessibilità alla giustizia, quali il valore della persona, la dignità umana, la libertà – come già avuto modo di affermare – è all’art. 10 che vengono precisati i principi generali di diritto, utili ad evidenziare il rapporto fra individuo e mondo della giustizia.

Infatti, se l’art. 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani dispone che non è consentito in modo arbitrario arrestare, detenere o esiliare alcun individuo<sup>120</sup>, l’art. 10 della Dichiarazione consente di effettuare un passo ulteriore: tutti (nessuno escluso, dato che non è ammesso alcun tipo di discriminazione) i soggetti hanno diritto ad ottenere tutela dei propri diritti, da un lato, attraverso udienze che siano eque e pubbliche, dall’altro, attraverso la garanzia dell’imparzialità e l’indipendenza del tribunale adito. Ciò detto, si deve evidenziare che, ancora una volta, la Dichiarazione ribadisce il principio di uguaglianza, già esposto ed analizzato all’art. 7, estendendo ulteriormente il contenuto

---

*Eur. e dir. priv.*, 2007, p. 480 ss.; I. PAGNI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. X, Milano, 2017, p. 355 ss.; G. VETTORI, *L’attuazione del principio di effettività. Chi e come*, in *Persona e Mercato*, 4, 2017, p. 188; G. ALPA, *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell’avvocato*, in *Contr. impr.*, 2018, 2, pp. 610-620; N. GALANTINI, *Il diritto all’informazione per l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 468 ss.; G. ALPA, *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell’avvocato*, in *Contr. impr.*, 2018, pp. 610-620.

<sup>120</sup> Interessante il confronto con l’art. 7 della *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino*, Parigi, 26 agosto 1789, in <https://scienze politiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/143/Storia%20contemporanea/Dichiarazione%20diritti%20uomo%20e%20cittadino%201789.pdf>, secondo cui «nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole».

anche a profili pratici, quali le udienze dei procedimenti in cui, secondo la regola ordinaria, debbono essere svolte a porte aperte, mentre i procedimenti a porte chiuse consistono solo delle eccezioni alla regola generale.

L'accessibilità alla giustizia e la garanzia di equità<sup>121</sup> della stessa viene posta in essere anche attraverso la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali aditi a dirimere le controversie: la competenza si riferisce alla legittimazione del tribunale a risolvere determinate questioni; l'imparzialità va rapportata alla posizione di equidistanza dell'organo giudicante dalle parti e dall'oggetto della disputa e, in ultimo, l'indipendenza indica invece la capacità di risoluzione del problema pratico senza sottostare alle personali pretese delle parti o ad autorità esterne, se non la sola sottomissione alla legge (art. 101, comma II, Cost.).

Infine, l'altro e ultimo articolo della Dichiarazione che pare dover richiamare in relazione al tema dell'accessibilità alla giustizia, è l'art. 11, letto e collegato all'art. 10, secondo cui è necessario affermare la presunzione di innocenza dell'individuo fintantoché non ne sia provata la colpevolezza ad esito di un processo pubblico; al processo andranno assicurate le garanzie al diritto di difesa – elemento quest'ultimo strettamente correlato anche all'art. 24 Cost. – difatti la norma stabilisce che «ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico

---

<sup>121</sup> Sul principio di equità interessante, A. CONCAS, *Il principio Giuridico dell'Equità*, in *diritto.it*, 2014; in generale, v. V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità*, per completezza «*Discorso inaugurale letto nella Grande Aula della Biblioteca Valentiniana il giorno 23 novembre 1879 nel solenne riaprimiento degli Studi nell'Università di Camerino*», in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 1, 2012, pp. 179-205.



processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa»; tale principio è implicito e racchiuso nel vasto fenomeno dell'accessibilità alla giustizia.

#### 2.4.2 (segue) la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>122</sup>, abbrv. CEDU, «è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà

---

<sup>122</sup> A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2018, p. 38 ss.; C. DEFILIPPI (a cura di), D. BOSI (a cura di) e R. HARVEY (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali commentata ed annotata*, Napoli, 2006, *passim*; U. VILLANI, *Dalla Dichiarazione Universale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, II ediz., Bari, 2015, *passim*; M. PEDRAZZI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il suo sistema di controllo*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Milano, 2006, p. 290 ss.; S. BARTOLE, B. CONFORTI e G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, *passim*; S. BARTOLE, P. DE SENA e V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012, p. 13 ss.; A. ALLEGRIA (a cura di), D. DI LEO (a cura di) e F. FEDERICI (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2019, p. 8 ss.; V. STARACE, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'ordinamento italiano*, Bari, 1992; B. NASCIMBENE (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano*, Milano, 2002, p. 20 ss.; V. MANES (a cura di) e V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, *passim*; A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Padova, 2016, p. 3 ss.; M. PAPPONE (a cura di), *Le ricadute pratiche della CEDU nel diritto italiano*, Napoli, 2019, *passim*; V. SCIARABBA, *Il ruolo della CEDU. Tra Corte Costituzionale giudici comuni e Corte Europea*, Napoli, 2019, p. 139 ss.; C. RUSSO e P.M. QUAINI, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Milano, 2006, p. 8 ss.; D. TEGA, *La CEDU nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2007, pp. 431-446; G. RAIMONDI, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e le Corti costituzionali e supreme europee*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2018, pp. 1-13, per completezza «Intervento pronunciato alla Cerimonia tenutasi in occasione della celebrazione del 15° anniversario dell'insediamento del Collegio

fondamentali in Europa»<sup>123</sup> e per tale ragione merita trattazione nel tema dell'accessibilità alla giustizia, oltre alla sua rilevanza quale fonte del diritto<sup>124</sup>.

In particolare, sul tema assumono rilievo<sup>125</sup> gli artt. 6 e 13: il primo disciplina il «diritto ad un processo equo», il secondo il «diritto ad un

---

Garante della costituzionalità delle norme, Sala del Consiglio Grande e Generale, San Marino, 24 marzo 2018»; F. SUDRE, *La Convention européenne des droits de l'homme*, coll. *Que sais-je?*, Parigi, 2015, *passim*.

<sup>123</sup> Glossario «Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)», in *EUR-Lex, L'accesso al diritto dell'Unione Europea*, in [https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu\\_human\\_rights\\_convention.html?locale=it](https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_human_rights_convention.html?locale=it), «la convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze», *passim*.

<sup>124</sup> R. ROMBOLI, *La influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Consulta Online – Periodico telematico*, 3, 2018, p. 618, «La riflessione in Italia sul significato e l'efficacia della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (da adesso Cedu) e, conseguentemente, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (da adesso Corte Edu) si è fondata in un primo momento principalmente sulla collocazione della Cedu nel sistema delle fonti del diritto e su aspetti quindi essenzialmente di carattere formale. La Convenzione è stata recepita in Italia con la l. 4 agosto 1955 n. 848, secondo il modello della ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali, per cui non si è ritenuto di dover procedere ad una revisione della Costituzione, allo scopo di dare alla Cedu una copertura costituzionale».

<sup>125</sup> V. ANDRIOLI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il processo giusto*, in *Temi Romana*, I, 1964, p. 443 ss.

ricorso effettivo». In base all'art. 6<sup>126</sup>, il riferimento all'equo processo<sup>127</sup> è strettamente correlato al diritto del singolo di ottenere tutela alle proprie

---

<sup>126</sup> M. ALLENA, *L'art. 6 CEDU come parametro di effettività della tutela procedimentale e giudiziale all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2, 2012, pp. 267 ss.; F. VERDOLIVA, *Il diritto di accesso ad un giudice (art. 6, par. 1, CEDU; art. 1 Protocollo addizionale)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 303 ss.; G. FERRI, *Il diritto a un giudice indipendente e imparziale previsto dalla CEDU e la sezione disciplinare del CSM (a proposito del caso 'Di Giovanni c. Italia') (osservazione a Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 9 luglio 2013 n. 51160/06)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 59, 1, 2014, pp. 553-564; L. IANNICELLI, *Parità delle armi in tema di prova civile (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 325 ss.; F. BUONOMENNA, *Il diritto all'udienza pubblica (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 355 ss.; ANT. DIDONE e AND. DIDONE, *La ragionevole durata del processo (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 379 ss.; D. FANCIULLO, *Obbligo di motivazione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 421 ss.; per il diritto penale, v. *Guida all'articolo 6. Diritto ad un equo processo (ambito penale)*, in *European Court of Human Rights Cour Européenne des Droits de l'Homme*, Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2014, p. 11 ss.; per il diritto amministrativo, v. M. ALLENA, *Art. 6 CEDU: nuovi orizzonti per il diritto amministrativo nazionale*, in *Ius Publicum Network Review*, 2014, p. 2 ss.; ID., *L'art. 6 CEDU e la continuità tra procedimento e processo*, in *Persona e amministrazione*, 2, 2018, pp. 26-45.

<sup>127</sup> M.J. VACCARO, *Il contenzioso relativo al personale ATA – Sez. I – Legge di interpretazione autentica ed equo processo (art. 6, par. 1, CEDU; art. 1, Protocollo addizionale)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 447 ss.; L. IOELE, *Il contenzioso in tema di pensioni dei lavoratori italiani in Svizzera – Sez. II – Legge di interpretazione autentica ed equo processo (art. 6, par. 1, CEDU; art. 1, Protocollo addizionale)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 447 ss.; D. LIAKOPOULOS, *Equo processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nel diritto comunitario*, Padova, 2007, p. 49 ss.; A.

posizioni attraverso la soddisfazione di diversi parametri: esame pubblico<sup>128</sup> della causa, giudice indipendente e imparziale, termine ragionevole di trattazione e conclusione della controversia da dirimere. Inoltre, vanno aggiunti la presunzione di innocenza sino all'accertamento legale di colpevolezza, di cui al comma II dell'articolo in esame, e il diritto di difesa, comma III, punti b) e c); oltretutto, tali principi sono stati già trattati in merito alla disamina del rapporto fra Costituzione – e relativi principi – e accessibilità alla giustizia: è mediante l'intervento posto dalla l. cost. 2/1999 che è avvenuta la modifica dell'art. 111 Cost.<sup>129</sup> andando

---

BIANCARDO, *Equo processo: le garanzie previste dall'art. 6 CEDU*, in *Altalex*, in <https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/12/equo-processo-le-garanzie-previste-dall-art-6-cedu>, 2018; V. PETRALIA, *Equo processo, giudicato nazionale e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Torino, 2012, p. 112 ss.; oltre a, cfr., D. MARINELLI e E. SPIGARELLI, *Giusto processo ed equa riparazione*, Napoli, 2010, *passim*; A. DI STASI, *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale*, Torino, 2012, p. 15 ss.; per il diritto penale, v. G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2009, *passim*; per il diritto tributario, v. V. DE BONIS, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e giusto processo tributario*, Roma, 2019, *passim*.

<sup>128</sup> *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, cit., p. 49, «nell'ambito del diritto sia del CDE sia dell'UE la nozione di accesso alla giustizia comprende anche il diritto ad un'udienza pubblica. Ciò contribuisce a promuovere la fiducia nei tribunali, rendendo l'amministrazione della giustizia visibile e trasparente. Su questo punto, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE corrisponde all'articolo 6 della CEDU»; inoltre, p. 63, «in forza del diritto sia del CDE sia dell'UE il diritto di agire in giudizio (derivante dal diritto ad un'equa e pubblica udienza) dovrebbe essere effettivo per tutte le persone, indipendentemente dalle loro risorse finanziarie. Questo richiede che gli Stati adottino misure per garantire la parità di accesso ai procedimenti; ad esempio, attraverso la creazione di adeguati sistemi di gratuito patrocinio. Il patrocinio a spese dello Stato può inoltre facilitare l'amministrazione della giustizia, dal momento che le parti in causa non rappresentate spesso non sono a conoscenza delle norme procedurali e necessitano di cospicua assistenza da parte dei tribunali, fatto che può causare ritardi», *passim*.

<sup>129</sup> Rapporto art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, principio del contraddittorio e ragionevole durata del processo, cfr., massima della Cass. civ., ordinanza 6439/2019, «la previsione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui l'impugnazione è improcedibile se l'appellante non compare sia alla prima che alla

ad integrare i principi ivi presenti con quello del giusto processo<sup>130</sup>, garantendo così richiamo a quanto contenuto nell'art. 6 CEDU. In particolare, «nell'ambito del diritto del CDE, la giurisprudenza relativa all'articolo 6 della Corte EDU prevede norme dettagliate sull'indipendenza del potere giudiziario, destinate a proteggerlo da pressioni esterne e a garantirne la neutralità. Tali norme riguardano le modalità di nomina dei membri del tribunale, la durata del loro mandato e l'esistenza di garanzie contro eventuali pressioni esterne»<sup>131</sup>. Circa

---

seconda udienza, è compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, dovendo essere temperato il principio del contraddittorio con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata se fosse consentito all'appellante rallentare lo sviluppo del processo ritardandone la sua definizione». V. I. CACCIAVILLANI, *Il principio del giusto processo: dovere del giudice o diritto dalla parte?*, in *LexItalia.it*, 1, 2012, p. 5, «perché il principio del giusto processo è chiaramente posto dalla Convenzione europea come diritto del cittadino ed in tal senso non può che intendersi l'art. 111 della Costituzione; non solo e comunque prima che dovere del giudice. Un diritto condizionato dal corretto esercizio e coordinamento delle due funzioni essenziali del processo: il difendere e il decidere. Dov'è la prima, il difendere, che condiziona la seconda, il decidere».

<sup>130</sup> A.F. URICCHIO, *Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari*, cit., pp. 3-5, «nelle fonti internazionali, il modello di "giusto processo" trova, invece, il proprio fondamento negli artt. 10 e 11 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea delle nazioni unite il 10 dicembre 1948 e dagli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) sottoscritta a Roma il 4 dicembre 1950, ratificata con legge nazionale del 4 agosto 1955 n. 848, e dagli artt. 1-8 della Convenzione interamericana sui diritti umani adottata in S. Josè d Costarica il 22 novembre 1969. Tra le disposizioni richiamate, maggiore rilevanza assume certamente l'articolo 6 della CEDU (rubricato *Diritto ad un processo equo*), in forza del quale ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale. Il richiamo alle disposizioni della convenzione da parte del Trattato dell'Unione europea (attualmente Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009) conferisce natura di norma comunitaria al principio del giusto processo. Completa il quadro normativo la legge Pinto (24 marzo 2001, n. 89)».

<sup>131</sup> *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, cit., p. 38.

l'equità, invece, «l'art. 6, infatti, stabilisce che un processo si considera equo quando vi sia un giudice imparziale precostituito per legge e quando il processo si svolga – tranne casi eccezionali – in udienza pubblica. Su questi due profili si pronunciano numerose sentenze della Corte che, al di là del tempo del processo e del suo contenuto sostanziale, considerano non equo un processo che non si sia stato svolto secondo precise regole formali»<sup>132</sup>: tali principi sono ricompresi ed integrano il concetto di accessibilità alla giustizia, tanto che «nel diritto europeo sui diritti dell'uomo, la nozione di accesso alla giustizia è incorporata negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che garantiscono il diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo, rispettivamente nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Come rilevato in precedenza, tali diritti sono previsti anche in strumenti internazionali come, ad esempio, negli articoli 2 paragrafo 3 e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (ICCPR) e negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR). I principali elementi di tali diritti comprendono l'accesso effettivo ad un organo di risoluzione delle controversie, il diritto ad un equo processo e alla tempestiva risoluzione delle controversie, il diritto ad un rimedio adeguato, nonché l'applicazione generale dei principi di efficienza ed efficacia nell'esercizio della giustizia»<sup>133</sup>.

---

<sup>132</sup> F. MANGANARO, *Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo report annuale - 2011 – Italia*, in *Ius Publicum Network Review*, 2011, p. 5.

<sup>133</sup> *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, cit., p. 17.

Come già anticipato, il concetto di accessibilità alla giustizia trova ampio spazio nell'art. 6 CEDU e, allo stesso tempo, trova menzione anche all'art. 13 – tra l'altro detti articoli sono strettamente correlati<sup>134</sup> –, il quale sancisce il «diritto a un ricorso effettivo», infatti «ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali». In tema, di particolare rilievo è l'analisi, non solo lessicale, dei termini «ricorso» ed «effettivo»; per quanto concerne il ricorso è possibile evidenziare che «i commentatori degli articoli in esame non si sono posti un problema di natura letterale, perché nelle versioni delle due Carte europee nei Paesi continentali si preferisce parlare di ricorso, mentre in common law si usa l'espressione rimedio. La versione italiana corrisponde a quella francese, a quella spagnola e a quella tedesca, mentre quella inglese diverge da queste, facendo uso del termine “rimedio”. C'è differenza tra i due termini, o sostanzialmente essi si equivalgono? Non è certo pensabile che lo stesso testo normativo possa assumere significati diversi nei Paesi nei quali viene adottato, tanto più quando esso istituisce un diritto fondamentale. Ed allora se i due termini sono fungibili, appare più corretto e significativo usare anziché l'espressione ricorso effettivo l'espressione rimedio

---

<sup>134</sup> F. MANGANARO, *Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo report annuale - 2011 – Italia*, cit., p. 9, «secondo l'art. 13 della CEDU, ogni Stato nazionale deve garantire la tutela dei diritti attraverso la possibilità di un ricorso effettivo ad una qualche autorità nazionale giurisdizionale o amministrativa. Come detto, la violazione di questo principio viene spesso collegata all'equo processo di cui all'art. 6»; sull'equo processo; v. D. LIAKOPOULOS, *Equo processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nel diritto comunitario*, cit., *passim*.

effettivo»<sup>135</sup>. In relazione al termine «effettivo» si fa presente che «sul principio di effettività si è raccolta una letteratura vastissima, ma, dal nostro punto di vista, il precetto normativo vuol significare che il rimedio deve raggiungere l'effetto sperato, cioè la rimessione in pristino della situazione alterata, o un risarcimento pecuniario se la situazione è ormai irrimediabilmente modificata»<sup>136</sup>. Un ricorso che sia effettivo è quindi presupposto fondamentale alla realizzazione nell'ordinamento di una concreta accessibilità alla giustizia.

#### 2.4.3 (segue) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE).

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea<sup>137</sup> è stata approvata nel 2000 dal Parlamento europeo e sottoscritta nel 2007; «come

---

<sup>135</sup> G. ALPA, *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell'avvocato*, in <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/414405/Tavola+rotonda+9+febbraio+2018+-+Intervento+Avv.+Prof.+Guido+Alpa.pdf/aa00362e-2402-40ff-b877-cba72de120be>, p. 2.

<sup>136</sup> G. ALPA, *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell'avvocato*, cit., p. 3.

<sup>137</sup> R. MASTROIANNI (a cura di), S. ALLEGREZZA (a cura di) e O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Milano, 2017, *passim*; R. BIFULCO (a cura di), M. CARTABIA (a cura di) e A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, 2001, *passim*; L. FERRARI BRAVO, F.M. DI MAJO e A. RIZZO, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Commentata con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte europea dei diritti dell'uomo e con i documenti rilevanti*, Milano, 2001; M. PANEBIANCO, *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Annotato con i lavori preparatori e la giurisprudenza delle alte Corti europee e della Corte costituzionale italiana*, Milano, 2001, p. 51 ss.; A. VITORINO, *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, in *Revue Du droit de l'Union européenne*, 2001, p. 34 ss.; L. TRUCCO, *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione Europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Torino, 2013, *passim*; N. LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali*



stabilito nell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (versione risultante dal Trattato di Lisbona del 2007), pur non essendo integrata nel Trattato, la Carta ha lo stesso valore giuridico di quest'ultimo. La Carta enuncia i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione. Si compone di 54 articoli e di un preambolo, in cui sono richiamati i valori spirituali e morali dell'UE»<sup>138</sup>; così, la Carta, per effetto del Trattato di Lisbona<sup>139</sup>, dal 2009 ha medesimo valore giuridico dei Trattati istitutivi dell'UE. Già nel preambolo vengono evidenziati diritti<sup>140</sup> e principi fondamentali, tra i quali la dignità, uguaglianza, cittadinanza e giustizia<sup>141</sup>, infatti si legge che «consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui

---

*dell'Unione Europea. I limiti di applicazione*, Milano, 2018, p. 183 ss.; G. BIAGIONI, *Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Napoli, 2018, *passim*.

<sup>138</sup> *Enciclopedia online Treccani*, alla voce «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», in <http://www.treccani.it/enciclopedia/carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea/>.

<sup>139</sup> C. CARLETTI, *I diritti fondamentali e l'Unione Europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione*, Milano, 2005; P. GIANNITI, *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona*, Bologna, 2013; C. SALAZAR, *A Lisbon story: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da un tormentato passato... a un incerto presente?*, per completezza «Relazione al Convegno su "I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il caso italiano. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema" (Facoltà di Giurisprudenza, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, 5 Novembre 2011)», p. 1 ss.

<sup>140</sup> P. GIANNITI, *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona*, Bologna, 2013, *passim*; A.O. COZZI, *Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Profili costituzionali*, Napoli, 2017; L. MOCCIA (a cura di), *Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea*, Milano, 2010.

<sup>141</sup> *Cittadini: diritti fondamentali, sicurezza e giustizia*, in *Note tematiche sull'Unione Europea. Parlamento europeo*, in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/chapter/212/cittadini-diritti-fondamentali-sicurezza-e-giustizia>; *Giustizia e diritti fondamentali. – Tutela, diritti e giustizia per i cittadini dell'UE*, in *europa.eu*, in [https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs_it).

valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia»<sup>142</sup>.

In tema di accessibilità alla giustizia, rilevante è lo studio degli articoli 47-50, capo VI della Carta.

In particolare, l'art. 47 CDFUE riguarda il diritto di ogni individuo ad un «ricorso effettivo e a un giudice imparziale»: tale disposizione è in stretta relazione con quanto sancito dall'art. 111, comma II, Cost., nella parte in cui si fa riferimento alla terzietà ed imparzialità del giudicante; si può inoltre notare un parallelismo fra il comma I dell'articolo in esame – «ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo» – e l'art. 13 CEDU, «tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione»<sup>143</sup>, mentre il comma II – «ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la

---

<sup>142</sup> *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (2000/C 364/01), Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C. 364/1, 2000.*

<sup>143</sup> *Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in FRA, European Union Agency For Fundamental Rights, in <https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/47-diritto-un-ricorso-effettivo-e-un-giudice-imparziale>.*

facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare» ricalca quanto esaminato dall'art. 6 CEDU; infine, «con riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorchè la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo»<sup>144</sup>, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia», comma III della disposizione in esame.

In aggiunta, proseguendo con lo studio del capo VI della Carta dei Diritti Fondamentali<sup>145</sup>, assumono rilievo in tema di accessibilità alla giustizia anche gli artt. 48-50, aventi ad oggetto rispettivamente: l'art. 48<sup>146</sup>, «presunzione di innocenza e diritti della difesa», in cui si afferma esplicitamente la garanzia del diritto alla difesa di ogni imputato – si deduce peraltro senza discriminazione alcuna –; l'art. 49, «principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», in cui viene espresso un principio caratterizzante la legge penale ovvero l'irretroattività, oltre al principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato, di particolare interesse in tema. Infine, altro articolo rilevante è il 50, secondo il quale vige il «diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», ovvero «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di

---

<sup>144</sup> *Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in FRA, *European Union Agency For Fundamental Rights*, cit.

<sup>145</sup> G. BARBAGALLO, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'ordinamento italiano*, in *giustizia-amministrativa.it*, 2011, p. 2 ss.

<sup>146</sup> S. ALLEGREZZA e A. MOSNA, *Commento all'art. 48 - I diritti della difesa*, Milano, 2017, pp. 946-971.

una sentenza penale definitiva conformemente alla legge»: tali disposizioni mettono in risalto il principio di uguaglianza e di non discriminazione degli individui; oltretutto, detti principi trovano disciplina all'interno della Carta nel capo III denominato, per l'appunto, «uguaglianza» e, all'art. 20, viene affermato che «tutte le persone sono uguali davanti alla legge», facendo così diretto riferimento alla non discriminazione, principio tra l'altro trattato anche all'articolo successivo, art. 21, nel quale si fa richiamo al divieto di qualsiasi forma di discriminazione, tra le quali anche la discriminazione fondata sulla cittadinanza (invece elemento chiave del lontano diritto romano, dal quale tuttavia il diritto interno trae origine, evolvendosi).

## Capitolo 3

### *Ostacoli all'accesso alla giustizia.*

3.1 Durata del processo; 3.1.I Tempistiche e Legge Pinto; 3.2 Gli ostacoli e l'informatizzazione; 3.3 Il ruolo dell'arretrato; 3.4 Conseguenze, riorganizzazione e PCT.

#### *3.1 Durata del processo.*

Con la ratifica<sup>147</sup> della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio della ragionevole durata del processo «ha trovato una prima ed autorevole affermazione nell'ordinamento italiano»<sup>148</sup>, infatti «la questione relativa al diritto di ciascun cittadino di essere parte di un processo celere e garantista ha da sempre interessato il mondo giuridico, inducendo il legislatore a trovare una risposta coerente con il nostro ordinamento e con quello comunitario»<sup>149</sup>.

---

<sup>147</sup> U. VILLANI, *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, p. 7 ss.; G. GAJA, *Lo Statuto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto dell'Unione*, in *Riv. dir. internaz.*, 2016, p. 685 ss.; R. CHENAL, F. GAMBINI e A. TAMIETTI, *Art. 6*, in S. BARTOLE, P. DE SENA e V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 173 ss.

<sup>148</sup> V. GAROFOLI, *La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del "processo breve" (garanzia soggettiva)*, in Treccani, 2010.

<sup>149</sup> A.P. LIGUORO, *Il principio della ragionevole durata del processo: dalla Legge Pinto alla sentenza Olivieri della Corte EDU*, in *Iusinitinere.it*, 2018, p. 1 ss.; G. SCARSELLI, *'La ragionevole durata del processo civile'*, in *Foro it.*, c. pp. 126-134.

Appare assiomatico sostenere che la durata di un processo rappresenti un elemento incidente sulla valutazione di accessibilità di un sistema giudiziario: un processo che si protrae in tempi particolarmente lunghi non rende il sistema pienamente accessibile – nell’accezione affidatagli – e fa venir meno l’attrattività di un sistema: «la giustizia civile era uno dei malati più gravi del nostro sistema, per questa ragione è stata interessata da una straordinaria attività di riforma»<sup>150</sup>. Inoltre, «tanto per cominciare, non esistono strumenti indirizzati a facilitare l’accesso alla tutela giurisdizionale, quando sia difficoltoso per ragioni sociali o economiche»<sup>151</sup>.

Eppure, la giustizia svolge un ruolo sempre più centrale, soprattutto in un mondo in cui la globalizzazione fa da padrona, nondimeno «la giustizia civile ha la caratteristica di essere un servizio chiave per la coesione della società e per il funzionamento dei mercati»<sup>152</sup>.

Oltretutto, il tema della ragionevole durata di un processo è tipizzato e deve sottostare a due precetti, già citati, di fondamentale importanza: l’art. 111, c. 2, Cost. e l’art. 6, p. 1, CEDU.

Alla luce delle premesse argomentative, è lecito prestare attenzione alla durata temporale di un processo, in quanto elemento utile alla

---

<sup>150</sup> *Il cammino della giustizia. 4 anni di riforme. Le leggi, le risorse, i numeri, i risultati*, in Ministero della Giustizia, 2018, p. 13.

<sup>151</sup> S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi. Civil justice and its paradox*, in *Revista Eletrônica de Direito Processual*, vol. XIV, da *Annali della Storia d’Italia*, Torino, 1998, p. 605.

<sup>152</sup> A. MUSY, M. SIMONGINI e F.G. PIZZETTI, *Un manager in tribunale. Costi e tempi della giustizia civile: analisi economica, riforme, strumenti alternativi*, in *Biblioteca della libertà*, XXXIV, maggio-agosto, 150, 1999, p. 69.

misurazione<sup>153</sup> dell'efficacia e dell'efficienza di un sistema ordinamentale.

Vieppiù. L'ordinamento deve impegnarsi<sup>154</sup> affinché sia garantita effettivamente una ragionevole durata, non solo su un piano teorico, altresì su quello pratico; tuttavia, occorre fare i conti con un annoso problema rappresentato dall'arretrato. A ben vedere, è possibile giustificare in parte le lungaggini processuali dalla presenza di pratiche passate ancora aperte che nell'ultimo decennio si è cercato di smaltire<sup>155</sup>. «Il progressivo allungamento delle durate si spiega, in buona parte, con l'effetto cumulativo dell'arretrato. Se osserviamo il rapporto tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti nel corso degli anni, ci rendiamo subito conto che nel secondo dopoguerra il numero dei procedimenti

---

<sup>153</sup> T. SOURDIN e N. BURSTYNER, *Justice Delayed is Justice Denied*, in *Victoria University Law and Justice Journal*, 4, 1, 2014, p. 47, «time standards are often the means by which timeliness is measured and these are often regarded as a proxy for timeliness. However, the two are not interchangeable. Generally, time standards are measures of efficiency and effectiveness set by courts and other institutions to support performance standards and indicators that aim to ensure efficient processes and accountability»; inoltre, interessante, v. T. COWEN, “Justice Delayed is Justice Denied”: *The Rule of Law, Economic Development and the Future of the European Community Courts*, in *European Competition Journal*, 4, 1, 2008, pp.1-57.

<sup>154</sup> P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *questionegiustizia.it*, p. 1, «L'impegno alla ragionevole durata non rappresenta soltanto un diritto della persona coinvolta nel processo, ma anche una garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia».

<sup>155</sup> Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, *Aggiornamento del censimento speciale della giustizia civile*, Relazione di M. Barbuto, Roma, 2015, p. 3, «La situazione del c.d. arretrato — che in questa sede si preferisce chiamare «pendenza», per le ragioni spiegate al § 9 — è migliorata nell'ultimo quadriennio, con diminuzioni nella fase iniziale del -4,4% e -4,2% ed una diminuzione più consistente del -6,8% alla fine dell'ultimo anno. Si può affermare che lo slogan del recente passato circa la «Giustizia (IN)CIVILE con un arretrato di oltre 5 milioni e mezzo di cause» appare oggi superato, anche se il nuovo valore di 4,9 milioni<sup>2</sup> non può essere considerata una uscita dal tunnel di una crisi iniziata circa dieci anni fa. Negli anni dal 2006 al 2009 si registrano infatti valori progressivi di 5,3 milioni, 5,5 milioni, 5,6 milioni, 5,9 milioni».

esauriti ogni anno è costantemente, se pur non di molto, al di sotto del numero dei procedimenti sopravvenuti»<sup>156</sup>.

### 3.1.I *Tempistiche e Legge Pinto*.

La questione della durata dei processi non può essere sottovalutata e il giurista non può rimanere indifferente. In questo contesto si inserisce un ventennio fa la l. c.d. Pinto del 24 marzo 2001, n. 89 in tema di «previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo». La legge è stata oggetto di diverse modifiche<sup>157</sup>, tuttavia tema invariato è stato quello secondo il quale chi, a causa dell'irragionevole durata del processo, ha subito un danno – patrimoniale o non – ha diritto

---

<sup>156</sup> S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi. Civil justice and its paradox*, cit., p. 622.

<sup>157</sup> V. GAETA, *Le ennesime modifiche alla legge Pinto: luci e ombre*, in *Questione Giustizia*, 2016, p. 1, «La legge c.d. Pinto del 24.3.2001 nr. 89 continua ad essere oggetto dell'attenzione del legislatore. Dopo la riforma operata con legge 134/12, i commi 777, 781 e 782 dell'art. 1 della legge di stabilità nr. 208 del 28.12.2015 hanno introdotto incisive modifiche, ispirate alla finalità di “razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”. Finalità idonea a orientare l'interpretazione delle nuove regole, che va intesa nel senso della riduzione dei costi, il cui incremento è possibile solo se di evidente razionalità».

Sulle modifiche alla l. Pinto, v. E. IANNELLO, *Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di Strasburgo*, in *Giur. merito*, 2013, p. 15 ss.; G. SORRENTI, *Gli emendamenti alla legge Pinto al primo vaglio di legittimità costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesplosivo ma sussistente*, in *federalismi.it*, 2014, 9, p. 3; P. SANDULLI, *Le modifiche apportate dalla “legge di stabilità” alla procedura di risarcimento del danno derivante dalla eccessiva durata del processo*, in *La Nuova procedura civile, Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile*, 2016; M. DE PAOLIS, *Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno con formulario e giurisprudenza: civile, amministrativo, penale, tributario, amministrativo-contabile*, cit., p. 73 ss.; G. SCARSELLI, *Le modifiche alla cd. legge Pinto poste in essere dalla legge di stabilità 2016*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 1 ss.; M. NEGRI, *Legge Stabilità 2016: modifiche alla L. n. 89/2001, cd. Legge Pinto*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 5 ss.



ad un'equa riparazione<sup>158</sup>, comma II, art. 1bis. In merito alla ragionevolezza della durata di un processo, la l. Pinto, all'art. 2, detta dei

---

<sup>158</sup> A.G. LANA, *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della c.d. legge Pinto*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie e prassi*, Milano, 2006, p. 508 ss.; ID., *La legge Pinto: un'innovazione necessaria ma di problematica applicazione*, in *I diritti dell'uomo cronache e battaglie*, 2001, p. 39 ss.; G. SCARSELLI, *Le modifiche alla c.d. legge Pinto poste in essere dalla legge di stabilità 2016*, in *Foro it.*, 2016, c. 1; M. SCALABRINO, *L'irragionevole durata dei processi italiani e la l. 24 marzo 2001, n. 89: un commodus discessus*, in *Riv. int. dir. uomo*, 2001, p. 409 ss.; L. SALVATO, *Profili controversi dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo: il punto sulla giurisprudenza*, in *Corr. giur.*, 2010, 7, pp. 881-890; M.G. CIVININI, *Sul diritto alla ragionevole durata del processo: prime applicazioni della c.d. legge Pinto*, in *Foro it.*, 2002, 1, p. 235 ss.; D. PIOMBO, *Equa riparazione per irragionevole durata del processo: appunti sulla disciplina della c.d. legge Pinto dopo le modifiche introdotte dall'art. 55 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134*, in *Foro it.*, 2013, 1, pp. 25-29; F. PETROLATI, *I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «Legge Pinto»)*, Milano, 2005; M. AZZALINI, *L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto fra stalli applicativi e interventi riformatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 5, pp. 1702-1708; A. PRINCIPATO, *Questioni in tema di risarcimento del danno da irragionevole durata del processo fra vecchia e nuova legge Pinto*, in *Danno resp.*, 2016, 1, p. 59; E. D'ALESSANDRO e D. AMEDEI, *L. 24. 3. 2001. n. 89. Eccessiva durata dei processi e risarcimento del danno nella "legge Pinto"*, in *La legislazione penale*, vol. 22, fasc. 4, 2002, pp. 935-954; M. AZZALINI, *L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra stalli applicativi e interventi riformatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 5, pp. 1703 ss.; G. PARISI, *La proponibilità lite pendente della domanda di equa riparazione per eccessiva durata. Nota a C. Cost. 26 aprile 2018, n. 88*, in *Giur. it.*, 2018, 10, pp. 2123-2128; K. LA REGINA, *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica*, cit. p. 1, «La tendenza a circoscrivere l'ambito della riparazione del danno da irragionevole durata del processo si è sviluppata considerando sia l'impatto economico dello strumento indennitario a carico del bilancio dello Stato che le ripercussioni del contenzioso Pinto sul lavoro delle Corti di appello»; G.L. BARRAL, *A duração razoável do processo e a responsabilidade civil de Estado no exercício da atividade jurisdicional. La ragionevole durata del processo e la responsabilità civile dello Stato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale*, in *Revista de Política Judiciária, Gestão e Administração da Justiça*, vol. 1, 2015, p. 3 ss.; A. TRAVI, *In tema di diritto all'equa riparazione per eccessiva durata del processo e azione di ottemperanza Nota a TAR sez. II Roma Lazio 27 novembre 2018 n. 11500*; in *Il Foro it.*, 2019, 1, 3, pp. 49-52; A. GIUSTI, *Effettività dell'accesso all'equa riparazione nel processo amministrativo: la parola alla Corte costituzionale. Nota a ord. Cass. sez. II civ. 3 novembre 2017, n. 26221*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 6, pp. 790-794; L. SALVATO, *La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo nella morsa della giurisprudenza della Corte di*

limiti temporali che, se non superati, rendono il processo ragionevole, ovvero non oltre tre anni per un giudizio di primo grado, non oltre i due per un giudizio di secondo grado e non oltre un anno per il giudizio di legittimità e, in ogni caso, si considera rispettata la ragionevole durata «se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni», comma 2<sup>ter</sup>, art. 2 della legge in esame. Ai fini del computo degli anni, il *dies a quo* è rappresentato dal giorno in cui viene depositato il ricorso introduttivo del giudizio oppure dal giorno della notifica dell'atto di citazione, non si terrà invece conto di eventuali sospensioni.

Alla legge Pinto si deve l'introduzione del procedimento per il risarcimento dei danni – patrimoniali e non – causati da una durata del processo irragionevole; tale soluzione consente l'attuazione pratica dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

A questo punto interessante è domandarsi la *ratio* che ha condotto alla redazione del contenuto normativo: «in principio, la legge Pinto venne adottata con l'intento di prevenire le numerose condanne nei confronti dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo per l'eccessiva durata degli accertamenti giudiziari»<sup>159</sup>, infatti «è ben noto che la legge 24.3.2001 n.

---

*Strasburgo e delle specificità del nostro ordinamento*, in *Corr. Giur.*, 2012, 8-9, pp. 993-998; E. OCCHIPINTI, *Il danno da irragionevole durata del processo*, in *Danno resp.*, 2013, 12, pp. 1214-1220; M.G. DE FRANCESCA, *Il diritto all'equa riparazione*, in G. DE MARZO, G. DE FRANCESCA e G. FABBRIZZI, *Irragionevole durata del processo e responsabilità dello Stato*, Padova, 2008, p. 15 ss.; A.S. GAUDENZI, *Il ricorso per l'eccessiva durata del processo*, Rimini, 2016, p. 1 ss.; F. PETROLATI, *I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «Legge Pinto»)*, cit., p. 189 ss.

<sup>159</sup> A. GIUBILEI, *La Corte costituzionale alle prese con la durata irragionevole del processo e con il protrarsi dell'inerzia legislativa: dalla sentenza n. 30 del 2014 alla sentenza n. 88 del 2018*, in *federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018, 2, p. 2. Per approfondimenti su legge Pinto e panorama europeo, v. S. ANGIOI e F. RAIMONDI (a cura di), *La ragionevole durata del processo in Europa. Genesi, effetti e sviluppi della legge Pinto*, Napoli, 2011, p. 12 ss.; F. MACCHIAROLI, *Eccessiva durata dei processi ed equa riparazione: tra giurisprudenza di*

89 è stata approvata con l'intento di porre un argine al dilagare delle condanne della Corte europea allo Stato italiano per l'eccessiva durata dei processi»<sup>160</sup>.

Il presupposto è sempre lo stesso: «la qualità di un sistema giudiziario può essere valutata sotto diversi aspetti: la durata e la qualità dei giudizi, l'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche, le possibilità di accesso alla giustizia per tutti i cittadini»<sup>161</sup>.

Infine, appare necessario evidenziare che «la nozione di “ragionevole durata” è ontologicamente diversa da quella di “tempo strettamente necessario per la trattazione della causa”. La prima, infatti, è sì un valore da perseguire ed attuare ai sensi della CEDU, ma non fino al punto di trasformarla in una giustizia affrettata e sommaria. La ragionevole durata non ha carattere assoluto, ma relativo, ed è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di

---

*Strasburgo e legge Pinto*, in *Giur. it.*, 2001, 10, 2008 ss.; G. BERTI ARNOALDI VELI, *La Legge Pinto e l'Europa tradita (riflessioni di un avvocato dalla parte del cittadino)*, in *Questione Giustizia*, 2003, p. 1 ss.; A.M. NICO, *La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati d'Europa*, cit., pp. 75-80; P. TANDURA, *Persona offesa e irragionevole durata del processo: la Corte di Strasburgo supera il limite, stabilito dal diritto interno, della necessaria costituzione di parte civile. Nota a sent. CEDU pen. sez. I 7 dicembre 2017 n. 35637*, in *Riv. pen.*, 2019, 2, pp. 180-185; G. BERTI ARNOALDI VELI, *La "legge Pinto" sul risarcimento dei danni da durata irragionevole del processo: dai ricorsi innanzi alla Corte di Strasburgo ai procedimenti innanzi alle Corti d'Appello*, in *Diritto & Formazione*, 2002, p. 2 ss.

<sup>160</sup> K. LA REGINA, *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparaione sull'altare della spesa pubblica*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 2017, p. 1.

<sup>161</sup> M. BIANCO, S. GIACOMELLI, C. GIORGIANTONIO, G. PALUMBO e B. SZEGO, *La durata (eccessiva) dei procedimenti civili in Italia: offerta, domanda o rito?*, in *Rivista di Politica Economica*, vol. 97, 2007, p. 5.

fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide. La durata ragionevole del processo va dunque misurata in concreto»<sup>162</sup>.

In definitiva: la ragionevole durata può essere configurata, da un lato, quale strumento di tutela individuale e collettiva e, dall'altro, quale garanzia<sup>163</sup> che un ordinamento è tenuto a riconoscere e rispettare.

### 3.2 *Gli ostacoli e l'informatizzazione.*

La durata del processo rappresenta una tematica di interesse transnazionale, in particolare dal momento in cui, dall'analisi di un processo e delle relative caratteristiche, è possibile comprendere il buon andamento di un ordinamento e l'applicazione pratica dei suoi principi e valori. Si può considerare anche che «all'inizio del 2010 pendevano dinanzi agli uffici giudiziari italiani circa 5 milioni e 800 mila

---

<sup>162</sup> W. GIACARDI, *Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo*, in *diritto.it*, 2008; M. BERTUZZI, *Violazione del principio della ragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione*, in *Giur. merito*, 2001, p. 1164 ss.; A. DIDONE, *La Cassazione e l'equa riparazione per irragionevole durata del processo*, in *Giustizia it.*, 2002, I, pp. 2039-2041; ID., *L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo (Riflessioni a prima lettura sulla legge n. 89/2001)*, in *Quest. giust.*, 2001, pp. 513-527; ID., *Il danno "esistenziale" da irragionevole durata del processo fra Cassazione e Corte europea dei diritti dell'uomo. Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2003, n. 362*, in *Il Corriere giuridico*, 2003, pp. 331-338; ID., *Appunti sulla ragionevole durata del processo civile*, in *Giur. it.*, 2000, pp. 871-874; A.G. LANA, *I tempi del processo e l'equa riparazione a tre anni dall'entrata in vigore della c.d. legge Pinto*, in *I diritti dell'uomo cronache e battaglie*, 2004, n. 1, p. 9 ss.

<sup>163</sup> Sul termine «garanzia», B. LAVARINI, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *La legislazione penale*, 2019, pp. 1-2, «Il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, quale garanzia autonoma nell'ambito di quelle connotanti il fair trial, trova precipuo fondamento nell'art. 6 § 1 Cedu, ed ulteriore "rinforzo", quanto all'imputato in vinculis, nell'art. 5 § 3 Cedu. 'Precipuo' non significa, naturalmente, 'esclusivo', dato l'assorbimento del profilo soggettivo della garanzia nel canone oggettivo ex art. 111 co. 2 Cost., il "ricalco" della previsione convenzionale nell'art. 47 Cdfue e la previsione del diritto dell'accusato «a essere giudicato senza indebito ritardo» ex art. 14 lett. c del Patto internazionale sui diritti civili e politici».

procedimenti civili, il valore massimo mai raggiunto. Secondo la Banca Mondiale, nello stesso anno, per risolvere la medesima disputa commerciale in Italia occorreva più del doppio dei giorni necessari, in media, negli altri paesi avanzati»<sup>164</sup>; in termini di giorni va evidenziato che «nel 2016 la durata media effettiva nei tribunali era di circa 1.100 giorni per il contenzioso ordinario e di 1.250 per quello commerciale»<sup>165</sup>.

Da un report Istat<sup>166</sup> si evince che secondo i cittadini intervistati «bisognerebbe soprattutto ridurre la durata dei procedimenti (68,6%), semplificare gli aspetti burocratici (57,7%) e garantire puntualità alle udienze (31,0%)»<sup>167</sup>.

A voler prendere in considerazione tutti i fattori che incidono negativamente sulla durata del processo, dilazionandola nel tempo, si può annoverare anche la mancata proporzione fra la domanda e l'offerta; ancor meglio, «il problema dell'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari è affrontato come la conseguenza di un disequilibrio tra quantità offerta e domandata del servizio giustizia»<sup>168</sup>. Giocoforza, a rinforzare tale disequilibrio vi è il ruolo dell'arretrato<sup>169</sup>, tanto che «l'accumulo dei

---

<sup>164</sup> S. GIACOMELLI, S. MOCETTI, G. PALUMBO e G. ROMA, *La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni*, in *Banca d'Italia, Eurosistema, Questioni di Economia e Finanza*, 401, 2017, p. 5.

<sup>165</sup> S. GIACOMELLI, S. MOCETTI, G. PALUMBO e G. ROMA, *La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni*, cit., p. 6.

<sup>166</sup> Statistiche report Istat, *Anno 2015, Cittadini e giustizia civile*, 2016.

<sup>167</sup> Statistiche report Istat, *Anno 2015, Cittadini e giustizia civile*, cit., p. 1.

<sup>168</sup> D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, Bologna, 2003, p. 9.

<sup>169</sup> L. MINNITI e G. TELLOLI, *Conoscere l'arretrato della giustizia civile: una necessità in vista delle imminenti scelte politiche*, in *Questione giustizia*, 2021, p. 4 ss.; *Monitoraggi della giustizia civile e penale*, in *Ministero della Giustizia*, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_9\\_13.page#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_13.page#), 2021, «Le statistiche sull'arretrato rilevano i procedimenti che, alla data di riferimento, non sono stati risolti entro i termini di ragionevole durata previsti dalla legge (cosiddetti procedimenti "a rischio Pinto"): 3

procedimenti pendenti, che è la ragione dei ritardi nei tempi di chiusura dei processi, è, infatti, il risultato di un'inadeguatezza dell'offerta rispetto alla domanda»<sup>170</sup>.

Di contro, al fine di agevolare e velocizzare le pratiche è stato introdotto nel mondo della giustizia il fenomeno dell'informatizzazione del processo, fenomeno che, se da un lato ha garantito la facilità di accesso, deposito e condivisione delle pratiche, dall'altro lato ha dovuto fare i conti con una poca praticità dell'utenza o scarsa dimestichezza e/o compatibilità con supporti tecnici. L'informatizzazione così ha dato vita ad una nuova fase della giustizia, *smart*, senza tuttavia ledere i diritti da tutelare e ciò, in via diretta, ha comportato una nuova organizzazione del sistema giustizia, consapevoli che tale cambiamento sarebbe stato inevitabile dato che «la lentezza della giustizia, in particolare in ambito civile, è uno dei principali problemi strutturali dell'Italia. L'inefficienza del nostro sistema giudiziario scoraggia gli investimenti, aumenta il costo del credito e riduce il tasso di occupazione e di partecipazione al mercato del lavoro»<sup>171</sup>.

In aggiunta, da un punto di vista formale, la digitalizzazione<sup>172</sup> della giustizia ha reso la stessa maggiormente accessibile, concedendo a tutti la possibilità, in qualsiasi momento e in ogni luogo, di prender visione della documentazione presente sul portale; da un punto di vista fattuale, l'accessibilità risulta limitata da eventuali ostacoli personali che possono essere legati, per citare qualche esempio, all'essere muniti o meno di un

---

anni per i procedimenti in primo grado; 2 anni per i procedimenti in appello; 1 anno per i procedimenti in Cassazione».

<sup>170</sup> D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit., p. 9.

<sup>171</sup> M. CASAMONTI, *La giustizia civile italiana resta la più lenta d'Europa, ma c'è qualche miglioramento*, in *Osservatorio CPI, Università Cattolica del Sacro Cuore*, 2020.

<sup>172</sup> Ancora, C. CASTELLI e D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Rimini, 2019, p. 5 ss.

dispositivo, dal collegamento internet e, ovviamente, dal possesso delle competenze di base per l'utilizzo.

A voler accantonare, senza tralasciare, detti elementi, è possibile affermare che, dopotutto, la digitalizzazione ha migliorato, incrementato ed esteso l'accessibilità alla giustizia, garantendo gli stessi diritti del sistema precedente, aumentandone tuttavia le opportunità di accesso immediate.

In ultimo, la digitalizzazione ha rappresentato un fattore influente nella crescita dell'efficienza del sistema, rendendosi garante di un costante aggiornamento teso al miglioramento della velocità di risposta, senza andare a scapito della protezione e salvaguardia dei diritti. In conclusione, si può affermare che la digitalizzazione sia per modalità che per tempistiche permetta un'estesa accessibilità alla giustizia, garantendo altresì la tutela dei diritti.

### *3.3 Il ruolo dell'arretrato.*

Oltre all'informatizzazione, nel nostro ordinamento, sono stati adottati sistemi alternativi al fine di ridurre l'arretrato, quale, per citare un esempio, l'Ufficio per il Processo: «tale figura è infatti stata introdotta per supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR che, per quanto concerne la riduzione dell'arretrato e del *disposition time*, prevede obiettivi particolarmente ambiziosi a livello nazionale e segnatamente: entro la fine del 2024 un abbattimento dell'arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello; entro la metà del 2026: un abbattimento dell'arretrato civile del 90%; una riduzione del 40% della durata dei

procedimenti civili; una riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali»<sup>173</sup>.

Inoltre, «la Corte europea dei diritti dell'uomo, gravata da circa dodici mila ricorsi contro il Governo italiano per violazione della durata ragionevole del processo, ha inteso trarre il massimo sollievo dall'entrata in vigore del rimedio processuale interno, costituito dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, a partire dalla data del 18 aprile 2001 (in ragione della pubblicazione sulla G.U. del 3 aprile 2001)»<sup>174</sup>.

D'altro canto, è d'uopo considerare anche che vi è una relazione fra tempi e garanzia dei diritti. Difatti, di fronte a tanti diritti da tutelare si delinea anche l'esigenza di avere tempi maggiori per poter espletare tutte le verifiche necessarie.

Occorre, a tal proposito, anche considerare che «ai fini della determinazione del grado di efficienza di un sistema giudiziario la variabile più rilevante è quella dei tempi medi di risoluzione delle controversie, perché suscettibile di incentivare il ricorso pretestuoso alla giustizia, creando una congestione che si autoalimenta»<sup>175</sup>. La qualità<sup>176</sup> di

---

<sup>173</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, *Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative. (Delibera di Plenum in data 13 ottobre 2021)*, cit., p. 5.

<sup>174</sup> F. PETROLATI, *I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «Legge Pinto»)*, cit., p. 8.

<sup>175</sup> D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit., p. 13.

<sup>176</sup> Interessante, D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit., p. 17, «Per qualità di un sistema giudiziario, in generale, si intendono cose diverse e non sempre tra loro compatibili. La giustizia civile ha almeno tre dimensioni rispetto alle quali se ne può definire il grado di efficienza: quella della verità, ossia della correttezza del giudizio, quella del tempo e quella del costo pubblico e privato. Ottimizzare contemporaneamente tutte e tre queste dimensioni non è possibile ed è soprattutto la prima ad essere poco compatibile con le altre».



un sistema va parametrata e misurata sulla base di svariati fattori, partendo dal presupposto che «il primo quesito della ricerca è dunque quello di verificare se, in Italia, sia l’offerta ad essere sottodimensionata o se è invece la domanda ad essere eccessivamente alimentata»<sup>177</sup>.

### 3.4 *Conseguenze, riorganizzazione e PCT.*

La durata del processo – correlata ai costi – rappresenta una tematica centrale anche in altri settori e non necessariamente di matrice interna, quali, per citare un esempio, il settore degli investimenti<sup>178</sup>.

Infatti, in tal contesto, si deve considerare anche che «sulla base di una serie di rapporti periodici aventi frequenza annuale redatti dalla Banca Mondiale, uno dei principali “freni” allo sviluppo produttivo dell’Italia si deve individuare nella lentezza dei processi che produce una forte incertezza negli scambi commerciali e scoraggia gli investitori nazionali ed esteri, rappresentando un elemento di fortissimo trascinamento verso il basso anche in tutti gli altri indicatori internazionali»<sup>179</sup>.

A giustificare una durata del processo più estesa rispetto a quella prevista per ciascun grado di giudizio, vi è un fattore da non sottovalutare: una struttura organizzativa in parte mancante delle risorse umane e materiali necessarie a far fronte non solo alle richieste, ma anche agli arretrati. Infatti, «oltre al numero dei magistrati, l’analisi dei dati statistici

---

<sup>177</sup> D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit., p. 9.

<sup>178</sup> S. GIACOMELLI, S. MOCETTI, G. PALUMBO e G. ROMA, *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni*, n. 401, 2017; F. SELITA, *Improving Access to Justice: Community-based Solutions*, in *Asian Journal of Legal Education*, 2019, pp. 83-90.

<sup>179</sup> M. DE PAOLIS, *Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno con formulario e giurisprudenza: civile, amministrativo, penale, tributario, amministrativo-contabile*, cit., p. 33.

deve inquadrare il problema della lentezza della macchina della giustizia civile da tre punti di vista distinti: il numero dei processi sopravvenuti, che rappresenta, per così dire, la domanda di giustizia che i cittadini rivolgono all'amministrazione della giustizia; quello dei processi esauriti, che misura la risposta dell'apparato giudiziario; e, infine, il numero dei processi pendenti, che rivela il grado di inefficienza della macchina della giustizia rispetto alle aspettative sociali»<sup>180</sup>.

In ultimo, «le ragioni delle gravi disfunzioni del sistema giustizia nel nostro Paese, [...], si possono ora così riassumere: a) endemiche carenze organizzative degli apparati giudiziari (ordinario, civile e penale; amministrativo; contabile e tributario) sotto il profilo della razionale distribuzione sul territorio nazionale delle risorse umane e dei mezzi materiali, fenomeno che accomuna il settore della giustizia a molte altre amministrazioni dello Stato; b) legislazione sovrabbondante e caotica; c) elevato tasso di litigiosità, soprattutto in determinati settori giudiziari [...] e in particolari aree geografiche [...]»<sup>181</sup>.

Ad incoraggiare, vi sono i dati riportati di seguito i quali evidenziano che «dal 2010, in quasi tutti questi Stati membri, la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado nell'ampia categoria "tutte le cause", nei contenziosi civili e commerciali e nelle cause amministrative è diminuita o è rimasta stabile (l'Italia è terzultima con una durata media per i contenziosi civili e commerciali passata dai 517 giorni del 2016 a 548 giorni nel 2017, mentre per la giustizia amministrativa occorrono 887

---

<sup>180</sup> A. MUSY CON M. SIMONGINI e F.G. PIZZETTI, *Un manager in tribunale. Costi e tempi della giustizia civile: analisi economica, riforme, strumenti alternativi*, cit., p. 70.

<sup>181</sup> M. DE PAOLIS, *Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno con formulario e giurisprudenza: civile, amministrativo, penale, tributario, amministrativo-contabile*, cit., p. 86.

giorni)»<sup>182</sup>. A ciò si aggiunge anche la nuova organizzazione del settore giustizia ovvero «di fronte alla grave scarsità di risorse nel settore giustizia, gli uffici giudiziari cercano nuove forme organizzative. L'Ufficio per il processo consente di sostenere i processi di innovazione»<sup>183</sup>.

Particolare rilievo in merito alla garanzia di una durata ragionevole del processo anche l'istituzione dell'Ufficio del processo, infatti, «come noto, l'ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” (art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014)»<sup>184</sup>.

---

<sup>182</sup> Servizi Studi del Senato, *Note su atti dell'Unione europea, Nota n. 28, Quadro di valutazione della giustizia 2019*, V. DI FELICE (a cura di), 2019, p. 2.

Nello specifico, Servizi Studi del Senato, *Note su atti dell'Unione europea, Nota n. 28, Quadro di valutazione della giustizia 2019*, cit., p. 1, «Il 26 aprile 2019 la Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione della giustizia, con l'intento di offrire una visione comparativa dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari negli Stati membri dell'Unione europea» e p. 2, «I parametri principali utilizzati sono: la durata dei procedimenti (tempo stimato o medio in giorni necessario per definire una causa), il tasso di ricambio (rapporto tra il numero di cause definite e il numero di cause nuove) e il numero di cause pendenti (cause rimaste senza definizione alla fine dell'anno)».

<sup>183</sup> CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, in <https://www.csm.it/web/csm-internet/ufficio-per-il-processo>; v. D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit., p. 32 ss.

<sup>184</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, *Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative. (Delibera di Plenum in data 13 ottobre 2021)*, p. 1.

Ad incentivare e velocizzare le pratiche d'ufficio anche il Processo Civile Telematico, abbrev. PCT, secondo un «progetto [che] presupponeva, sin dalla sua origine, la diffusione delle nuove tecnologie di informatizzazione degli uffici, intrapresa dalla legislazione delegata dei primi anni '90, nel solco della generale informatizzazione della pubblica amministrazione e quindi della giustizia, avviata con la legge delega n. 421/92 (art. 2 co. 1 lett.m) e con i suoi decreti delegati tra cui il d.p.r. n. 748/94 (in relazione all'amministrazione della Giustizia)»<sup>185</sup>. Il PCT presuppone necessariamente un cambio culturale oltre che organizzativo<sup>186</sup> del nostro sistema, cambiamento che poi è avvenuto seppur con importanti stravolgimenti.

In definitiva, in tema di accessibilità alla giustizia, durata<sup>187</sup> e costi<sup>188</sup> del processo, si deve tener conto dell'incontro di due – se non più – diverse

---

<sup>185</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, in <https://www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico>, cit.

<sup>186</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, *Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo Civile Telematico. (Delibera di Plenum in data 13 maggio 2015)*, p. 13, «L'introduzione della tecnologia sottesa al Pct richiede un adeguamento culturale oltre che organizzativo: il passaggio all'atto digitale e alla sua trasmissione telematica presuppone infatti la padronanza di uno strumento tecnologico profondamente diverso da quello tradizionale (cartaceo) e quindi il possesso di cognizioni diverse da quelle tradizionalmente richieste al personale degli uffici giudiziari».

<sup>187</sup> L. BERLINGUER (a cura di) e G. SANTALUCIA (a cura di), *La tutela dei diritti ed i tempi della giustizia. Atti di due Convegni (Roma, 24 maggio-11 novembre 2005)*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2006; G. MARONGIU, *Una giustizia lentissima fonte di preoccupazioni e di pretese: la Commissione tributaria centrale*, in *Rass. trib.*, 2011, p. 869 ss.; A. LA TORRE, *La giustizia civile italiana nella dimensione europea*, in *Europa dir. priv.*, 2000, 3, p. 603 ss.; D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit.; P. DELOGU, *Le riforme parziali del codice civile italiano e il diritto romano*, in *Analogia giuridica*, III, 1889, p. 163 ss.; B. BRUGI, *La riforma della nostra legislazione civile*, in *Analogia giuridica*, III, 1889, p. 195.

<sup>188</sup> D. MARCHESI, *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, cit., p. 91, «Per quanto riguarda le spese necessarie per andare in giudizio, nel confronto internazionale, la posizione dell'Italia risulta decisamente migliore rispetto a quella rivestita nel confronto dei tempi»;

esigenze: la riduzione/semplificazione delle procedure e l'esigenza di velocizzare le pratiche – anche in un'ottica rivolta al contesto comparativo internazionale, senza dimenticare tuttavia che un'accelerazione del processo non deve andare a discapito della tutela dei principi fondamentali tra i quali il diritto al contraddittorio di cui si è trattato anche in precedenza. «Mi pare, pertanto, evidente che il difficile problema che l'ordinamento giuridico si è trovato ad affrontare è rappresentato dalla necessità di contemperare due esigenze entrambe importanti e, per certi aspetti, contrapposte: da un lato ridurre le conseguenze dannose derivanti da inutili processi e dallo spirito litigioso dei cittadini, dall'altro, però, garantire a tutti il diritto di agire senza intralci in un processo, per far valere una propria pretesa»<sup>189</sup>.

---

Statistiche report Istat, *Anno 2015, Cittadini e giustizia civile*, cit., p. 6, «Una maggiore insoddisfazione è direttamente associata alla durata, all'esito e ai costi del procedimento, oltre che ai vantaggi conseguiti dalle persone coinvolte»; M. MOCCI, *Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 907 ss.; M. BURGARELLA, *Cause giudiziarie civili e costi rilevanti per le imprese. Costi diretti e indiretti che ricadono sul sistema economico*, in *Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico. Costi della giustizia civile rilevanti per il sistema delle attività produttive*, MIPA, Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, Istat, 2006, pp. 39-44; G. SCARSELLI, *Le novità per il processo civile. Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2009, c. 258.

<sup>189</sup> D.A. CENTOLA, *La disciplina della condotta vessatoria delle parti nel processo romano*, in <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=253>, in *Teoria e Storia del Diritto Privato, Rivista Internazionale online*. V. in tema di abuso del processo, M.F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio dell'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004; A. DONDI e A. GIUSSANI, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, p. 194 ss.; L.P. COMIGLIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 321 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Doveri di buona fede ed abuso degli strumenti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 993 ss.; F. CORDOPATRI, *L'abuso del processo e la condanna alle spese*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, p. 250 ss.; ID., *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 67, pp. 875-881; di

A fondamento di tale ragionamento vi è la concezione della giustizia civile «quale servizio chiave per la coesione della società e per il funzionamento dei mercati»<sup>190</sup>, basata sulla certezza del diritto<sup>191</sup>.

---

interesse nel diritto romano, v. C. BUZZACCHI, *L'abuso del processo in diritto romano*, Milano, 2002, p. VII ss.

<sup>190</sup> A. MUSY, M. SIMONGINI e F.G. PIZZETTI, *Un manager in tribunale. Costi e tempi della giustizia civile: analisi economica, riforme, strumenti alternativi*, cit., p. 69; v. S. PELLEGRINI, *La litigiosità in Italia, un'analisi sociologica-giuridica*, Milano, 1997, p. 244 ss.

<sup>191</sup> F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, 1942, ristampa 1968, p. 126 ss.; L. LONGHI, *Ruoli e responsabilità dell'operatore giuridico nel contesto del diritto globale. L'ipotesi del riconoscimento costituzionale della figura dell'avvocato*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2018, p. 2, «È necessario che il giurista affermi con forza ancora maggiore la propria vocazione/aspirazione alla certezza, pur all'interno di un panorama spesso caratterizzato da *caos* normativi e *disorientamenti* giurisprudenziali. L'ambizione alla certezza non può mirare, evidentemente, a conferire all'ordinamento giuridico la medesima perfezione e simmetria delle scienze esatte, essendo il diritto il regno dell'interpretazione e della soggettività per definizione».

La certezza del diritto viene altresì garantita da limiti fissi circa la durata del processo, v. G. FINOCCHIARO, *Limiti fissi sulla durata ragionevole del giudizio*, in *Guida al dir.*, 2012, 29, p. 72 ss.; D. VICOLI, *La «ragionevole durata» delle indagini*, Torino, 2015. Di particolare rilievo in merito anche la tematica delle impugnazioni; v. N. GALANTINI, *Durata ragionevole del processo e impugnazioni nel sistema francese*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1432 ss.; ID., *Durata ragionevole e impugnazioni*, Relazione al Convegno di studi "E. De Nicola", tema "Durata ragionevole e impugnazioni nel sistema francese", Lecce, 14-15 ottobre 2005; R. SUCCIO, *Il principio di autosufficienza dei motivi di ricorso alla Suprema Corte: alcune considerazioni*, in *Rass. tributaria*, 1, 62, 2019, p. 9, «i due ideali piatti della bilancia, quindi, vanno posti appunto in equilibrio dovendo il sistema processuale da un lato salvaguardare la necessità di porre regole di accesso alle impugnazioni, dall'altro garantire il diritto delle parti a un equo processo da celebrare in tempi ragionevoli. Il contemperamento fra il necessario formalismo e l'effettività della tutela deve fondarsi quindi, secondo la Corte di cassazione stessa da un lato sulla previsione di conseguente processuali preclusive, dall'altro sulla loro correlazione a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità».

## Capitolo 4

*Rimedi agli ostacoli all'accesso alla giustizia.*

4.1 Gli ADR, *Alternative Dispute Resolution*; 4.1.1 L'arbitrato; 4.1.2 La mediazione; 4.1.3 La negoziazione assistita; 4.2 L'azione di classe.

### 4.1 Gli ADR, *Alternative Dispute Resolution*.

Al fine di dare «risposta alle difficoltà di accesso alla giustizia, che molti paesi devono affrontare»<sup>192</sup> si fa, con una sempre maggiore frequenza, riferimento agli A.D.R.<sup>193</sup>, acronimo italiano di *Alternative Dispute Resolutions*. Tali strumenti consentono una risoluzione della controversia più snella, veloce e meno costosa rispetto all'attivazione di un ordinario processo e si contraddistinguono, altresì, «per l'informalità e

---

<sup>192</sup> C. ASCIONE, *La nuova mediazione*, Napoli, 2013, p. 7.

<sup>193</sup> S. ROBERTS, *Alternative Dispute Resolution and Civil Justice: an Unresolved Relationship*, in *The Modern Law Review*, 1993, 56, pp. 452-458; F. FERRARIS, *ADR e patrocinio a spese dello Stato: questioni e prospettive*, in *Il giusto processo civile*, 2019, 1, p. 175 ss.; M.A. FODDAI, *I nuovi modi di fare giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra processo e sistemi alternativi di composizione delle controversie*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 1, p. 37 ss.; M. ALBERSTEIN, *ADR and Transitional Justice as Reconstructing the Rule of Law*, *Journal of Dispute Resolution*, "published by University of Missouri School of Law Scholarship Repository", in <https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=jdr>, 2011. V. M.P. MANTOVANI, *Sistemi di Alternative Dispute Resolution a livello europeo ed internazionale fra sistemi di regolazione del mercato e tutela dei contraenti in condizione di asimmetria negoziale*, in R. FAVALE e M. GAMBINI, (a cura di), *Mediazione civile e strumenti alternativi di composizione delle liti. Itinerari*, Napoli, 2013, pp. 407-442; M.F. GHIRGA, *Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto (Riflessioni sulla mediazione in occasione della pubblicazione della Direttiva 2008/52/CEE)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 537 ss.; A. MUSY CON M. SIMONGINI e F.G. PIZZETTI, *Un manager in tribunale. Costi e tempi della giustizia civile: analisi economica, riforme, strumenti alternativi*, cit., pp. 78-81; S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi. Civil justice and its paradox*, cit., pp. 682-689.

l'elasticità delle regole e per la confidenzialità»<sup>194</sup>, elementi che ne giustificano la rapidità di soluzione.

Naturalmente, come richiesto ad un ordinario processo, anche per gli A.D.R. non esiste esenzione alcuna dal rispetto dei diritti lesi e dalla garanzia di un'effettività delle tutele. Inoltre, tra le caratteristiche comuni al processo, non manca l'applicazione del principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del soggetto/organo responsabile dell'attuazione della decisione finale e il principio del contraddittorio, principio cardine del giusto processo.

Rientrano nelle A.D.R. sicuramente l'arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita e la conciliazione. Tali procedimenti hanno in comune lo stesso scopo: deflazionare il contenzioso; tuttavia, sono caratterizzati da tecniche procedurali differenti tese al raggiungimento del medesimo obiettivo.

#### 4.1.1 *L'arbitrato.*

L'arbitrato<sup>195</sup> è sicuramente tra i primi metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in quanto già riportato nel Codice di procedura civile approvato nel 1940 e vigente da aprile del 1942. È una tecnica di risoluzione denominata «aggiudicativa» ovvero a decidere è l'arbitro o il collegio arbitrale – e non le parti stesse come avviene per altri metodi

---

<sup>194</sup> C. ASCIONE, *La nuova mediazione*, cit., p. 8.

<sup>195</sup> L. MEZZASOMA, *ADR, arbitrato e consumatore*, in D. MANTUCCI, *Trattato di diritto dell'arbitrato*, Napoli, XIV, 2020; ID., *Risoluzione alternativa delle controversie e Tutela del consumatore*, in *Arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos, Acti Congreso internacional de resolución alternativa de disputas civiles y mercantiles*, Santander, 17-19 settembre 2009, Madrid, 2011.



alternativi di risoluzione delle controversie –, la cui decisione è denominata «lodo arbitrale»<sup>196</sup>.

Non tutte le controversie possono essere domandate all'arbitro se non le controversie inerenti ai diritti disponibili, diritti reali o questioni relative al diritto commerciale.

Esistono due tipologie di arbitrato: l'arbitrato rituale<sup>197</sup> e irrituale<sup>198</sup>, quest'ultimo altresì detto libero. L'arbitrato rituale trova disciplina nel Codice di procedura civile e la cui decisione finale è vincolante fra le parti nonché avente medesima validità di una sentenza del tribunale. Diverso invece l'arbitrato irrituale o libero che non è disciplinato nel Codice e la cui decisione finale non corrisponde ad una vera e propria decisione, bensì ad una dichiarazione/pronuncia con valenza di accordo tra le parti ovvero dotata di efficacia negoziale.

Fonte di interesse il rapporto fra arbitrato e giustizia civile<sup>199</sup>.

Per comprendere tale relazione è doveroso partire dal presupposto che l'arbitrato «è il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla

---

<sup>196</sup> C. DELLE DONNE, *Le decisioni del giudice civile e il lodo arbitrale: l'ambito della cognizione, le tecniche di redazione, il titolo esecutivo e il contenuto ottemperabile*, Relazione all'incontro di studi «Le decisioni del giudice civile tra esecuzione forzata e ottemperanza», Roma, 30 novembre 2017 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2018, 1, p. 39 ss.

<sup>197</sup> C. CAVALLINI, *L'Arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale*, Milano, 2009, p. 1 ss.

<sup>198</sup> C. TENELLA SILLANI, *Arbitrato irrituale e contratto*, in *L'Arbitro nella moderna giustizia arbitrale*, L. RUGGERI e L. MEZZASOMA (a cura di), Napoli, 2013, pp. 133-140.

<sup>199</sup> U. BERLONI e A. DONDI, 'Against arbitration'. *Funzionalità dell'arbitrato nella prospettiva della riforma della giustizia civile italiana*, in *Politica del diritto*, 2007, 38, 2, pp. 207-216; V. AMENDOLAGINE, *Sui rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria: brevi considerazioni sulla "potestas iudicandi" degli arbitri e l'art. 819-ter c.p.c. Nota a lodo arbitrale* *Coll. arbitr. Roma* 19 gennaio 2018, in *Rivista dell'arbitrato*, 2018, 2, pp. 267-274.

giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, realizzando così una sorta di *giustizia privata*, dettata cioè da un privato anziché da un giudice dello Stato. È sempre lo Stato, comunque, che attribuisce alla decisione privata il *carattere giurisdizionale*, cioè il carattere di sentenza»<sup>200</sup>. Evidente, dunque, il ruolo dell'autonomia<sup>201</sup> delle parti che, tuttavia, non è illimitata, in quanto incontra sempre l'intervento dello Stato a formalizzare quanto eventualmente deciso in forma privata. D'altro canto, va però anche sottolineato il ruolo deterrente all'intraprendere un'azione civile, ruolo consolidato dalle tempistiche e dai costi, rispettivamente, più celeri e meno impattanti, di un ordinario procedimento civile.

#### 4.1.2 *La mediazione.*

La mediazione<sup>202</sup> rappresenta, altresì, un altro strumento alternativo delle controversie. Con il d.lgs. 28/2010 è stato istituito il procedimento

---

<sup>200</sup> F. DEL GIUDICE (a cura di), in *Dizionario delle materie Giuridiche*, cit., p. 38.

<sup>201</sup> F. AULETTA, *Autonomia delle parti, poteri degli arbitri e procedimento arbitrale*, in *Il giusto processo civile*, 2011, pp. 385-390; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli, 2020, p. 6, «L'autotutela non si esaurisce nella manifestazione di un potere formativo del soggetto al quale si contrappone la soggezione di un altro ma si sostanzia più ampiamente nella legittima protezione o difesa della propria situazione soggettiva. Essa non è alternativa alla tutela giurisdizionale; ne prescinde del tutto; non ha niente a che vedere con essa, concernendo modalità di protezione degli interessi giuridicamente rilevanti perché riscontrabili nella disciplina legale dei rapporti di diritto sostanziale, nonché nell'autoregolamentazione negoziale in una accezione articolata e assai diversificata per la materia e per la varietà delle situazioni concrete»; M. CONFORTINI, *Autonomia privata e giurisdizione*, Relazione al Convegno «Autonomia privata e giurisdizione nella tradizione civilistica continentale», Roma, 12 ottobre 2017 in *Jus civile*, 2018, 3, p. 7 ss.

<sup>202</sup> M.F. GHIRGA, *Conciliazione e mediazione alla luce della proposta di direttiva europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, pp. 463 ss.; M.P. MANTOVANI, *Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie*.

di mediazione nel nostro ordinamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Tra gli elementi caratteristici della mediazione, in comune con l'arbitrato vi è la presenza della figura del mediatore<sup>203</sup>, terzo e imparziale, che tenta o agevola la conciliazione fra le parti. Naturalmente, alla base della mediazione vi deve essere la consapevolezza delle parti del fatto che, è vero sì che si potrà raggiungere in minor tempo la conclusione della disputa, ma è vero anche che alla base vi sono reciproche concessioni che conducono celermente alla decisione.

Il procedimento di mediazione può avere luogo solo dinanzi ad organismi accreditati dal Ministero della Giustizia e possono avere ad oggetto solo diritti disponibili. Esperire il tentativo di mediazione può essere facoltativo<sup>204</sup> o obbligatorio; l'obbligatorietà è dettata per le materie che

---

*Verso una nuova cultura conciliativa della lite*, in F. BRIOLINI e M. GAMBINI (a cura di), in *La mediazione nelle controversie civili e commerciali*, Padova, 2013, pp. 321-333; F. DANOVI e F. FERRARIS, *La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*, Milano, 2013, p. 21 ss.; M. BOVE, *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, Bari, 2010; F.P. LUISO, *Il modello italiano di mediazione. Il "giusto" procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, difesa, proposta)*, in *Giur. it.*, 2012, pp. 213-217; G. ARIETA, *La domanda di mediazione e le regole di instaurazione del procedimento*, in *Corriere giur.*, 2011, p. 566 ss.; G. IMPAGNATIELLO, *La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 702 ss.; F.P. LUISO, *La delega in materia di mediazione e conciliazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1257 ss.

<sup>203</sup> La figura del mediatore è attiva, in quanto può effettuare anche proposte al fine di conciliare le due parti. V. C. ASCIONE, *La proposta del mediatore ex art. 11 del d.lgs. n. 28/2010. Profili attuali, nuove possibili prospettive*, in *Giustizia alternative per una effettiva giustizia*, Napoli, 2019, pp. 225-227; A. SANTI, *Il primo incontro di mediazione. I mediatori chiamati alla sfida di un nuovo modello: gli obiettivi, la gestione dell'incontro, le cautele, le opportunità*, in *La mediazione & Processo*, 2013.

<sup>204</sup> R. SANTAGATA, *Sull'obbligo d'informativa dell'avvocato sull'accesso alla "mediazione"*, in *Giust. civ.*, 2011, p. 549 ss.; F. DANOVI, *Mediazione, processo e ruolo dell'avvocato*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 1053 ss.

riguardano i diritti reali, la successione, la divisione, i patti di famiglia, il condominio, il contratto di locazione, comodato, i contratti bancari e assicurativi, infine, il risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Tra i vantaggi<sup>205</sup> oggettivi di tale strumento vi è sicuramente anche quello della durata; infatti, viene stabilita in tre mesi la durata massima del procedimento. Di indubbia rilevanza sono anche i costi limitati in correlazione alle svariate agevolazioni in tema fiscale.

Considerato quanto sopraesposto e fatto presente che quasi tutte le tipologie di conflitto possono essere oggetto di mediazione – la c.d. «quotidianità» della mediazione –, tale metodo alternativo delle controversie risulta così efficace sia in termini di tempo che di costi.

#### 4.1.3 *La negoziazione assistita.*

Tra i metodi che consentono una risoluzione più veloce della controversia vi è anche la negoziazione assistita, introdotta con d.l. n. 132/2014. La procedura di negoziazione assistita, proprio da denominazione, consiste nel ricercare un accordo tra le parti mediante l'assistenza dei rispettivi avvocati; infatti, all'art. 2 del suddetto decreto legge viene stabilito che «La convenzione di negoziazione assistita da ((uno o più avvocati)) è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo [...]». Nei casi stabiliti dall'art. 3 del d.l. sopracitato, l'esperimento della negoziazione rappresenta

---

<sup>205</sup> A. SANTI, *Opportunità, strategie e cautele del nuovo modello di mediazione civile e commerciale*, in *La Società*, 2014, p. 1105 ss.

condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ciò è suscettibile di lettura in un'ottica costruttiva poiché tematiche di particolare rilievo – anche sociale – debbono essere tutelate dapprima con il procedimento di negoziazione assistita e solo successivamente, ovvero qualora la negoziazione non dovesse concludersi con esito positivo, si potrà adire il giudice competente. In particolare, la negoziazione è condizione di procedibilità per colui che intende vedere accolta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a cinquemila euro così come per colui che intende esercitare un'azione allo scopo di ottenere il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Inoltre, tra i vantaggi annoverabili della negoziazione vi sono, senza ombra di dubbio, l'ampia autonomia che viene dedicata alle parti e la capacità di deflazionare il contenzioso, anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, garantendone così la più estesa diffusione della procedura. Infine, nondimeno, è sottolineare che l'accordo finale raggiunto dalle parti, il c.d. convenzione di negoziazione, costituisce titolo esecutivo, presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione.

#### 4.2 *L'azione di classe.*

Pur non rientrando fra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, non può lasciare indifferente il giurista il ruolo delle azioni di classe<sup>206</sup>, in particolare in relazione all'effetto di riduzione del

---

<sup>206</sup> A. GIUSSANI, *Studi sulle "class actions"*, Padova, 1996, p. 349 ss.; F. PORCARI, *Le continue oscillazioni dell'azione di classe (ancora alla ricerca della sua vera fisionomia)*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 1607 ss.; G. BRUZZONE, *Il ruolo dell'azione di classe nel sistema: alcune riflessioni*, in *XXV Convegno A. Beria d'Argentine sui problemi attuali di diritto e procedura civile del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, Courmayeur, 1-2 ottobre 2010, pubblicato in Camilla Beria di Argentine (a cura di), *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, Milano, 2010.

contenzioso; tuttavia, affinché possa trovare applicazione la disciplina delle azioni di classe occorre anche che ci siano i c.dd. diritti individuali omogenei<sup>207</sup>, ovvero diritti simili conseguenza di situazioni simili.

Va premesso che con le azioni di classe prendono origine dai sistemi del *common law*<sup>208</sup> e sono azioni collettive<sup>209</sup>, azioni che cioè sono in grado di garantire contemporanea tutela a più situazioni<sup>210</sup> frutto di un medesimo fatto illecito.

---

<sup>207</sup> E. STRACQUALURSI, *Azione di classe: analisi della prospettiva della Corte di Cassazione in tema di omogeneità*, Nota a Cass. civ., 31 maggio 2019, n.14886, sez. III, in *GiustiziaCivile.com*, 2020, un'«omogeneità – interpretata come ‘similarità’ e non come “identità”»; C. PETRILLO, *La tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali omogenei nel processo societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2006.

<sup>208</sup> P. RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della class action ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 2224 ss.; F. BENATTI, *Danni punitivi e “class action” nel diritto nordamericano*, in *An. giur. econ.*, 1, 2008, p. 235 ss.

<sup>209</sup> Di particolare interesse il fatto che le azioni di classe si distinguono dalle *azioni c.d. popolari*: tali azioni prendono origine dal diritto romano – *actio popularis* – mediante il quale chiunque – *quivis de populo* – ha la possibilità di agire in tutela dell'interesse pubblico a garantire il rispetto delle leggi; v. F. CASAVOLA, *Studi sulle Azioni Popolari Romane, le ‘Actiones Populares’*, in *Facoltà giuridica dell'Università di Napoli*, Napoli, 1958, p. 246, «*Actiones populares were actions which any member of the public could bring even though he had no special interest in the matter at issue*», ovvero le azioni popolari erano azioni che potevano essere proposte da qualsiasi membro del pubblico, anche senza avere alcun particolare interesse nella questione.

<sup>210</sup> L'azione di classe trova ampia applicazione nel settore della tutela dei consumatori, in particolare v. R. CAPONI, *La class action in materia di tutela del consumatore in Italia*, in *Foro it.*, 2008, c. 281 ss.; E. CAMILLERI, *Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità (e velleità) di un tentativo di trade-off*, in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, 2018, p. 367, ID., *Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità (e velleità) di un tentativo di trade-off*, in *AIDA. Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 19, 2011, pp. 415-445; C. PUNZI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 253 ss. Secondo L. MEZZASOMA, *Tutela del consumatore e accesso alla giustizia: l'introduzione della class action*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, pp. 800-801, «il legislatore ha introdotto una tutela addizionale e non alternativa a quella che il singolo consumatore ha per la protezione della propria posizione soggettiva che, però, non deve sfociare nella simultaneità di due processi riconducibili alla

In aggiunta, l'azione permette di raccogliere e tutelare in un unico procedimento i diritti di più individui e ciò a fronte di plurimi vantaggi. Per citarne solo alcuni, si può far riferimento, in primo luogo, allo svolgimento di un unico procedimento anziché tanti procedimenti quanti diritti lesi, con la conseguenza di un'economia processuale realizzabile sotto diversi aspetti, oltre alla realizzazione della c.d. certezza del diritto raggiungibile attraverso la coincidenza delle interpretazioni del diritto, in quanto il procedimento instaurato si concluderà con un'unica soluzione omogenea per casi omogenei.

A tutto ciò, sono da aggiungere altresì la snellezza della procedura che si attua attraverso il sistema delle adesioni alla domanda principale e, infine, i minori costi processuali non solo per singolo, bensì per l'intero sistema ordinamentale.

---

medesima violazione: uno intentato dalla associazione rappresentativa ed uno dal singolo consumatore che potrebbero dar luogo anche a provvedimenti tra loro contrastanti. Ecco perché gli espressi richiami alla litispendenza, alla continenza e, soprattutto, alla connessione dei procedimenti».

## Capitolo 5

### *Conclusioni*

5.1 Considerazioni finali: accessibilità ed effettività; 5.2 Sviluppi futuri.

#### *5.1 Considerazioni finali: accessibilità ed effettività.*

In conclusione, il tema dell'accessibilità alla giustizia risulta essere, ad oggi, un tema aperto e di forte richiamo dell'interesse degli studiosi, un tema che, inevitabilmente, si spinge al di là dei confini nazionali<sup>211</sup>.

Come già avuto modo di constatare non esiste ancora una definizione univoca e accettata di accessibilità alla giustizia, seppure diverse interpretazioni portino a delinearne il contenuto centrale. Tuttavia, si può affermare che, in un contesto addobbato di interrogativi, dubbi e perplessità, le certezze dalle quali partire provengono dalle fonti citate e

---

<sup>211</sup> U. MATTEI, *Access to Justice. A Renewed Global Issue?*, in EJCL, *Nederlandse Vereniging Voor Rechtsvergelijking, Netherlands Comparative Law Association*, p. 1 ss. V. *Access to Justice Section*, in *HCCH*, in *HCCH | Access to Justice Section*, «*the Convention of 25 October 1980 on International Access to Justice (HCCH 1980 Access to Justice Convention) ensures that nationals or habitual residents of a Contracting Party to the Convention have access to justice within all the Contracting Parties to the Convention on a non-discriminatory basis. It provides for non-discrimination with respect to legal aid, including the provision of legal advice, security for costs, copies of entries and decisions, and physical detention and safe-conduct. Its purpose is not to harmonise domestic laws, but to ensure that the mere status as an alien or the absence of residence or domicile in a Contracting Party are not grounds for discrimination with regard to access to justice*»; infatti, *Convention on International Access to Justice, (concluded 25 October 1980)*, in <https://assets.hcch.net/docs/a311a685-d6e7-41d4-8210-7c2b8c30429e.pdf>, si legge che «*The States signatory to this Convention, Desiring to facilitate international access to justice, Have resolved to conclude a Convention for this purpose and have agreed upon the following provisions*».



trattate nello scritto, a partire dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla CEDU.

Sulla base di ciò, a voler assegnare un significato all'accessibilità, potrebbe esser utile considerarla come un insieme di principi e diritti che permettono, senza distinzione alcuna, il libero ingresso al mondo della giustizia così da tutelare le proprie esigenze. Tra i diritti, che primi fra tutti assumono un ruolo centrale in tema, vi sono il diritto alla difesa<sup>212</sup>, il diritto al contraddittorio, l'applicazione dell'uguaglianza e della non discriminazione, la presenza di un giudice terzo e imparziale, nonché un giusto processo e una durata ragionevole.

A tal proposito, va considerato che «*access to justice is not easily defined*»<sup>213</sup>: nonostante ciò una ipotetica chiave di lettura potrebbe essere quella secondo cui «*much more than improving an individual's access to courts or guaranteeing legal representation, but it can be defined in terms of ensuring that legal and judicial outcomes are just and equitable (UNDP*

---

<sup>212</sup> I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in *cortecostituzionale.it*, «Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia», Varsavia, 30-31 marzo 2006, p. 43.

<sup>213</sup> V. LIMA e M. GOMEZ, *Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right*, in *Peace, Justice and Strong Institutions*, Springer International Publishing, Cham, 2019, p. 1 ss. Interessante, J.T. NOCKLEBY, *Introduction: Access to Justice: It's Not for Everyone*, 42 *Loy. L.A. L. Rev.*, 2009, in *Introduction: Access to Justice: It's Not for Everyone (coloradomentoring.org)*, p. 859, «*what does it mean to have "access to justice"? Is it a procedural concept, such that when certain conditions are satisfied, we assume that people have effective access? Or does effective access require an assessment of whether justice has been achieved? Does meaningful access to civil justice require that people have lawyers to represent them? Does it mean that people should be provided with counsel if they cannot afford legal representation? Further, what is the relationship between providing an opportunity for justice and an effective justice system adequately supported by the state?*».

2004)»<sup>214</sup> che consentirebbe di ampliarne il panorama definitorio, poiché, così interpretata, sarebbe molto di più di un primo miglioramento dell'accesso ai tribunali o della garanzia di rappresentanza legale, in quanto configurerebbe un vero e proprio diritto<sup>215</sup>, un principio<sup>216</sup>, un dato

---

<sup>214</sup> V. LIMA e M. GOMEZ, *Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right*, cit., p. 1, *passim*.

<sup>215</sup> F. FRANCONI, *Access to Justice as a Human Right*, in *Oxford University Press*, 2007. V. V. LIMA e M. GOMEZ, *Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right*, cit., p. 1, «*access to justice is a fundamental right that must be guaranteed in democratic, participatory, and egalitarian societies. It is the right of all individuals to use the legal tools and mechanisms to protect their other rights. There is no access to justice when, for economic, social, or political reasons, people are discriminated against by law and justice systems*».

<sup>216</sup> *Access to Justice*, in *United Nations and the Rule of Law*, in *Access to Justice - United Nations and the Rule of Law*, «*access to justice is a basic principle of the rule of law. In the absence of access to justice, people are unable to have their voice heard, exercise their rights, challenge discrimination or hold decision-makers accountable*». V. F. FRANCONI, *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Milano, Giuffè, 2008, p. 3 ss.; A. A. CANÇADO TRINDADE, *Évolution du droit international au droit des gens – L'accès des individus à la justice internationale: le regard d'un juge*, Parigi, 2008; M. CAPPELLETTI, B. GARTH e N. TROCKER, *Access to Justice. Variations and Continuity of a World-Wide Movement*, in *Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 46, 4, 1982, pp. 664-707; A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Access of Individuals to International Justice*, Oxford, 2011.

di fatto in grado di collocarsi quale presupposto indispensabile in ogni ordinamento<sup>217</sup>, con indubbi e considerevoli rilievi sociali<sup>218</sup>.

Vieppiù. Va inoltre osservato che il significato di giustizia può variare da paese a paese sebbene l'idea di giustizia sia, a grandi linee, comune a tutti<sup>219</sup> e comprenda il generico accesso effettivo ai sistemi giudiziari.

---

<sup>217</sup> Ancora, in *United States Institute of Peace, Necessary Condition: Access to Justice*, in *Necessary Condition: Access to Justice | United States Institute of Peace (usip.org)*, interessante, ai fini dello studio, la parte in cui si fa espressa menzione «*there is no access to justice where citizens (especially marginalized groups) fear the system, see it as alien, and do not access it; where the justice system is financially inaccessible; where individuals have no lawyers; where they do not have information or knowledge of rights; or where there is a weak justice system*», in particolare non vi accesso alla giustizia quando il sistema è economicamente inaccessibile o quando non è nè riconosciuto nè garantito il diritto di difesa.

<sup>218</sup> *Understanding Effective Access to Justice*, 3-4 November 2016, OECD Conference Centre, Paris, Workshop Background Paper, p. 3, «*a citizen-oriented access to justice framework requires a conceptualisation of legal and justice needs of people. Meeting legal and justice needs is a distinct policy objective from the general modernisation goal of increased efficiency within the broader justice sector as a main mechanism for fostering access to justice*» e, p. 12, «*there is growing evidence about the detrimental social and economic impacts of unmet legal needs and inaccessible justice at the individual, community, subnational and national levels. Inaccessible justice is negatively correlated with development, contributes to growing poverty and social exclusion and can undermine economic growth and democracy*», *passim*. *European Commission ensures better protection of crime victims*, in *An official website of the European Union*, in [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_11\\_585](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_585), 2011, «*whatever the crime – a mugging, robbery, home break-in, assault, rape, harassment, hate crime, terrorist attack, or human trafficking –, all victims share the same basic needs: to be recognised and treated with respect and dignity, receive protection and support for their physical integrity and their property, and have access to justice and compensation*». V. H. GENN, *Paths to justice: what people do and think about going to law*, Oxford Hart, 1999.

<sup>219</sup> *Toolkit on Disability for Africa. Access to justice for persons with disabilities*, in *United Nations, Division for Social Policy Development (DSPD), Department of Economic and Social Affairs (DESA)*, p. 3, «*the meaning of the term “justice” can vary between countries and cultures. However, the idea of justice is common to all, and generally includes notions of fairness, accountability and equity of*

L'accessibilità<sup>220</sup> va perciò analizzata per il tramite della lente d'ingrandimento rappresentata dell'effettività<sup>221</sup> delle tutele: non è

---

*outcome. "Access to justice" is a broad concept, encompassing people's effective access to the formal and informal systems, procedures, information, and locations used in the administration of justice.*

<sup>220</sup> Interessante, decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007 che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»; Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020, (Testo rilevante ai fini del SEE).

<sup>221</sup> G. VETTORI, *L'attuazione del principio di effettività. Chi e come.*, in *Persona e Mercato*, 4, 2017, p. 188, «Per il diritto l'effettività è una qualità del fatto espressa da norme interne e sovranazionali (articoli 2, 24 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali, 13 della CEDU), anche se il suo significato va chiarito con il concorso di altre scienze umane e sociali». V. G. ARMONE, *Il principio di effettività: una guida nel labirinto delle fonti tra diritto civile e diritto del lavoro*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2, 2019, p. 3 ss.; D. DEL VESCOVO, *Il principio della effettività della tutela giurisdizionale: alla ricerca del difficile equilibrio tra lotta al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 1, 2018, p. 1, «il principio di effettività della tutela giurisdizionale ha un rilievo centrale nel sistema processuale sovranazionale. E esso ha come destinatari, da un lato, il legislatore europeo, il quale di tale principio deve tener conto nell'approntare gli strumenti di tutela azionabili dal soggetto e, dall'altro, il giudice nazionale, il quale nell'esercizio della funzione giurisdizionale deve lasciarsi orientare da tale principio al fine di fornire al soggetto una tutela più ampia e soddisfacente delle sue ragioni». V. G. VETTORI, *Controllo giudiziale del contratto ed effettività delle tutele. Una premessa.*, in *Persona e Mercato*, 3, 2014, pp. 101-106; G. VITALE, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali*, in *federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018; G. VITALE, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali*, cit., pp. 4-10; L. ALFREDO, *Note su effettività del diritto di accesso al giudice ed equo processo*, in *giustiziacivile.com*, 2018, 12, 2018, p. 7; F. AULETTA, *L'effettività "nel" processo*, Relazione al Convegno «Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Una riflessione aggiornata in omaggio a Salvatore Mazzamuto», Università di Roma Tre, 17 novembre 2017, in *Il giusto processo civile*, 2018, 2, pp. 405-416; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Ragionevole durata del processo e rimedio effettivo*, Napoli, 2013, p. 9 ss.; F. AULETTA, *L'effettività nel processo*, in G. GRISI (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent'anni dal convegno palermitano, Napoli, 2019, p. 45, «Se poi fosse il processo e, segnatamente, la sua durata a risultare in concreto la causa dell'ineffettività della tutela, ancorché la relativa capacità avesse fatto presagire il

sufficiente, infatti, che il mondo della giustizia sia accessibile – l'accessibilità in quest'ottica va considerata un *prius* – occorre anche che le tutele<sup>222</sup> giurisdizionali stesse siano effettive ed efficaci<sup>223</sup>; tuttavia non

---

segno di massima effettività, allora l'effettività della tutela può divenire una variabile dipendente (anche) dall'effettività del processo».

Inoltre, *Understanding Effective Access to Justice*, cit., p. 14, «*One of the important recent developments is a shift to a broader understanding of access to justice needs and a more encompassing definition of legal assistance services in the public sector. While at one time access to justice was seen as synonymous with access to a lawyer and a court, today the legal and justice services are increasingly understood to encompass a continuum including access to legal information, advice, and representation, access to judicial and non-judicial proceedings, as well as access to alternative mechanisms, access to premises that provide possibilities for a fair resolution of a dispute, access to pre- and post-resolution support, and so on*».

V. F. PROVIDENTI, *L'assistenza legale ai non abbienti*, in *Aggiorn. soc.*, 28, 2, 1977, pp. 82-83, «la lettera dell'art. 24 della Costituzione e il suo necessario collegamento con il sistema costituzionale, in specie con l'art. 3, comma 2, Cost., evidenziano, quindi, un secondo carattere del diritto ad adire il giudice: l'«effettività». Questo carattere è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, sia con riferimento al «diritto d'azione» e alla difesa in giudizio, sia, in particolare, sotto il profilo da noi affrontato in queste note, relativamente all'assistenza tecnica e professionale».

<sup>222</sup> Interessante, la *Costituzione Spagnola*, Cortes Generales «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, Última modificación: 27 de septiembre de 2011, in *Legislación Consolidada*, art. 24, «tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa. Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell'accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza. La legge regolerà casi in cui a causa di parentela o di segreto professionale non sussisterà obbligo a rendere dichiarazioni circa presunti reati».

<sup>223</sup> B.G. GARTH e M. CAPPELLETTI, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, cit., p. 186, secondo cui «*Although effective access to justice has increasingly been accepted as a basic social right in modern societies, the concept of "effectiveness" is itself somewhat vague. Optimal effectiveness in the context of a given substantive law could be expressed as complete "equality of arms"-the assurance that the ultimate result depends only on the relative legal*

è sempre così, in quanto sussistono ostacoli<sup>224</sup> oggettivamente rilevabili che di fatto impedirebbero – o meglio, in talune ipotesi impediscono – il reale accesso alla giustizia e una conseguente mancata effettiva tutela

---

*merits of -the opposing positions, unrelated to differences which are extraneous to legal strength and yet, as a practical matter, affect the assertion and vindication of legal rights. This perfect equality, of course, is utopian, as we have already implied; the differences between parties can never be completely eradicated. The question is how far to push toward the utopian goal, and at what cost. In other words, how many of the "barriers" to effective equality of arms can and should be attacked? The identification of the barriers is thus the first task in giving meaning to "effectiveness"».* V. C. FOCARELLI, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Convenzione*, Padova, 2001; L.P. COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Jus*, 3, 2000, pp. 335-381 e in *Nuova giur. civ.*, 2001, II, pp. 1-33; ID., *Etica e tecnica del «giusto processo»*, cit.; L. D'ANCONA, *Il giusto processo e l'efficienza della giustizia*, in *Quest. giust.*, 2, 2006, pp. 264-269. V. R. IBRIDO, *Intorno all'«equo processo costituzionale»: il problema della operatività dell'art. 6 CEDU nei giudizi dinanzi ai tribunali costituzionali*, in *Rivista AIC, Associazione Italiana Costituzionalisti*, 2016, 1, pp. 2-3, «Invero, che le espressioni “due”, “fair”, “giusto” possano essere considerate equivalenti è tutt'altro che pacifico nella letteratura che si è occupata del tema. Infatti, alla prospettiva “assimilazionista”, tendente a minimizzare le differenze fra tali concetti, si contrappongono quegli autori i quali – in maniera forse più convincente – hanno invece valorizzato le specificità di ciascuno di questi lemmi, i quali rifletterebero atmosfere concettuali che solamente nell'ambito dei contesti culturali di origine sarebbe possibile cogliere appieno».

<sup>224</sup> V. LIMA e M. GOMEZ, *Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right*, in *Peace, Justice and Strong Institutions. Springer International Publishing, Cham*, 2019, p. 7, «The access to justice is often hindered by economic, structural, and institutional factors. In many situations, the complexity and the cost of legal processes, as well as geographical and physical constraints, prevent poor and marginalized groups from accessing the justice system. Among other factors, costs and trust in the justice system determine whether someone will seek legal assistance or act to resolve their legal problems»; D.L. RHODE, *In the Interests of Justice: A Comparative Perspective on Access to Legal Services and Accountability of the Legal Profession*, in *Current Legal Problems*, 56, 2003, pp. 93-121; C. HARLOW, *Access to justice as a human right: the European convention and the EU*, in *The European Union and Human Rights. Oxford University Press, Oxford*, 1999, pp. 187-214; F. SELITA, *Improving Access to Justice: Community-based Solutions*, in *Sage journals*, 2019; G. CUNIBERTI, *The Recognition of Foreign Judgments Lacking Reasons in Europe: Access To Justice, Foreign Court Avoidance, and Efficiency*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2008, 57, p. 27 ss.; S. MAYSON, O. MARLEY e S. DUNN, *Improving access to justice: scope of the regulatory objective. Interim strategic discussion paper*, in *Legal Services Institute*, 2012.

giurisdizionale. Tali ostacoli sono fonte di interesse per lo studioso e per questo meritano di essere analizzati, compresi ed arginati anche attraverso l'applicazione di sistemi alternativi a quelli tradizionali

## 5.2 *Sviluppi futuri.*

Nello studio dell'accessibilità alla giustizia, non può lasciare indifferente il giurista la percezione sempre più estesa secondo la quale «la giustizia dello Stato molto spesso viene considerata dai cittadini lontana e inaccessibile, e il ricorso al giudice viene ritenuto un privilegio riservato a chi ha il denaro necessario per munirsi di un buon avvocato»<sup>225</sup>.

A fronte di tale considerazione, occorre munirsi degli strumenti idonei – e, delle volte, alternativi – ad avvicinare il sistema giustizia alla vita dei cittadini, attraverso sistemi in grado di deflazionare il contenzioso, riducendo tempistiche e costi e garantendo tutele effettive. Così facendo, si realizzerebbe, implicitamente, anche la certezza del diritto: un diritto in grado di dare risposte pronte a problemi già tenuti in considerazione, senza tuttavia perdere gli aspetti di personalizzazione delle controversie che le rendono uniche, seppur simili.

In un tal contesto, risulteranno sempre più pervasive l'estensione e l'applicazione degli ADR in grado di condurre alla risoluzione delle controversie in breve tempo e con svariati vantaggi, comprese le agevolazioni fiscali. Gli ADR potranno così considerarsi veri e propri

---

<sup>225</sup> F. PROVIDENTI, *L'assistenza legale ai non abbienti*, in *Ordinamento giudiziario*, 1, 1977, p. 81.

strumenti, prima, di sostegno e, dipoi, anche se in parte, di *replacement* del giudizio di ordinaria cognizione.

L'ottica è la risoluzione delle controversie in tempi – e con costi – ridotti, senza tuttavia creare nocimento alla garanzia dei diritti fondamentali che, in ogni caso, in una ipotetica scala di priorità, saranno sempre e comunque al primo posto.

Solo il tempo sarà in grado di consegnare i risultati effettivi del presente studio e le risposte circa un'ipotetica e verosimile simmetria fra la «giustizia alternativa» e l'«accesso alla giustizia».



***Abstract in italiano.***

Il tema dell'accessibilità alla giustizia, seppur con taglio moderno, nasce dalla storia romana. La giustizia non è stata in ogni luogo e in ogni tempo accessibile a tutti; a tal proposito, lo studio tende ad evidenziare gli ostacoli, di varia natura, che hanno contribuito ad impedirne l'accesso. Tra gli ostacoli che meritano di esser citati in quanto maggiormente diffusi anche in contesti internazionali, vi sono la durata dei processi e i relativi costi. Tuttavia, sono previsti degli strumenti in grado di realizzare e garantire l'effettività delle tutele; sono strumenti alternativi al giudizio di ordinaria cognizione, i c.dd. ADR, che, analogamente al funzionamento dell'azione di classe, permettono di deflazionare il contenzioso e di estendere l'accesso alla giustizia, anche attraverso l'applicazione di svariate agevolazioni. Di centrale rilevanza nel presente scritto il ragionamento in merito un'ipotetica e verosimile simmetria fra la «giustizia alternativa» e l'«accesso alla giustizia».

***Keywords in italiano.***

Accessibilità alla giustizia; effettività delle tutele; ostacoli; giustizia alternativa.

*Abstract in inglese.*

The issue of accessibility to justice stems from Roman history, despite being a modern theme. Justice has not been in every place and time accessible to all; in this regard, the study tends to highlight the obstacles, of various types, which have contributed to making access difficult. Among the obstacles that deserve to be mentioned as they are more widespread also in international contexts, there are the duration of the processes and the relative costs. However, tools are envisaged that can implement and guarantee the effectiveness of the safeguards; they are alternative tools to the judgment of ordinary knowledge, the so-called ADR, which, similarly to the functioning of the class action, allow to deflate the dispute and to extend access to justice, also through the application of various facilitations. Of central importance in this writing is the reasoning on a hypothetical and plausible symmetry between «alternative justice» and «access to justice».

*Keywords in inglese.*

Accessibility to justice; effectiveness of the protections; obstacles; obstacles; alternative justice.

## ***Bibliografia e sitografia:***

### **Lettera A**

*Access to Justice*, in *United Nations and the Rule of Law*, in *Access to Justice - United Nations and the Rule of Law*.

*Access to Justice Section*, in *HCCH*, in *HCCH | Access to Justice Section*.

ALBANESE B., *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palumbo, 1917, Pubblicazioni del seminario giuridico dell'Università di Palermo, p. 5.

ALBERSTEIN M., *ADR and Transitional Justice as Reconstructing the Rule of Law*, *Journal of Dispute Resolution*, “published by University of Missouri School of Law Scholarship Repository”, in <https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=jdr> , 2011.

ALFREDO L., *Note su effettività del diritto di accesso al giudice ed equo processo*, in *giustiziacivile.com*, 2018, 12, 2018, p. 7.

ALLEGREZZA S. e MOSNA A., *Commento all'art. 48 - I diritti della difesa*, Milano, 2017, pp. 946-971.

ALLEGRIA A. (a cura di), DI LEO D. (a cura di) e FEDERICI F. (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2019, p. 8 ss.

ALLENA M., *Art. 6 CEDU: nuovi orizzonti per il diritto amministrativo nazionale*, in *Ius Publicum Network Review*, 2014, p. 2 ss.

ALLENA M., *L'art. 6 CEDU come parametro di effettività della tutela procedimentale e giudiziale all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2, 2012, pp. 267 ss.

ALLENA M., *L'art. 6 CEDU e la continuità tra procedimento e processo*, in *Persona e amministrazione*, 2, 2018, pp. 26-45.

ALPA G., *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell'avvocato*, in *Contr. impr.*, 2018, 2, pp. 610-620 e in <https://www.consigionazionaleforense.it/documents/20182/414405/Tavola+rotonda+9+febbraio+2018+-+Intervento+Avv.+Prof.+Guido+Alpa.pdf/aa00362e-2402-40ff-b877-cba72de120be> , p. 2.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Garantismo e «giusto processo»*, in *Giustizia e garanzie giurisdizionali*, Torino, 2011, pp. 135-165.

AMARELLI F., DE GIOVANNI L., GARBARINO P., MAROTTA V., SCHIAVONE A. e VINCENTI U., SCHIAVONE A. (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, 2, Torino, 2011, pp. 289-305.

AMENDOLAGINE V., *Sui rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria: brevi considerazioni sulla "potestas iudicandi" degli arbitri e l'art. 819-ter c.p.c.*  
*Nota a lodo arbitrale Coll. arbitr. Roma 19 gennaio 2018*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2018, 2, pp. 267-274.

AMODIO E., *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 46, 1/2, 2003, pp. 93-107.

AMODIO E., *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cassazione penale*, 43, 4, 2003, pp. 1419-1424.

ANCONA E., *Sul "giusto processo", ovvero della giustizia e della verità nel processo*, in *Dalla geometria legale statualistica alla riscoperta del diritto e della politica. Studi in onore di Francesco Gentile – De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la política. Estudios en honor de Francesco Gentile De la geometria legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la politica*, M. AYUSO TORRES (curatore), Madrid, 2006, pp. 105-129.

ANDRIOLI V., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il processo giusto*, in *Temi Romana*, I, 1964, p. 443 ss.

ANGIOI S. e RAIMONDI F. (a cura di), *La ragionevole durata del processo in Europa. Genesi, effetti e sviluppi della legge Pinto*, Napoli, 2011, p. 12 ss.

APOSTOLI A., *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2019, p. 3.

ARAGONESES A., *La memoria del derecho - La construcción del pasado en los discursos jurídicos*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, M. BRUTTI e A. SOMMA, 11, Frankfurt am Main, 2018, p. 9.

ARANGIO RUIZ V., *Storia del diritto romano*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, C. ANTONI e R. MATTIOLI (a cura di), II, Napoli, 1950.

ARANGIO RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1984.

ARIANO C., *Il principio del contraddittorio. Lineamenti comparativi tra processo italiano e canonico – The principle of adversarial process: the relationship between italian and canonic processes*, in *Prudentia Iuris*, 84, 2017, pp. 165-189.

ARIETA G., *La domanda di mediazione e le regole di instaurazione del procedimento*, in *Corriere giur.*, 2011, p. 566 ss.

ARMONE G., *Il principio di effettività: una guida nel labirinto delle fonti tra diritto civile e diritto del lavoro*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2, 2019, p. 3 ss.

Art. 6 – *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani commentata da Antonio Papisca*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-6-Nessuno-e-sconosciuto/10> , 2009.

Art. 7 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Parigi, 26 agosto 1789, in <https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/143/Storia%20contemporanea/Dichiarazione%20diritti%20uomo%20e%20cittadino%201789.pdf> .

Articolo 47 – *Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in FRA, *European Union Agency For Fundamental Rights*, in <https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/47-diritto-un-ricorso-effettivo-e-un-giudice-imparziale> .

ASCIONE C., *La nuova mediazione*, Napoli, 2013, p. 7.

ASCIONE C., *La proposta del mediatore ex art. 11 del d.lgs. n. 28/2010. Profili attuali, nuove possibili prospettive*, in *Giustizia alternative per una effettiva giustizia*, Napoli, 2019, pp. 225-227.

Atti del convegno organizzato a Palermo dal “Centro siciliano di studi sulla giustizia”, *Certezza del diritto e imparzialità del giudice*, 23 e 24 marzo 2007, in [http://www.centrosicilianogiustizia.it/documenti/pubblicazione\\_certezza.pdf](http://www.centrosicilianogiustizia.it/documenti/pubblicazione_certezza.pdf).

AULETTA F., *Autonomia delle parti, poteri degli arbitri e procedimento arbitrale*, in *Il giusto processo civile*, 2011, pp. 385-390.

AULETTA F., *L'effettività nel processo*, in G. GRISI (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent'anni dal convegno palermitano, Napoli, 2019, p. 45.

AULETTA F., *L'effettività "nel" processo*, Relazione al Convegno «Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Una riflessione aggiornata in omaggio a Salvatore Mazzamuto», Università di Roma Tre, 17 novembre 2017, in *Il giusto processo civile*, 2018, 2, pp. 405-416.

AZZALINI M., *L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto fra stalli applicativi e interventi riformatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 5, pp. 1702-1708.

## **Lettera B**

BACCELLI L., *I diritti dei popoli – Universalismo e differenze culturali*, Roma-Bari, 2009, introduzione, p. VI.

BALDINI V., “*Che cosa è un diritto fondamentale*”. *La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico-teorico-positivi*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2016, p. 4 ss.

BARBAGALLO G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'ordinamento italiano*, in *giustizia-amministrativa.it*, 2011, p. 2 ss.

BARRAL G.L., *A duração razoável do processo e a responsabilidade civil de Estado no exercício da atividade jurisdicional. La ragionevole durata del processo e la responsabilità civile dello Stato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale*, in *Revista de Política Judiciária, Gestão e Administração da Justiça*, vol. 1, 2015, p. 3 ss.

BARTOLE S., DE SENA P. e ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012, p. 13 ss.

BARTOLE S., CONFORTI B. e RAIMONDI G., *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, *passim*.

BENATTI F., *Danni punitivi e "class action" nel diritto nordamericano*, in *An. giur. econ.*, 1, 2008, p. 235 ss.

BERLINGUER L. (a cura di) e SANTALUCIA G. (a cura di), *La tutela dei diritti ed i tempi della giustizia. Atti di due Convegni (Roma, 24 maggio-11 novembre 2005)*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2006.

BERLONI U. e DONDI A., *'Against arbitration'. Funzionalità dell'arbitrato nella prospettiva della riforma della giustizia civile italiana*, in *Politica del diritto*, 2007, 38, 2, pp. 207-216.

BERTI ARNOALDI VELI G., *La Legge Pinto e l'Europa tradita (riflessioni di un avvocato dalla parte del cittadino)*, in *Questione Giustizia*, 2003, p. 1 ss.



BERTI ARNOALDI VELI G., *La "legge Pinto" sul risarcimento dei danni da durata irragionevole del processo: dai ricorsi innanzi alla Corte di Strasburgo ai procedimenti innanzi alle Corti d'Appello*, in *Diritto & Formazione*, 2002, p. 2 ss.

BERTOLISSI M., *Il principio del giusto processo nel rito ordinario contabile*, in *La Rivista web della Corte dei conti*, 22, 2018, p. 7.

BERTUZZI M., *Violazione del principio della ragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione*, in *Giur. merito*, 2001, p. 1164 ss.

BETTI E., *Forma e sostanza della 'Interpretatio prudentium'*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, (Verona, 1948), II, G. MOSCHETTI (a cura di), Milano, 1951, pp. 101-120.

BIAGIONI G., *Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Napoli, 2018, *passim*.

BIANCARDO A., *Equo processo: le garanzie previste dall'art. 6 CEDU*, in *Altalex*, in <https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/12/equo-processo-le-garanzie-previste-dall-art-6-cedu>, 2018.

BIANCHI E., *Le «actiones, quae ad legis actionem exprimuntur» in Gaio. Una nuova ipotesi sulla «catégorie d'actions négligée par les romanistes»*, comunicazione effettuata in Pontignano il 14 dicembre 2001, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, pp. 9-46.

BIANCO M., GIACOMELLI S., GIORGIANTONIO C., PALUMBO G. e SZEGO B., *La durata (eccessiva) dei procedimenti civili in Italia: offerta, domanda o rito?*, in *Rivista di Politica Economica*, vol. 97, 2007, p. 5.

BIFULCO R. (a cura di), CARTABIA M. (a cura di) e CELOTTO A. (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, 2001, *passim*.

BIROCCHI I. e BRUTTI M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, in *Società Italiana di Storia del Diritto*, Torino, 2016.

BISCARDI A., *L'unità del processo nella esperienza giuridica romana*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 4, 1962, pp. 19-55.

BISCARETTI DI RUFFIA P., *Le Costituzioni di dieci Stati di "democrazia stabilizzata"*, Milano, 1994.

BONFIETTI D., CALVI G., RUSSO G. e SENESE S., *Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 68 ss.

BONINO F., *Storia delle istituzioni politiche: le definizioni*, in *Archivio Giuridico*, CL, 4, 2018, pp. 627-671.

BOVE M., *Art. 111 cost. e 'giusto processo civile'*, in *Riv. dir. proc.*, 57, 2, 2002, pp. 479-522.

BOVE M., *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli, 2010, p. 1 ss.

BOVE M., *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, Bari, 2010.

BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1985, p. 290 ss.

BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1987.

BROGI P. (a cura di), *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Rimini, 2019.

BRUGI B., *La riforma della nostra legislazione civile*, in *Analogia giuridica*, III, 1889, p. 195.

BRUGI B., *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano*, *Prolusione al corso d'Istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova*, dicembre 1885, pp. 3-4.

BRUGI B., *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto*, in *Studia Juridica Xvii*, Edizione Anastatica "L'erma" Di Bretschneider – Roma, 1968.

BRUTTI M., *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 6, 2015, pp. 108-109.

BRUTTI M., *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, M. BRUTTI e A. SOMMA, 11, Frankfurt am Main, 2018, p. 52.

BRUZZONE G., *Il ruolo dell'azione di classe nel sistema: alcune riflessioni*, in *XXV Convegno A. Beria d'Argentine sui problemi attuali di diritto e procedura civile del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, Courmayeur, 1-2 ottobre 2010, pubblicato in Camilla Beria di Argentine (a cura di), *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, Milano, 2010.

BUONOMENNA F., *Il diritto all'udienza pubblica (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea*

*dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*,  
A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 355 ss.

BUONAMICI F., *La storia della procedura civile romana, (rist. anast. 1886)*, 1, Roma, 1971, pp. 30 ss.

BUONCRISTIANI D., *Il principio del contraddittorio nel rapporto tra parti e giudice*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa, Civil Procedure in Italy and Europe*, in *Judicium.it*, p. 3 ss.

BURGARELLA M., *Cause giudiziarie civili e costi rilevanti per le imprese. Costi diretti e indiretti che ricadono sul sistema economico, in Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico. Costi della giustizia civile rilevanti per il sistema delle attività produttive*, MIPA, Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, Istat, 2006, pp. 39-44.

BUZZACCHI C., *L'abuso del processo in diritto romano*, Milano, 2002, p. VII ss.

BUZZACCHI C., *Sanzioni processuali nelle Istituzioni di Gaio: una mappa narrativa per Gai., inst. 4.171-172*, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, p. 55.

## **Lettera C**

CACCIAVILLANI I., *Il principio del giusto processo: dovere del giudice o diritto dalla parte?*, in *LexItalia.it*, 1, 2012, p. 5.

CAIANIELLO V., *Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, LVI, 2001, p. 43 ss.

CALAMANDREI P., per completezza «*Discorso sulla Costituzione Di Piero Calamandrei Il discorso qui riprodotto fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per illustrare in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associativa*».

CALORE A., “Cittadinanza” tra storia e comparazione, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, M. BRUTTI e A. SOMMA, 11, Frankfurt am Main, 2018, p. 88.

CALORE A., *La romanistica italiana dal 1945 al 1970: tra storia e dogmatica*, in I. BIROCCHI e M. BRUTTI, (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, p. 115.

CAMILLERI E., *Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità (e velleità) di un tentativo di trade-off*, in *AIDA. Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 19, 2011, pp. 415-445.

CAMILLERI E., *Azione di classe a tutela dei consumatori e comportamenti anticoncorrenziali: criticità (e velleità) di un tentativo di trade-off*, in *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, 2018, p. 367.

CAMPIANI M., *Giusto processo civile e penale*, Napoli, 2005.

CANÇADO TRINDADE A.A., *Évolution du droit international au droit des gens – L'accès des individus à la justice internationale: le regard d'un juge*, Parigi, 2008.

CANÇADO TRINDADE A.A., *The Access of Individuals to International Justice*, Oxford, 2011.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000, pp. 25 ss.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna, 2016.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2014, pp. 169-194.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Roma, 1978, p. 1.

CAPOGROSSI COLOGNESI L. e CARAVALE M., *Il diritto dei giuristi: una lunga storia*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 5, 2014, p. 112.

CAPONI R., *Brevi note sul contraddittorio in condizioni di parità nel processo civile*, per completezza si riporta «Contributo scritto in occasione del convegno su Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, organizzato a Procchio (Isola d'Elba) il 9-10 giugno 2000 dalla Rivista *Questione giustizia*. Esso è pubblicato in Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, a cura di M. G. Civinini e C.M. Verardi, Milano, 2001, p. 281 ss., nonché, con qualche leggero adattamento, in *Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas ao Processo*, a cura di J. R. Dos Santos Bedaque, L. C. Batista Cintra e E. P. Eid, Brasilia, *Gazeta Juridica*, 2016», p. 2.

CAPONI R., *La class action in materia di tutela del consumatore in Italia*, in *Foro it.*, 2008, c. 281 ss.

CAPPELLETTI M., GARTH B. e TROCKER N., *Access to Justice. Variations and Continuity of a World-Wide Movement*, in *Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 46, 4, 1982, pp. 664-707.

CAPPELLETTI M., *Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation: Comparative Constitutional, International, and Social Trends*, in *Stanford Law Review*, 25, 5, 1973, pp. 651-715.

CAPPONI B. (a cura di) e VERDE V. (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo» in materia civile*, Napoli, 2002, p. 73 ss.

CARAVALE M., *Storiografia giuridica e metodo: qualche nota*, in *Archivio Giuridico*, CL, 4, 2018, pp. 673-674.

CARAVITA B., *Oltre l'eguaglianza formale: un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984.

CARCANO D. e MANZIONE D., *Il giusto processo. Commento alla Legge 1° marzo 2001, n. 63 (attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 3 Costituzione)*, Milano, 2001.

CARLETTI C., *I diritti fondamentali e l'Unione Europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione*, Milano, 2005.

CARRATTA A., *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giustizia tributaria italiana*, F. BILANCIA (a cura di), C. CALIFANO (a cura di), L. DEL FEDERICO (a cura di) e P. PUOTI (a cura di), Torino, 2014, p. 12.

*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (2000/C 364/01), Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C. 364/1, 2000.*

CASAMONTI M., *La giustizia civile italiana resta la più lenta d'Europa, ma c'è qualche miglioramento*, in *Osservatorio CPI, Università Cattolica del Sacro Cuore*, 2020.

CASAVOLA F., *Studi sulle Azioni Popolari Romane, le 'Actiones Populares'*, in *Facoltà giuridica dell'Università di Napoli*, Napoli, 1958, p. 246.

CASAVOLA F.P., *Dal diritto romano al diritto europeo*, in *Diritto @ Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 5, 2006.

CASAVOLA F.P., *Diritto romano tra passato e futuro*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi*, Milano, 1989, p. 120 ss.

CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, in <https://www.csm.it/web/csm-internet/ufficio-per-il-processo>.

Cass. civ., 24 gennaio 2019, n. 2103, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

Cass. civ., 30 ottobre 2019, n. 27916, in *D&G*, 2019.

Cass. civ., ordinanza 6439/2019.

CASSIBBA F., *Parità delle parti ed effettività del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3-4, 2012, p. 13 ss.

CASTELLI C. e PIANA D., *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Rimini, 2019, p. 5 ss.

CATALANO P., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, 1, Torino, 1990.

CATALDI G. (a cura di), *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite - vol. 1*, Napoli, 2019.

CATALDI G., *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni unite - vol. 2*, Napoli, 2019.

CAVALLINI C., *L'Arbitrato rituale. Clausola compromissoria e processo arbitrale*, Milano, 2009, p. 1 ss.

CAZZETTA G., *Unità del diritto e 'missione della scienza'. Prolusioni nella Facoltà giuridica romana in età liberale*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 5, 2014.



CECCHETTI M., *La riforma dell'art. 111 cost.: tra fonti preesistenti, modifica della costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, in *Osservatorio sulle fonti 2000*, U. DE SIERVO (a cura di), Torino, 2001, p. 50.

CENTOLA D.A., *La disciplina della condotta vessatoria delle parti nel processo romano*, in <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=253> , in *Teoria e Storia del Diritto Privato, Rivista Internazionale online*.

CERAMI P., CORBINO A., METRO A. e PURPURA G., *Roma e il diritto – Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli, 2010, p. 177.

CERVATI A.A., *Giuliano Crifò, il diritto romano e la cultura giuridica del nostro tempo*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 5, 2014, pp. 154-155.

CHENAL R., GAMBINI F. e TAMIETTI A., *Art. 6*, in S. BARTOLE, P. DE SENA e V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 173 ss.

CHIARLONI S., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 55, 4, 2000, pp. 1010-1034.

CHIARLONI S., *La giustizia civile e i suoi paradossi. Civil justice and its paradox*, in *Revista Eletrônica de Direito Processual*, vol. XIV, da *Annali della Storia d'Italia*, Torino, 1998, p. 605.

CHIAVARIO M., voce «giusto processo», in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XV, 2001, pp. 1-22.

CIOTOLA C., *La presenza del diritto romano negli ordinamenti giuridici attuali*, in B. COCCIA, *Il mondo classico nell'immaginario contemporaneo*, Roma, 2008, p. 25.

*Cittadini: diritti fondamentali, sicurezza e giustizia*, in *Note tematiche sull'Unione Europea. Parlamento europeo*, in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/chapter/212/cittadini-diritti-fondamentali-sicurezza-e-giustizia>.

CIVININI M.G., *Indipendenza e imparzialità dei magistrati*, Le sentenze CEDU e l'azione conformativa sull'ordinamento interno, in *Questione giustizia*, pp. 249-260.

CIVININI M.G. (a cura di) e VERARDI C.M. (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2001, p. 270 ss.

CIVININI M.G., *Sul diritto alla ragionevole durata del processo: prime applicazioni della c.d. legge Pinto*, in *Foro it.*, 2002, 1, p. 235 ss.

COMIGLIO L.P., *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 321 ss.

COMOGLIO L.P., *Codici modello e 'giusto processo' [Atti del colloquio internazionale 'Processi di integrazione e soluzione delle controversie: dal contenzioso fra gli Stati alla tutela dei singoli. Europa e America Latina'. Sessione I codici modello in America Latina e in Europa]*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 9, 2000, pp. 323-328.

COMOGLIO L.P., *Durata «ragionevole» e processo «giusto». Rilievi di diritto comparato*, in *Jus*, 3, 2015, p. 251 ss.

COMOGLIO L.P., *Etica e tecnica del "giusto processo"*, coll. *Biblioteca di diritto processuale*, Torino, 2004.

COMOGLIO L.P., *Garanzie minime del 'giusto processo' civile negli ordinamenti latinoamericani*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 17, 2004, pp. 213-227.

COMOGLIO L.P., *Il 'giusto processo' civile nella dimensione comparatistica*, in *Rivista di diritto processuale*, 57, 3, 2002, pp. 702-758.

COMOGLIO L.P., *In tema di riforme e garanzie del processo civile. Questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Il giusto processo civile*, 5, 2010, pp. 555-576.

COMOGLIO L.P., *Il principio di economia processuale*, Padova, vol. I, 1980, vol. II, 1982.

COMOGLIO L.P., *La riforma del processo amministrativo e le garanzie del 'giusto processo'*, in *Riv. dir. proc.*, 56, 3, 2001, pp. 633-658.

COMOGLIO L.P., *Le garanzie fondamentali del 'giusto processo'*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 17, 1, 2001, p. 1 ss e in *Jus*, 3, 2000, pp. 335-381 e in *Nuova giur. civ.*, 2001, II, pp. 1-33.

COMOGLIO L.P., SCAPARONE M. e NOBILI M., *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (artt. 24-26)*, Bologna, 1981.

CONCAS A., *Il principio Giuridico dell'Equità*, in *diritto.it*, 2014; in generale, v. V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità*, per completezza «*Discorso inaugurale letto nella Grande Aula della Biblioteca Valentiniana il giorno 23 novembre 1879 nel solenne riaprimo degli Studi nell'Università di Camerino*», in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 1, 2012, pp. 179-205.

CONFORTINI M., *Autonomia privata e giurisdizione*, Relazione al Convegno «*Autonomia privata e giurisdizione nella tradizione civilistica continentale*», Roma, 12 ottobre 2017 in *Jus civile*, 2018, 3, p. 7 ss.

Consiglio Superiore della Magistratura, *Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative. (Delibera di Plenum in data 13 ottobre 2021)*, p. 1.

Consiglio Superiore della Magistratura, *Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo Civile Telematico. (Delibera di Plenum in data 13 maggio 2015)*, p. 13.

CONTE R., *Considerazioni sui riflessi della riforma dell'art. 111 Costituzione nel processo civile* – Intervento svolto al Convegno organizzato da Magistratura democratica sul tema 'Il nuovo art. 111 della Costituzione. Conseguenze immediate sul processo civile', Milano, 23 marzo 2001, in *Questione giustizia*, 3, 2001, pp. 426-438.

CONTI R., *L'effettività del diritto comunitario ed il ruolo del giudice*, in *Eur. e dir. priv.*, 2007, p. 480 ss.

CORDOPATRI F., *L'abuso del processo e la condanna alle spese*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, p. 250 ss.

CORDOPATRI F., *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 67, pp. 875-881.

CORVAJA F., *Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieti di discriminazione*, in *Eguaglianza e Costituzione*, G.P. DOLSO (a cura di), Università degli Studi di Trieste, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione Sezione Giuridica, 2, 2019, pp. 139-200.

COSTANTINO R., *Principio del contraddittorio e decisioni della “terza via”*, in *contabilita-pubblica.it*, 2011, p. 1 ss.

*Costituzione Spagnola*, Cortes Generales «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, Última modificación: 27 de septiembre de 2011, in *Legislación Consolidada*, art. 24.

COWEN T., “*Justice Delayed is Justice Denied*”: *The Rule of Law, Economic Development and the Future of the European Community Courts*, in *European Competition Journal*, 4, 1, 2008, pp.1-57.

COZZI A.O., *Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Profili costituzionali*, Napoli, 2017.

CRIFÒ G., *Sul contributo dei giuristi allo studio del mondo antico*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata*, 1993-94, p. 546.

CUNIBERTI G., *The Recognition of Foreign Judgments Lacking Reasons in Europe: Access To Justice, Foreign Court Avoidance, and Efficiency*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2008, 57, p. 27 ss.

CUNIBERTI M., *Cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, 1997.

## **Lettera D**

D'ALESSANDRO E. e AMEDEI D., *L. 24. 3. 2001. n. 89. Eccessiva durata dei processi e risarcimento del danno nella "legge Pinto"*, in *La legislazione penale*, vol. 22, fasc. 4, 2002, pp. 935-954.

D'AMATI L., *L'inattività del convenuto nel processo formulare: indefensio, absentia e latitatio*, Napoli, 2016.

D'ANCONA L., *Il giusto processo e l'efficienza della giustizia*, in *Quest. giust.*, 2, 2006, pp. 264-269.

DALFINO D., *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, fasc. 3, 2014, pp. 907-941.

DANOVI F., *Mediazione, processo e ruolo dell'avvocato*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 1053 ss.

DANOVI F. e FERRARIS F., *La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*, Milano, 2013, p. 21 ss.

DE BONIS V., *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e giusto processo tributario*, Roma, 2019, *passim*.

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 settembre 2007.

DE CRESCENZIO N., *Sistema del diritto civile romano*, 2, Napoli, 1869.

DE CRISTOFARO M., *Doveri di buona fede ed abuso degli strumenti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 993 ss.

DEFILIPPI C. (a cura di), BOSI D. (a cura di) e HARVEY R. (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali commentata ed annotata*, Napoli, 2006, *passim*.

DE FRANCESCA M.G., *Il diritto all'equa riparazione*, in G. DE MARZO, G. DE FRANCESCA e G. FABBRIZZI, *Irragionevole durata del processo e responsabilità dello Stato*, Padova, 2008, p. 15 ss.

DE FRANCISCI P. e BETTI E., *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, Lomazzo, 2015.

DEL GIUDICE F. (a cura di), in *Dizionario delle materie Giuridiche, Edizione Simone per la scuola*, 2008, p. 265.

DELLE DONNE C., *Le decisioni del giudice civile e il lodo arbitrale: l'ambito della cognizione, le tecniche di redazione, il titolo esecutivo e il contenuto ottemperabile*, Relazione all'incontro di studi «Le decisioni del

giudice civile tra esecuzione forzata e ottemperanza», Roma, 30 novembre 2017

in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2018, 1, p. 39 ss.

DELOGU P., *Le riforme parziali del codice civile italiano e il diritto romano*, in *Analogia giuridica*, III, 1889, p. 163 ss.

DEL VESCOVO D., *Il principio della effettività della tutela giurisdizionale: alla ricerca del difficile equilibrio tra lotta al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 1, 2018, p. 1.

DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, Napoli, 2, 1972.

DENTI V., *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 444 ss.

DE PAOLIS M., *Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno con formulario e giurisprudenza: civile, amministrativo, penale, tributario, amministrativo-contabile*, Rimini, 2012, p. 126.

DE ROSA R. e CIRCELLI L., *Principi processuali in materia civile (Diritto processuale civile anni 2005-2015)*, 2016, p. 15.

DE SANTIS A.D., *La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie*, Napoli, 2013, p. 16 ss.

DE SANTIS DI NICOLA F., *Ragionevole durata del processo e rimedio effettivo*, Napoli, 2013, p. 9 ss.

DI CHIARA G., *Fair Trial e «giusto processo» italiano*, in *I principi europei del processo penale*, A. GAITO (a cura di), Roma, 2016, p. 73.

DI CHIARA G., *Ragionevolezza e processo penale. Un'indagine attraverso i paradigmi dell'elaborazione della prova in contraddittorio*, in *Ars interpretandi*, 7, 2002, pp. 387-435.

*Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Parigi, 26 agosto 1789.

*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Commentata da Antonio Papisca*, Roma, 2018.

*Dichiarazione universale dei diritti umani. 60° anniversario dell'approvazione avvenuta a Parigi il 10 dicembre 1948*, Senato della Repubblica, in [http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo\\_diritti\\_umani.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo_diritti_umani.pdf), p. 5.

DIDONE A., *Appunti sulla ragionevole durata del processo civile*, in *Giur. it.*, 2000, pp. 871-874.

DIDONE A., *Il danno "esistenziale" da irragionevole durata del processo fra Cassazione e Corte europea dei diritti dell'uomo. Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2003, n. 362*, in *Il Corriere giuridico*, 2003, pp. 331-338.

DIDONE A., *L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo (Riflessioni a prima lettura sulla legge n. 89/2001)*, in *Quest. giust.*, 2001, pp. 513-527.

DIDONE A., *La Cassazione e l'equa riparazione per irragionevole durata del processo*, in *Giustizia it.*, 2002, I, pp. 2039-2041.

DIDONE ANT. e DIDONE AND., *La ragionevole durata del processo (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 379 ss.

DINACCI F.R., *Giudice terzo e imparziale quale elemento "presupposto" del giusto processo tra Costituzione e fonti sovranazionali*, in *Archivio Penale*, 3, 2017, p. 3 ss.



DI STASI A., *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2018, p. 38 ss.

DI STASI A. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Padova, 2016, p. 3 ss.

DI STASI A., *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale*, Torino, 2012, p. 15 ss.

DOGLIANI M. e GIORGI C., *Costituzione italiana: articolo 3*, Roma, 2017.

DONDI A. e ANSANELLI V., *Giustizia civile e problemi del giusto processo*, in *Politica del diritto*, 38, 1, marzo 2007, pp. 111-123.

DONDI A. e GIUSSANI A., *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, p. 194 ss.

DOSI G., *Il contraddittorio nel procedimento civile*, in Corso di Formazione per Giudici, Avvocati e Assistenti Sociali sul procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni. Firenze terza giornata – 6 marzo 2015, Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale Decentrata – Corte d'Appello di Firenze. Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, pp. 1-2.

D.P.R. n. 115/2002.

## **Lettera E**

*Enciclopedia online Treccani*, alla voce «*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*», in <http://www.treccani.it/enciclopedia/carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea/>.

*Enciclopedia on-line Treccani*, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/constitutio-antoniniana/>, sulla «*Constitutio Antoniana*».

*Enciclopedia online Treccani*, termine “*giusto processo*”, in <http://www.treccani.it/enciclopedia/giusto-processo/>.

*Enciclopedia online Treccani*, termine «*terzietà*», in <http://www.treccani.it/enciclopedia/terzieta/>.

*Enciclopedia on-line Treccani*, alla parola «*Tribunale*».

*European Commission ensures better protection of crime victims*, in *An official website of the European Union*, in [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_11\\_585](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_585), 2011.

## **Lettera F**

FABIANI M., *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa, Civil Procedure in Italy and Europe*, 2010, p. 4.

FANCIULLO D., *Obbligo di motivazione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 421 ss.

FARALLI C., *Storia del diritto romano e scienze sociali: un'integrazione difficile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XII, 2, 1982, pp. 309-310.

FAVA P., *Studi e contributi sulle class action finalizzati all'introduzione del rimedio anglosassone nell'ordinamento interno. – L'importabilità delle class action in Italia*, in *Contr. impr.*, 1, 2004, p. 3.

FAZZALARI E., *La imparzialità del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 195 ss.

FERRARA G., *Garanzie processuali dei diritti costituzionali e "giusto processo"*, in *Rass. parl.*, 1999, p. 556 ss.

FERRARI BRAVO L., DI MAJO F.M. e RIZZO A., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Commentata con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte europea dei diritti dell'uomo e con i documenti rilevanti*, Milano, 2001.

FERRARIS F., *ADR e patrocinio a spese dello Stato: questioni e prospettive*, in *Il giusto processo civile*, 2019, 1, p. 175 ss.

FERRI G., *Il diritto a un giudice indipendente e imparziale previsto dalla CEDU e la sezione disciplinare del CSM (a proposito del caso 'Di Giovanni c. Italia') (osservazione a Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 9 luglio 2013 n. 51160/06)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 59, 1, 2014, pp. 553-564.

FERRINI C., *Lezioni di diritto romano*, Pavia, 1898-99, p. 5.

FERRINI C., *Sulle fonti delle "Istituzioni" di Giustiniano*, Roma, 1901, p. 21 ss.

FERRUA P., *Il giusto processo*, Bologna, 2012.

FERRUA P., *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *questionegiustizia.it*, p. 1.

FINAZZI G., *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, in *Italian Review of Legal History*, 3, 2017, 9, pp. 1-68.

FINOCCHIARO G., *Limiti fissi sulla durata ragionevole del giudizio*, in *Guida al dir.*, 2012, 29, p. 72 ss.

FOCARELLI C., *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Convenzione*, Padova, 2001.

FODDAI M.A., *I nuovi modi di fare giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra processo e sistemi alternativi di composizione delle controversie*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 1, p. 37 ss.

FORNACIARI M., *Il contraddittorio a seguito di un rilievo ufficioso e la non contestazione (nel più generale contesto della problematica concernente allegazione, rilievo e prova)*, in *Rassegna Forense*, 3-4, 2011, p. 527 ss.

FRANCIONI F., *Access to Justice as a Human Right*, in *Oxford University Press*, 2007.

FRANCIONI F., *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Milano, Giuffè, 2008, p. 3 ss.

FRANZONI M., *Diritto, processo e precedente giudiziario*, in *Politica del diritto*, 4, 2013, per completezza si riporta che «il testo è una riscrittura della Relazione tenuta al Convegno annuale della Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano-Bicocca (22 e 23 novembre 2012), dal titolo «Diritto e processo: rapporti e interferenze»», pp. 415-440.

FREZZA P., *Storia del processo civile in Roma fino all'età di Augusto*, in "ANRW", I.2, Berlin-New York, 1972, p. 172 ss.

FURFARO F., «*Il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani*». *La versione italiana del Commentario alle*

*Pandette di Christian Friedrich Von Glück*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2011, p. 426 ss.

## **Lettera G**

GAETA P., *Durata ragionevole del processo e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2003, p. 1131 ss.

GAETA P., *Principi costituzionali in materia penale (diritto processuale penale) – Quaderno predisposto in occasione del XII incontro trilaterale con i Tribunali costituzionali della Spagna e del Portogallo*, in *Corte Costituzionale – Servizio Studi*, Madrid, ottobre 2011, pp. 10-28.

GAETA V., *Del giusto processo civile*, in *Questione giustizia*, 2001, p. 920 ss.

GAETA V., *Le ennesime modifiche alla legge Pinto: luci e ombre*, in *Questione Giustizia*, 2016, p. 1.

GAGLIARDI L., *La figura del giudice privato del processo civile romano – Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)*, estratto da *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella – L. Gagliardi, Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007, pp. 199-217.

GAITO A. (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Roma, 2016, p. 1.

GALANTINI N., *Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, per completezza, Atti del Convegno su «Il diritto delle prove dall'Unità d'Italia alla Costituzione repubblicana», Milano, Università Statale, 23-24 giugno 2011.

GALANTINI N., *Durata ragionevole del processo e impugnazioni nel sistema francese*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1432 ss.

GALANTINI N., *Durata ragionevole e impugnazioni*, Relazione al Convegno di studi “E. De Nicola”, tema “*Durata ragionevole e impugnazioni nel sistema francese*”, Lecce, 14-15 ottobre 2005.

GALANTINI N., *Il diritto all’informazione per l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 468 ss.

GALASSO A. (a cura di), *Il principio di uguaglianza nella Costituzione europea. Diritti fondamentali e rispetto della diversità*, Milano, 2007.

GALLO F., *Fondamenti romanistici del diritto europeo: a proposito del ruolo della scienza giuridica*, in *Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 4, 2005, in <http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Gallo-Fondamenti-romanistici-diritto-europeo.htm> .

GANDOLFI G., *Studi sull’interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, XII, p. 381 ss.

GAJA G., *Lo Statuto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel diritto dell’Unione*, in *Riv. dir. internaz.*, 2016, p. 685 ss.

GARCEA A., *La giurisdizione delle Commissioni tributarie e le regole del “giusto processo”*, in *Dir. prat. trib.*, 2001, p. 474 ss.

GAROFALO L., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo*, Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese, L. VACCA (a cura di), Padova, 2008, pp. 263-329.

GAROFALO L., *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, pp. 37-43.

GAROFOLI V., *La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del “processo breve” (garanzia soggettiva)*, in Treccani, 2010.

GAROFALO L. e ZHANG L. (a cura di), *Diritto romano fra tradizione e modernità. Atti del Convegno internazionale di Shanghai (13-15 novembre 2014)*, Pisa, 2017.

GARTH B.G. e CAPPELLETTI M., *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, in *Articles by Maurer Faculty*, 1142, 27, 1978, pp. 181-292.

GAUDENZI A.S., *Il ricorso per l'eccessiva durata del processo*, Rimini, 2016, p. 1 ss.

GEMMA G., *Principio costituzionale di eguaglianza e remissione della sanzione: clemenza e autorizzazione a procedere alla luce dell'art. 3 della Costituzione*, Milano, 1983.

GENN H., *Paths to justice: what people do and think about going to law*, Oxford Hart, 1999.

GEWIRTH A., *Droits de l'homme. Défense et illustrations, Trad. de l'américain par Bruno Baron-Renault, Revue Théologique de Louvain*, 1988, p. 505.

GHIRGA M.F., *Conciliazione e mediazione alla luce della proposta di direttiva europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, pp. 463 ss.

GHIRGA M.F., *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio dell'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004.

GHIRGA M.F., *Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto (Riflessioni sulla mediazione in occasione della pubblicazione della Direttiva 2008/52/CEE)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 537 ss.

GIACARDI W., *Il diritto all' equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo*, in *diritto.it*, 2008.

GIACOMELLI S., MOCETTI S., PALUMBO G. e ROMA G., *La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni*, in *Banca d'Italia, Eurosystema, Questioni di Economia e Finanza*, 401, 2017, p. 5.

GIACOMELLI S., MOCETTI S., PALUMBO G. e ROMA G., *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni*, n. 401, 2017.

GIANNITI P., *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona*, Bologna, 2013.

GILIBERTI G., *Elementi di storia del diritto romano*, Torino, 3, 2001.

GIORGI C. (a cura di), *Il progetto costituzionale dell'uguaglianza*, coll. *Saggi*, Roma, 2014.

GIORGIS A., *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Napoli, 1999.

GIUBILEI A., *La Corte costituzionale alle prese con la durata irragionevole del processo e con il protrarsi dell'inerzia legislativa: dalla sentenza n. 30 del 2014 alla sentenza n. 88 del 2018*, in *federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018, 2, p. 2.

GIUNTI P., *La fondazione romanistica: scritti di storia e di diritto romano*, Firenze University Press, 2019, p. 1211.

GIUSSANI A., *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, in *Enc. giur. Treccani*, in *Assistenza giudiziaria ai non abbienti in "Diritto on line" (Treccani.it)*, 2012.

GIUSSANI A., *Studi sulle "class actions"*, Padova, 1996, p. 349 ss.

GIUSTI A., *Effettività dell'accesso all'equa riparazione nel processo amministrativo: la parola alla Corte costituzionale. Nota a ord. Cass. sez.*



*Il civ. 3 novembre 2017, n. 26221, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 6, pp. 790-794.*

*Giustizia e diritti fondamentali. – Tutela, diritti e giustizia per i cittadini dell'UE, in europa.eu, in [https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/justice-home-affairs_it).*

GLENDON M.A., *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Macerata, 2009; AA. VV., *50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il dibattito alla Camera dei Deputati, 10 dicembre 1998*, Camera dei Deputati, 1999.

Glossario «*Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)*», in *EUR-Lex, L'accesso al diritto dell'Unione Europea*, in [https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu\\_human\\_rights\\_convention.html?locale=it](https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_human_rights_convention.html?locale=it).

GROSSI P., *Società, Diritto, Stato: un recupero per il diritto*, Milano, coll. *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2006.

GROSSO G., *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, in *Atti*, 10, II, p. 3 ss.

GUARINO A., *L'esperienza di Roma nello studio del diritto*, in *Pagine di Diritto Romano*, I, Napoli, 1993, pp. 109-120, in <http://www1.unipa.it/dipstdir/portale/romano/elenco%20pup%20testo%20pieno/GUARINO/esperienza.html>.

GUARINO A., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998.

*Guida all'articolo 6. Diritto ad un equo processo (ambito penale)*, in *European Court of Human Rights Cour Européenne des Droits de l'Homme*, Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2014, p. 11 ss.

## **Lettera H**

HARLOW C., *Access to justice as a human right: the European convention and the EU*, in *The European Union and Human Rights*. Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 187-214.

HAUBOLD G., *Institutionum Iuris Romani Privati historico-dogmaticarum lineamenta*, Lipsiae, 1826, p. 16 ss.

HONORÈ T., *“Ulpian: pioneer of human rights”*, Oxford, 2002.

## **Lettera I**

IANNICELLI L., *Parità delle armi in tema di prova civile (art. 6, par. 1, CEDU)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 325 ss.

IANNELLO E., *Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di Strasburgo*, in *Giur. merito*, 2013, p. 15 ss.

IBRIDO R., *Intorno all'“equo processo costituzionale”*: il problema della operatività dell'art. 6 CEDU nei giudizi dinanzi ai tribunali costituzionali, in *Rivista AIC, Associazione Italiana Costituzionalisti*, 2016, 1, pp. 2-3.

*I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *cortecostituzionale.it*, «Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia», Varsavia, 30-31 marzo 2006, p. 43.

*Il cammino della giustizia. 4 anni di riforme. Le leggi, le risorse, i numeri, i risultati*, in *Ministero della Giustizia*, 2018, p. 13.

IMPAGNATIELLO G., *La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 702 ss.

IMPALLOMENI G., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996.

IOELE L., *Il contenzioso in tema di pensioni dei lavoratori italiani in Svizzera – Sez. II – Legge di interpretazione autentica ed equo processo (art. 6, par. 1, CEDU; art. 1, Protocollo addizionale)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 447 ss.

## **Lettera K**

KOFANOV L., *L'influenza del diritto romano nel nuovo codice civile russo*, in *Ius Antiquum*, 4, 1999.

KOSCHAKER P., *L'Europa e il diritto romano*, trad. it. Firenze, 1962.

## **Lettera L**

L. 134/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.

LAMBERTI F., *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda Repubblica*, in *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Bernardo Periñán Gómez (Coord.), Universidad Pablo De Olavide, Marcial Pons Madrid|Barcelona|Buenos Aires, 2010, pp. 18-19.

LANA A.G., *I tempi del processo e l'equa riparazione a tre anni dall'entrata in vigore della c.d. legge Pinto*, in *I diritti dell'uomo cronache e battaglie*, 2004, n. 1, p. 9 ss.

LANA A.G., *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della c.d. legge Pinto*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie e prassi*, Milano, 2006, p. 508 ss.

LANA A.G., *La legge Pinto: un'innovazione necessaria ma di problematica applicazione*, in *I diritti dell'uomo cronache e battaglie*, 2001, p. 39 ss.

LA REGINA K., *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2017, p. 1.

LA TORRE A., *La giustizia civile italiana nella dimensione europea*, in *Europa dir. priv.*, 2000, 3, p. 603 ss.

LAURICELLA G., *Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell'azione penale*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2011, p. 2.

LAVARINI B., *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *La legislazione penale*, 2019, pp. 1-2.

LAZZERINI N., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. I limiti di applicazione*, Milano, 2018, p. 183 ss.

LIAKOPOULOS D., *Equo processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nel diritto comunitario*, Padova, 2007, p. 49 ss.

LIGUORO A.P., *Il principio della ragionevole durata del processo: dalla Legge Pinto alla sentenza Olivieri della Corte EDU*, in [Iusinitinere.it](http://Iusinitinere.it), 2018, p. 1 ss.

LIMA V. e GOMEZ M., *Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right*, in *Peace, Justice and Strong Institutions*, Springer International Publishing, Cham, 2019, p. 1 ss.

LONGHI L., *Ruoli e responsabilità dell'operatore giuridico nel contesto del diritto globale. L'ipotesi del riconoscimento costituzionale della figura dell'avvocato*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2018, p. 2.

LOPEZ DE OÑATE F., *La certezza del diritto*, 1942, ristampa 1968, p. 126 ss.

LUCIANI M., *Il "giusto" processo amministrativo e la sentenza amministrativa "giusta"*, *Relazione al Convegno "La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi"*. Castello di Modanella, Serre di Rapolano (Siena), 19 – 20 maggio 2017, pubblicato il 30 novembre 2017, p. 7.

LUISO F.P., *Il modello italiano di mediazione. Il "giusto" procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, difesa, proposta)*, in *Giur. it.*, 2012, pp. 213-217.

LUISO F.P., *La delega in materia di mediazione e conciliazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1257 ss.

LURASCHI G., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *'Res publica' e 'Princeps'*, Napoli, 1996.

## **Lettera M**

MACCHIAROLI F., *Eccessiva durata dei processi ed equa riparazione: tra giurisprudenza di Strasburgo e legge Pinto*, in *Giur. it.*, 2001, 10, 2008 ss.

MAGANZANI L., *Formazione e vicende di un'opera illustre. Il Corpus iuris nella cultura del giurista europeo*, Torino, 2007, 2, p. 168 ss.

MAMMONE G., *Corte Suprema di Cassazione, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, Roma, 2019, pp. 11-17.

MANES V. (a cura di) e ZAGREBELSKY V. (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, *passim*.

MANGANARO F., *Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo report annuale - 2011 - Italia (Ottobre 2011)*, al link [http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/30\\_11\\_2011\\_15\\_26\\_Manganaro\\_IT.pdf](http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/30_11_2011_15_26_Manganaro_IT.pdf) e in *Ius Publicum Network Review*, 2011, p. 5.

MANGIAMELI S., *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo e le funzioni nazionali*, "Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri", in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2020, pp. 386-387.

MANTOVANI D., *Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo*, in AA. VV., *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Incontro di studio* (Padova, novembre 2005), L. GAROFALO (a cura di), Napoli, 2007, pp. 51-77.

MANTOVANI D., *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle istituzioni di diritto romano*, Padova, 2007, p. 1.

MANTOVANI M.P., *Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Verso una nuova cultura conciliativa della lite*, in F.

BRIOLINI e M. GAMBINI (a cura di), in *La mediazione nelle controversie civili e commerciali*, Padova, 2013, pp. 321-333.

MANTOVANI M.P., *Sistemi di Alternative Dispute Resolution a livello europeo ed internazionale fra sistemi di regolazione del mercato e tutela dei contraenti in condizione di asimmetria negoziale*, in R. FAVALE e M. GAMBINI, (a cura di), *Mediazione civile e strumenti alternativi di composizione delle liti. Itinerari*, Napoli, 2013, pp. 407-442.

*Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, *European Union Agency for Fundamental Rights – FRA; European Court of Human Rights – Cour Européenne des Droits de l'Homme; Council of Europe – Conseil de l'Europe*, Lussemburgo, 2016, pp. 27-28.

MARCHESELLI A., in *Giusto processo e riti speciali*, A. BODRITO, F. FIORENTIN, A. MARCHESELLI e G. VIGNERA, Milano, 2009, p. 414 ss.

MARCHESI D., *Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, Bologna, 2003, p. 9.

MARINELLI D. e SPIGARELLI E., *Giusto processo ed equa riparazione*, Napoli, 2010, *passim*.

MARONGIU G., *Una giustizia lentissima fonte di preoccupazioni e di pretese: la Commissione tributaria centrale*, in *Rass. trib.*, 2011, p. 869 ss.

MAROTTA V., *I giuristi romani come «intellettuale»: la cultura di Callistrato*, in *Ostraka*, 1, 1992, pp. 287-293.

MAROTTA V., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009.

MARTINI R. e PIETRINI S., *Appunti di diritto romano privato*, 3, Padova, 2013, p. 4.

MASCHI C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, p. 5 ss.

MASERA S.R., *Ragionevole durata del processo tra Corte europea dei diritti dell'uomo, Cassazione e Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2008, 1470.

MASI A., *Lezioni di istituzioni di diritto romano*, Padova, 2, 2017.

MASTROIANNI R. (a cura di), ALLEGREZZA S. (a cura di) e RAZZOLINI O. (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Milano, 2017, *passim*.

MATTEI U., *Access to Justice. A Renewed Global Issue?*, in *EJCL, Nederlandse Vereniging Voor Rechtsvergelijking, Netherlands Comparative Law Association*, p. 1 ss.

MATTIANGELI D., *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, coll. *Quaderni di diritto romano*, Roma, 2010.

MAYSON S., MARLEY O. e DUNN S., *Improving access to justice: scope of the regulatory objective. Interim strategic discussion paper*, in *Legal Services Institute*, 2012.

MCGEHEE L.P., *Due process of Law Under the Federal Constitution*, Northport, long Island, NY, Edward Thompson Co., 1906, p. 18 ss.

MERCOGLIANO F., *Fundamenta*, II ed., Napoli, 2012, p. 231.

MELILLO G., GIUFFRÈ V., PALMA A., PENNACCHIO C. (a cura di), DE FALCO I. (a cura di), PENTA M. (a cura di), *Il processo civile romano*, Napoli, 1998.



MENOZZI D. (a cura di) e MOTTOLA C. (a cura di), *Pari dignità e sviluppo della persona. Rileggere oggi l'art. 3 della Costituzione*, Pisa, 2017.

MEZZASOMA L., *ADR, arbitrato e consumatore*, in D. MANTUCCI, *Trattato di diritto dell'arbitrato*, Napoli, XIV, 2020.

MEZZASOMA L., *Risoluzione alternativa delle controversie e Tutela del consumatore*, in *Arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos, Acti Congreso internacional de resolución alternativa de disputas civiles y mercantiles*, Santander, 17-19 settembre 2009, Madrid, 2011.

MEZZASOMA L., *Tutela del consumatore e accesso alla giustizia: l'introduzione della class action*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, pp. 800-801.

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, *Aggiornamento del censimento speciale della giustizia civile*, Relazione di M. Barbuto, Roma, 2015, p. 3.

MINNITI L. e TELLOLI G., *Conoscere l'arretrato della giustizia civile: una necessità in vista delle imminenti scelte politiche*, in *Questione giustizia*, 2021, p. 4 ss.

MOCCI M., *Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 907 ss.

MOCCIA L. (a cura di), *Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea*, Milano, 2010.

*Monitoraggi della giustizia civile e penale*, in Ministero della Giustizia, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_9\\_13.page#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_13.page#), 2021.

MONTELEONE G., *Il processo civile alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, II, 2001.

MONTESANO L., *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di "terza via"*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 929 ss.

MUSY A., SIMONGINI M. e PIZZETTI F.G., *Un manager in tribunale. Costi e tempi della giustizia civile: analisi economica, riforme, strumenti alternativi*, in *Biblioteca della libertà*, XXXIV, maggio-agosto, 150, 1999, p. 69.

## **Lettera N**

NASCIMBENE B. (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano*, Milano, 2002, p. 20 ss.

NASO E., SIGGIA E., LOSCHIAVO L. e CARISTO G., *La Costituzione italiana nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, Roma, 1971.

NEGRI G., *Il processo nel pensiero di Arnaldo Biscardi*, in *Collana della Rivista di Diritto Romano – Atti del Convegno “Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico”*, in *Memoria di Arnaldo Biscardi*, Siena, dicembre 2001, p. 201.

NEGRI M., *Legge Stabilità 2016: modifiche alla L. n. 89/2001, cd. Legge Pinto*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 5 ss.

NICO A.M., *La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati d’Europa*, Bari, 2012, su ragionevole durata del processo nella Costituzione italiana, p. 17 ss.

NICOLET C., *Il mestiere di cittadino nell’antica Roma*, trad. it. F. Grillenzoni, Roma, 2019.

NICOSIA G., *Il processo privato romano. Vol. 3/1: Nascita ed evoluzione della iurisdictio*, Catania, 2012.

NICOSIA G., *Profili istituzionali di diritto privato romano*, Catania, 2017, oltre a *Il processo privato romano vol. 1 – Le origini*, Torino, 1986 e *Il processo privato romano vol. 2 – La regolamentazione decemvirale*, Torino, 1986.

NOCKLEBY J.T., *Introduction: Access to Justice: It's Not for Everyone*, 42 Loy. L.A. L. Rev., 2009, in *Introduction: Access to Justice: It's Not for Everyone (coloradomentoring.org)*, p. 859.

## **Lettera O**

OCCHIPINTI E., *Il danno da irragionevole durata del processo*, in *Danno resp.*, 2013, 12, pp. 1214-1220.

ORESTANO R., *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967.

ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 4, 2013, pp. 61-68.

ORESTANO R., *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1966.

ORIANI R., *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008.

## **Lettera P**

PACIOTTI E. (a cura di), *A sessant'anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, coll. *Annali Fondazione Basso*, Roma, 2011.

PAGNI I., *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. dir.*, *Annali*, vol. X, Milano, 2017, p. 355 ss.

PALMA A., *Note in tema di cittadinanza romana e sovranità*, in *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della*

*Giornata di Studi in onore del Prof. L. Lantella (Torino, 22 marzo 2013)*, Napoli, 2014, pp. 4-12.

PANEBIANCO M., *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Annotato con i lavori preparatori e la giurisprudenza delle alte Corti europee e della Corte costituzionale italiana*, Milano, 2001, p. 51 ss.

PANZAROLA A., *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, Relazione al convegno della Associazione Civilisti Italiani "Concisione e sobrietà negli atti giudiziari", Roma, 5 maggio 2017  
in *Il giusto processo civile*, 2018, 1, pp. 67-71.

PAPPONE M. (a cura di), *Le ricadute pratiche della CEDU nel diritto italiano*, Napoli, 2019, *passim*.

PARISI G., *La proponibilità lite pendente della domanda di equa riparazione per eccessiva durata. Nota a C. Cost. 26 aprile 2018, n. 88*, in *Giur. it.*, 2018, 10, pp. 2123-2128.

PEDRAZZI M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il suo sistema di controllo*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Milano, 2006, p. 290 ss.

PELLEGRINI S., *La litigiosità in Italia, un'analisi sociologica-giuridica*, Milano, 1997, p. 244 ss.

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli, 2020, p. 6.

PERLINGIERI P., *Il ruolo del diritto romano nella formazione del civilista contemporaneo*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi*, Roma, 1, 1988, pp. 1-17.

PETRALIA V., *Equo processo, giudicato nazionale e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Torino, 2012, p. 112 ss.

PETRILLO C., *La tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali omogenei nel processo societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2006.

PETROLATI F., *I tempi del processo e l'equa riparazione per la durata non ragionevole (la c.d. «Legge Pinto»)*, Milano, 2005.

PIAZZI F., *Avvocati e tribunali nell'antica Roma*, in *Contesti – Hortus Apertus*, 2010.

PICCININNI L., *Le recenti riforme della giustizia civile italiana tra esigenze di semplificazione, accelerazione ed effettività della tutela*, in AA.VV., *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional). A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011*, A. J. Pérez, C. Martín e X. F. Baamonde (a cura di), 2012, pp. 147-164.

PIEVATOLO M.C., *Giustizia, uguaglianza e differenza*, in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2013.

PIOMBO D., *Equa riparazione per irragionevole durata del processo: appunti sulla disciplina della c.d. legge Pinto dopo le modifiche introdotte dall'art. 55 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n.134*, in *Foro it.*, 2013, 1, pp. 25-29.

PISANÒ A., *Dalla Dichiarazione Universale al diritto globale. Progressi e aporie nel cammino dei diritti umani verso l'universalità*, in

*Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, 2016, p. 319.

PODDIGHE A., *Giusto processo e processo tributario*, coll. *Ordinamento tributario italiano* diretta da G. Falsitta e A. Fantozzi, Milano, 2010.

POLARA G., *La prova nel processo romano*, Milano, 1997.

POLIA M., *Imperium. Origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica*, Rimini, 2012.

PORCARI F., *Le continue oscillazioni dell'azione di classe (ancora alla ricerca della sua vera fisionomia)*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 1607 ss.

*Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani.*

PRENDINI L., *L'imparzialità del giudice civile e la sua tutela processuale*, Napoli, 2017, p. 7 ss.

PRINCIPATO A., *Questioni in tema di risarcimento del danno da irragionevole durata del processo fra vecchia e nuova legge Pinto*, in *Danno resp.*, 2016, 1, p. 59.

PROTO PISANI A., *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 123, V, 2000, pp. 241-242.

PROVERA G., *Lezioni sul processo civile giustiniano (1-2)*, Torino, 1989.

PROVIDENTI F., *L'assistenza legale ai non abbienti*, in *Ordinamento giudiziario*, 1, 1977, p. 81 e in *Aggiorn. soc.*, 28, 2, 1977, pp. 82-83 e in *Ordinamento giudiziario*, 1, 1977, p. 81.

PUNZI C., *L'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 253 ss.

PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991.

## **Lettera Q**

QUIROZ VITALE M.A., *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo a settant'anni dalla approvazione. Ricerca esplorativa sulla conoscenza e opinione degli studenti sui diritti umani*, in *Società e diritti - rivista elettronica 2019 anno IV n. 8*, pp. 139-156.

## **Lettera R**

RAIMONDI G., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e le Corti costituzionali e supreme europee*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2018, pp. 1-13, per completezza «Intervento pronunciato alla Cerimonia tenutasi in occasione della celebrazione del 15° anniversario dell'insediamento del Collegio Garante della costituzionalità delle norme, Sala del Consiglio Grande e Generale, San Marino, 24 marzo 2018».

RANDAZZO S., *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato. Rivista Internazionale online*, per completezza si riporta: scritto «in memoria di Ignazio Maria Marino. Il testo riproduce, mantenendone volutamente lo stile colloquiale, salvo l'aggiunta di alcune note, l'intervento svolto a Lille il 23 giugno 2011, in occasione del Convegno su *Les voies de l'intégration, à Rome et dans le monde romain (IIIe siècle avant notre ère - Ve siècle de notre ère)*, Xe Rencontre du Network «Impact of Empire» - XXXVe Symposium international HALMA -IPEL -UMR. Alcuni aspetti sono poi stati ulteriormente discussi nell'ambito di una relazione tenuta il

19 gennaio 2012 presso l'Università di Salerno nel corso di un Convegno su «Flussi migratori, diritti civili e politiche di integrazione», pp. 4-6.

Regia Corte di Cassazione di Roma, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 1913-1914*, discorso pronunciato dal Procuratore Generale Lodovico Mortara, Senatore del Regno nell'Assemblea Generale del 6 novembre 1913.

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

RESCIGNO P., *Sulla compatibilità tra il modello processuale della class action ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 2224 ss.

RHODE D.L., *In the Interests of Justice: A Comparative Perspective on Access to Legal Services and Accountability of the Legal Profession*, in *Current Legal Problems*, 56, 2003, pp. 93-121.

ROTELLI E., *Storia delle istituzioni politiche: nascita di una storiografia*, Bologna, 2016, pp. 311-358.

RISTUCCIA S. e VISCOGLIOSI D., *Giurisdizione della Corte dei conti e giusto processo secondo Costituzione: un puzzle incompatibile?*, in *Queste istituzioni*, 144, 2007, pp. 71-91.

ROBERTS S., *Alternative Dispute Resolution and Civil Justice: an Unresolved Relationship*, in *The Modern Law Review*, 1993, 56, pp. 452-458.

RODIO R.G., *L'access to justice dei soggetti non abbienti e l'inclusione sociale: alcune riflessioni sui profili costituzionali*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 2, 2019, pp. 1-39.



RODOMONTE M.G., *L'eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione*, Torino, 2018.

ROLLAND P. e TAVERNIER P., *Textes sur la protection internationale des Droits de l'Homme, Que sais-je?*, Presses Universitaires de France – PUF, 1995.

ROMBOLI R., *La influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Consulta Online – Periodico telematico*, 3, 2018, p. 618.

ROSS A., *Diritto e giustizia*, traduzione G. GAVAZZI (a cura di), Torino, 2001.

RUSSO C. e QUAINI P.M., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Milano, 2006, p. 8 ss.

## **Lettera S**

SACCONI G., *Studi sulla litis contestatio nel processo formulare*, Napoli, 1982, p. 97 ss.

SALAZAR C., *A Lisbon story: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da un tormentato passato... a un incerto presente?*, per completezza «*Relazione al Convegno su "I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il caso italiano. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema"* (Facoltà di Giurisprudenza, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, 5 Novembre 2011)», p. 1 ss.

SALVANESCHI L., *La riduzione del tempo nel processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1561 ss.

SALVATI M., *A proposito di libertà e uguaglianza*, in *il Mulino*, 1, 2018, pp. 23-31.

SALVATO L., *La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo nella morsa della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e delle specificità del nostro ordinamento*, in *Corr. Giur.*, 2012, 8-9, pp. 993-998.

SALVATO L., *Profili controversi dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo: il punto sulla giurisprudenza*, in *Corr. giur.*, 2010, 7, pp. 881-890.

SANDULLI P., *Le modifiche apportate dalla "legge di stabilità" alla procedura di risarcimento del danno derivante dalla eccessiva durata del processo*, in *La Nuova procedura civile, Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile*, 2016.

SANTI A., *Il primo incontro di mediazione. I mediatori chiamati alla sfida di un nuovo modello: gli obiettivi, la gestione dell'incontro, le cautele, le opportunità*, in *La mediazione & Processo*, 2013.

SANTI A., *Opportunità, strategie e cautele del nuovo modello di mediazione civile e commerciale*, in *La Società*, 2014, p. 1105 ss.

SANTAGATA R., *Sull'obbligo d'informativa dell'avvocato sull'accesso alla "mediazione"*, in *Giust. civ.*, 2011, p. 549 ss.

SANTORO P., *Il codice di giustizia contabile e il giusto processo*, in *contabilita-pubblica.it*, 2016, pp. 4-5.

SBRICCOLI M., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica*, Milano, 1986, pp. 127-148.

SCALABRINO M., *L'irragionevole durata dei processi italiani e la l. 24 marzo 2001, n. 89: un commodus discessus*, in *Riv. int. dir. uomo*, 2001, p. 409 ss.

SCAPARONE M., *Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa*, coll. *Studi Di Diritto Processuale Penale Raccolti da G. Conso*, Milano, 1980.

SCARSELLI G., *'La ragionevole durata del processo civile'*, in *Foro it.*, c. pp. 126-134.

SCARSELLI G., *Le modifiche alla cd. legge Pinto poste in essere dalla legge di stabilità 2016*, in *Foro it.*, 2016, V, p. 1 ss.

SCARSELLI G., *Le novità per il processo civile. Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2009, c. 258.

SCARSELLI G., *L'imparzialità del giudice e il suo controllo*, nota a *Cass.*, 10 gennaio 2000, n. 155, in *Foro it.*, 123, 3, p. I, 2000, pp. 772-775.

SCARSELLI G. (a cura di), *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, coll. *Quaderni de «Il giusto processo civile»*, Napoli, 2010, p. 2 ss.

SCIALOJA V., *Del diritto positivo e dell'equità*, *Studi giuridici III*, Roma, 1932, per completezza del «discorso inaugurale letto nella Grande Aula della Biblioteca Valentiniana il giorno 23 novembre 1879 nel solenne riapertura degli Studi nell'Università di Camerino», p. 205.

SCIALOJA V. e BRUGI B., *Gli studi del diritto romano in relazione col diritto moderno*, in *Atti del VII Congresso Giuridico Nazionale* (Roma, ottobre 1911), Roma, 1914, p. 12 ss.

SCIARABBA V., *Il ruolo della CEDU. Tra Corte Costituzionale giudici comuni e Corte Europea*, Napoli, 2019, p. 139 ss.

SCHIAVONE A. (a cura di), *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Roma-Bari, 1990, p. 280 ss.

SELITA F., *Improving Access to Justice: Community-based Solutions*, in *Asian Journal of Legal Education*, 2019, pp. 83-90 e in *Sage journals*, 2019.

Sent. 137/1984 della Corte costituzionale che in merito risulta esplicativa di quanto detto, sent. n. 137/1984 della Corte costituzionale, in *Consulta online, Rivista giuridica telematica*, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0137s-84.html>.

SERAFINI F., *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, prolusione al corso di Diritto romano nella R. Università di Roma, 25 novembre 1871, ora in ID., *Opere minori. Parte prima*, Modena, 1901, p. 201 ss.

Servizi Studi del Senato, *Note su atti dell'Unione europea, Nota n. 28, Quadro di valutazione della giustizia 2019*, V. DI FELICE (a cura di), 2019, p. 2.

SFEZ L., *Leçons sur l'égalité*, Parigi, 1984.

SINISI M., *Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela*, coll. *Nuovi problemi di amministrazione pubblica*, Studi diretti da F. G. Scoca, Torino, 2017.

SIRACUSANO F., *La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, p. 759 ss.

Sito del Ministero della Giustizia.

Sito del Ministero della Difesa.

SORDI P., *Il giusto processo civile*, in *Corte costituzionale – Servizio Studi*, 2014, p. 8.

SORRENTI G., *Gli emendamenti alla legge Pinto al primo vaglio di legittimità costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesplosivo ma sussistente*, in *federalismi.it*, 2014, 9, p. 3.

SOURDIN T. e BURSTYNER N., *Justice Delayed is Justice Denied*, in *Victoria University Law and Justice Journal*, 4, 1, 2014, p. 47.

STARACE V., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'ordinamento italiano*, Bari, 1992.

Statistiche report Istat, *Anno 2015, Cittadini e giustizia civile*, 2016.

STEINER H.J. e ALSTON P., *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, ediz. II, Oxford University Press, 2000.

STOLFI E., *Giuristi e officium - L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli, 2011.

STOLFI E., *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, I. BIROCCHI e M. BRUTTI (a cura di), Torino, 2016, pp. 3-7.

STRACQUALURSI E., *Azione di classe: analisi della prospettiva della Corte di Cassazione in tema di omogeneità*, Nota a Cass. civ., 31 maggio 2019, n.14886, sez. III, in *GiustiziaCivile.com*, 2020.

SUCCIO R., *Il principio di autosufficienza dei motivi di ricorso alla Suprema Corte: alcune considerazioni*, in *Rass. tributaria*, 1, 62, 2019, p. 9.

SUDRE F., *La Convention européenne des droits de l'homme*, coll. *Que sais-je?*, Parigi, 2015, *passim*.

## **Lettera T**

TALAMANCA M., *I mutamenti della cittadinanza*, in *Mélanges de l'école française de Rome*, 1991, 103-2, pp. 703-733.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2015.

TALAMANCA M. (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989.

TALAMANCA M., *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Roma, 2001.

TANDURA P., *Persona offesa e irragionevole durata del processo: la Corte di Strasburgo supera il limite, stabilito dal diritto interno, della necessaria costituzione di parte civile. Nota a sent. CEDU pen. sez. I 7 dicembre 2017 n. 35637*, in *Riv. pen.*, 2019, 2, pp. 180-185.

TEGA D., *La CEDU nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2007, pp. 431-446.

TENELLA SILLANI C., *Arbitrato irrituale e contratto*, in *L'Arbitro nella moderna giustizia arbitrale*, L. RUGGERI e L. MEZZASOMA (a cura di), Napoli, 2013, pp. 133-140.

TONINI P., *Considerazioni su diritto di difesa e prova scientifica*, in *Archivio Penale*, 3, 2011, p. 1.

TONINI P., *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir pen. e proc.*, 6, 10, 2000, pp. 1388-1393.

*Toolkit on Disability for Africa. Access to justice for persons with disabilities*, in *United Nations, Division for Social Policy Development (DSPD), Department of Economic and Social Affairs (DESA)*, p. 3.

TRAVI A., *In tema di diritto all'equa riparazione per eccessiva durata del processo e azione di ottemperanza Nota a TAR sez. II Roma Lazio 27 novembre 2018 n. 11500*; in *Il Foro it.*, 2019, 1, 3, pp. 49-52.

TROCKER N.G., *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, M.G. CIVININI e C.M. VERARDI (a cura di), Milano, 2001, pp. 36-45.

TRUCCO L., *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione Europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Torino, 2013, *passim*.

## **Lettera U**

UBERTIS G., *Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: riflessi nell'ordinamento italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1091 ss.

UBERTIS G., *Giusto processo (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, II, I. Milano, 2008.

UBERTIS G., *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2009, *passim*.

*Understanding Effective Access to Justice*, 3-4 November 2016, OECD Conference Centre, Paris, Workshop Background Paper, p. 3.

*United States Institute of Peace, Necessary Condition: Access to Justice*, in *Necessary Condition: Access to Justice | United States Institute of Peace (usip.org)*.

URICCHIO A.F., *Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari*, per completezza si riporta «*Relazione, integrata con le note, presentata al convegno celebrativo dei 150 anni di*

*unificazione nazionale, promosso dall'associazione magistrati tributari, tenuto a Torino il 15 ottobre 2011», p. 1.*

## **Lettera V**

VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino, 1989.

VACCARO M.J., *Il contenzioso relativo al personale ATA – Sez. I – Legge di interpretazione autentica ed equo processo (art. 6, par. 1, CEDU; art. 1, Protocollo addizionale)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 447 ss.

VALENTINI C., *Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione*, in *Cass. pen.*, 2002.

VARVARO M., *La Giustizia, la spada e la bilancia, ὄρμος - Ricerche di Storia Antica*, 9, 2017, p. 598.

VETTORI G., *Controllo giudiziale del contratto ed effettività delle tutele. Una premessa.*, in *Persona e Mercato*, 3, 2014, pp. 101-106.

VETTORI G., *L'attuazione del principio di effettività. Chi e come*, in *Persona e Mercato*, 4, 2017, p. 188.

VERDOLIVA F., *Il diritto di accesso ad un giudice (art. 6, par. 1, CEDU; art. 1 Protocollo addizionale)*, in *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, A. DI STASI (a cura di), Padova, 2016, p. 303 ss.

VICOLI D., *La «ragionevole durata» delle indagini*, Torino, 2015.



VIGORITI V., *Garanzie costituzionali del processo civile. Due process of law e art. 24 Cost.*, Milano, 1970, p. 169.

VIGNERA G., *Principio di legalità ed esercizio della giurisdizione*, in *Informazione prev.*, 2008, p. 381 ss.

VILLANI U., *Dalla Dichiarazione Universale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, II ediz., Bari, 2015, *passim*.

VILLANI U., *Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, p. 7 ss.

VITALE G., *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali*, in *federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018.

VITORINO A., *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, in *Revue Du droit de l'Union européenne*, 2001, p. 34 ss.

VOCI P., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 2004.

## **Lettera Z**

ZIMMERMANN R., *Diritto romano e unità giuridica europea*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano, 1996, pp. 1-25.

ZIMMERMANN R., *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*, Oxford, 2001.

ZORZI GIUSTINIANI A., *Principio di eguaglianza e divieto di discriminazione nella società pluralista del XXI secolo*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2011, 173-174, pp. 231-252.

ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996.



## ***Ringraziamenti.***

Questo percorso iniziato il 2 dicembre del 2019 lo dedico a tutte quelle persone che hanno un sogno e non lo lasciano nel cassetto, che, nonostante tutto, continuano a sperare nella realizzazione dei propri sogni e che, al contempo, si adoperano affinché questi si realizzino.

Lo dedico alle persone a me care che sono state in grado di render leggere le mie assenze date dallo studio e che mi hanno saputo sostenere semplicemente con la loro presenza.

A mio nonno Pierino che, nonostante il tempo passi, continua a mancarmi come il primo giorno.

A mia nonna Maria, fonte di ispirazione costante. Non ha mai smesso di lottare e di sorridere alla vita.

A mio padre Marcello che mi ha stimolato, a modo suo, a far sempre di più e meglio.

A mia madre Loretta, spalla silenziosa e dolce, sulla quale poter contare sempre.

A Giacomo, alla persona che più di tutti ha vissuto insieme a me e con la – quasi – medesima intensità emotiva questo percorso. Grazie per essermi stato vicino sempre.

Alla Croazia che mi ha fatta sentire a casa e che mi ha insegnato davvero tanto. *Hvala!* (Grazie!).

A volte, se ci credi davvero, i sogni si realizzano.

*Camerino, anno 2022*

*Martina Lorenzotti*